COMUNE DI CAVAGLIA' - Prot 0003295 del 19/05/2023 Tit 4 Cl 6 Fasc 6

Territorio
Ecologia
Recupero
Risorsa
Ambiente

TERRA SRL

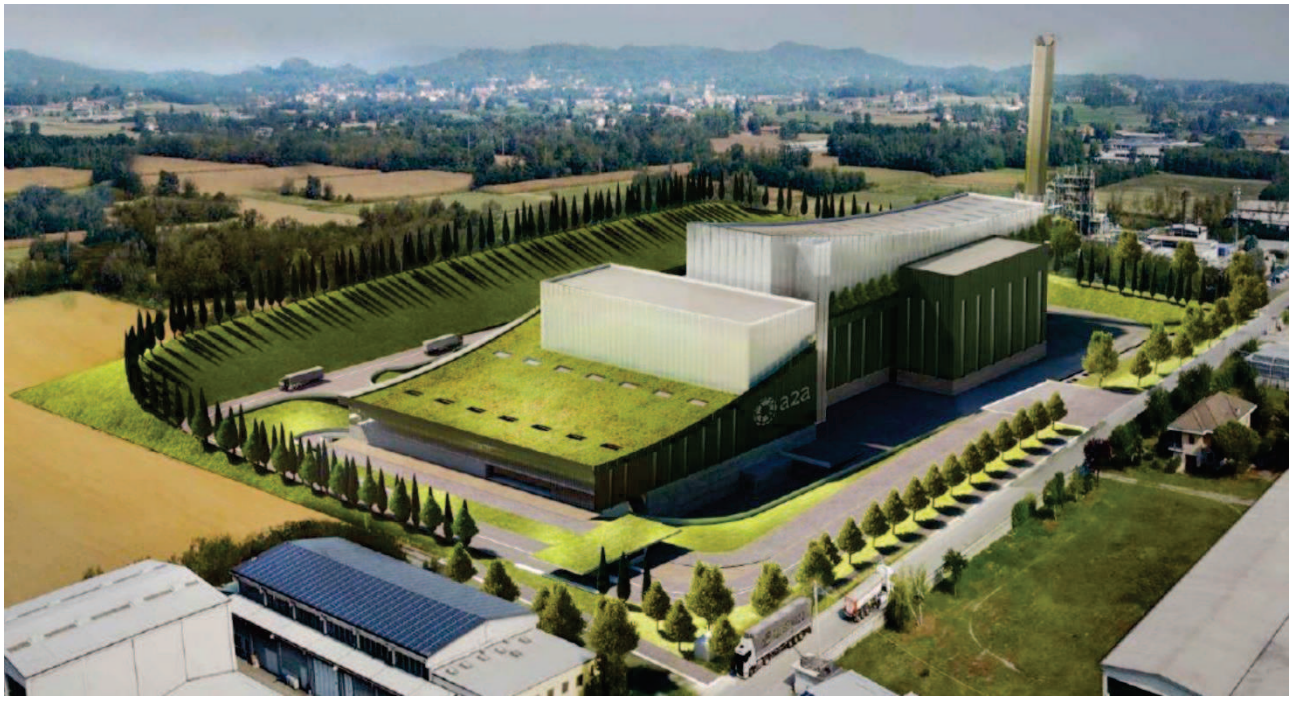

ANALISI CRITICA

Progetto denominato: "VERSIONE DICEMBRE 2022 – Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)".

Istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi.

PROPONENTE: A2A AMBIENTE SPA

T.E.R.R.A. s.r.l.
Territorio
Ecologia
Recupero
Risorsa
Ambiente
Cap. Soc. Euro 50.000,00 i.v.
Sede legale
Via Comunale di Camino 84
31046 Oderzo TV
Ufficio
Galleria Progresso, 5
30027 S. Donà di Piave VE
P.I. 03611750260

Committente: **Comune di Cavaglià**		**Documento elaborato da**: **T.E.R.R.A. S.r.l.** Con la collaborazione di: **Avv. Michele Greco** **Prof. Fabrizio Bianchi**
Data prima emissione: Maggio 2023	**Revisione**: 04	**Codice progetto:** 22-16-04

Sommario

1 PREMESSA 3
1.2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO 4
2 ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 9
3 MANIFESTA INCOERENZA DEL PROGETTO CON LE DESTINAZIONI D'USO PREVISTE DAL PRG VIGENTE E DALLA VARIANTE AL PRG ADOTTATA NELL'APRILE 2021 OLTRE CHE CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 19
3.1 SULLE PROPOSTE DI VARIANTE DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE AL PRG ADOTTATA 19
3.2 ANCORA SULLA VARIANTE AL PRGC ADOTTATA 22
3.3 SUL PIP 26
3.4 SULLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 27
3.4.1 Piano Paesaggistico Regionale 27
3.4.2 Piano Territoriale Provinciale 29
3.4.3 Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti e Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. 2.2.2018 n. 12_6441) 30
3.4.4 Piano Regionale dei Rifiuti Speciali 31
4. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE 33
4.1. MANCATA VISIONE D'INSIEME DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO 33
4.2. MANCATO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS PER IL P.I.P. PRESENTATO 35
4.3. ERRONEA DEFINIZIONE DELL'INSTALLAZIONE SOGGETTA A RILASCIO DI AIA 36
4.4. MANCATA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI 37
4.5. OMESSA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO (VIS) 41
5. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PARTE PROGETTUALE 44
5.1. DOMANDA DI TRATTAMENTO ESISTENTE ED ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI 44
5.2. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 50
5.2.1. Considerazioni sulle alternative di sviluppo del territorio 51
5.3. TRAFFICO INDOTTO 55
5.4. DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO E ASPETTI TECNICO-IMPIANTISTICI 57
5.5. DECOMMISSIONING STABILIMENTI EX-ZINCOCELERE 59
6. OSSERVAZIONI IN MERITO AL QUADRO AMBIENTALE 62
6.1. ATMOSFERA 62
6.2. AMBIENTE IDRICO 69
6.3. SALUTE UMANA 76
6.3.1. Localizzazione contraria al combinato disposto di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934 81
7. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 82
8. RICHIESTA DI AUDIZIONE 85

1 PREMESSA

Con Istanza ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Prot. n. 25654 dell'01.12.2022), la Soc. A2A Ambiente SPA ha provveduto a depositare presso la Provincia di Biella la documentazione necessaria al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale (e contestualmente di tutti i provvedimenti autorizzativi) per il progetto denominato *"VERSIONE DICEMBRE 2022 - Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)"* con opere da realizzare nei territori comunali di Cavaglià (BI), Alice Castello (VC) e Tronzano V.se (VC), di cui alla tipologia progettuale lett. n) Allegato III alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

La versione progettuale di cui trattasi costituisce una rivisitazione della versione progettuale del luglio 2021 il cui analogo procedimento si concluse con l'adozione della Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1509 del 05.10.2022, di presa d'atto della richiesta di archiviazione dell'istanza avanzata dalla "A2A Ambiente" S.p.A. alla Provincia in data 02.09.2022.

A seguito del deposito della documentazione, nei termini previsti per la verifica di completezza, con nota prot. 755 del 12/01/2023, la Provincia di Biella ha richiesto al Proponente specifiche richieste di integrazioni. Con prot. 29543 del 08/02/2023, A2A ha depositato le integrazioni richieste.

Nel frattempo, con nota n. 1618 del 25.01.2023, il Presidente della Provincia di Biella ha richiesto al Responsabile del Procedimento e Dirigente dell'Area l'istituzione dell'Inchiesta Pubblica, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 6 del D. Lgs. 152/06, ss.mm.ii. e dell'articolo 24 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dell'articolo 14, comma 3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii..

Con Determinazione n. 113 del 31/01/2023 è stato formalizzato il provvedimento di indizione dell'Inchiesta Pubblica di cui all'art. 27bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. predetto per la consultazione del pubblico.

La succitata determinazione demanda a successivo Decreto Presidenziale Provinciale la nomina dei 2 componenti dell'organismo inquirente di spettanza provinciale (1 Presidente + 1 Esperto).

Nell'ambito dei lavori dell'inchiesta Pubblica, il Comune di Cavaglià ha incaricato la scrivente Società T.E.R.R.A. S.r.l. di redigere una specifica analisi critica della documentazione presentata da A2A Ambiente Srl nell'ambito dell'Istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.

Il presente documento ha quindi lo scopo di fornire una valutazione critica della documentazione tecnica depositata, sia dal punto di vista procedurale, sia dal punto di vista metodologico e dei contenuti tecnici necessari, al fine di valutare l'adeguatezza e l'attendibilità della documentazione pervenuta, anche sotto il profilo giuridico.

Gli elementi di riferimento per la valutazione sono stati:

- la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
- il materiale di letteratura scientifica specialistica e le nozioni di esperienza di cui si dispone.

L'analisi critica di cui ai capitoli seguenti sviluppa in particolare i seguenti temi:

- **Osservazioni in merito alla parte procedurale**
- **Osservazioni in merito alla parte progettuale**
- **Osservazioni in merito al quadro ambientale e sanitario**
- **Osservazioni in merito al quadro urbanistico, territoriale e paesaggistico.**

La perizia è stata redatta dallo Studio Terra e, nello specifico, dal dott. Marco Stevanin, dalla dott.ssa Cinzia Ciarallo e dott. Martino Barbanti.

Nello specifico della matrice "Salute", la valutazione è stata condotta dal Prof. Fabrizio Bianchi, già Dirigente di Ricerca del CNR e responsabile dell'unità di epidemiologia ambientale dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa.

La parte giuridica è stata curata dall'Avv. Michele Greco.

COMUNE DI CAVAGLIA' - Prot 0003295 del 19/05/2023 Tit 4 Cl 6 Fasc 6

1.2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO

L'intervento oggetto della presente perizia consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi che la Società A2A Ambiente S.p.A. intende realizzare in un'area di proprietà presso la zona industriale in loc. Gerbido, nel territorio comunale di Cavaglià, in Provincia di Biella, Regione Piemonte, dove sono già presenti altri 5 impianti di trattamento rifiuti, dotati di 5 distinte autorizzazioni, elencati di seguito:

- la discarica per rifiuti non pericolosi, di titolarità della ASRAB S.p.A.;
- la discarica per rifiuti speciali non pericolosi, di titolarità della A2A Ambiente S.p.A.;
- l'impianto di T.M.B. (Trattamento Meccanico Biologico a freddo) di bioessiccazione per la ricezione, il trattamento e la valorizzazione di rifiuti non pericolosi urbani ed assimilabili di titolarità della ASRAB S.p.A. attualmente in esercizio;
- l'impianto Plastiche, di titolarità di A2A Ambiente S.p.A., consistente in un impianto di valorizzazione delle plastiche da raccolta differenziata e sezione di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario), attualmente in esercizio;
- l'impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) di titolarità di A2A Ambiente S.p.A., attualmente in fase di avviamento.

Inoltre, è in corso l'iter di PAUR presso la Provincia di Biella di un impianto di riciclo materiali plastici e produzione sacchetti della stessa società A2A Ambiente S.p.A. ubicato nelle vicinanze degli impianti di cui sopra.

Nelle immediate vicinanze, ci sono anche le discariche di Alice Castello, Alice 2, Alice 3, Ciorlucca e Portaluppi.

Si segnala anche la presenza della vasta area estrattiva di Cavaglià, Tronzano Vercellese e Santhià.

Nell'immagine di seguito si illustra la localizzazione della località Gerbido (Figura 1) e del contesto più dettagliato in cui dovrebbe sorgere l'impianto (Figura 2).

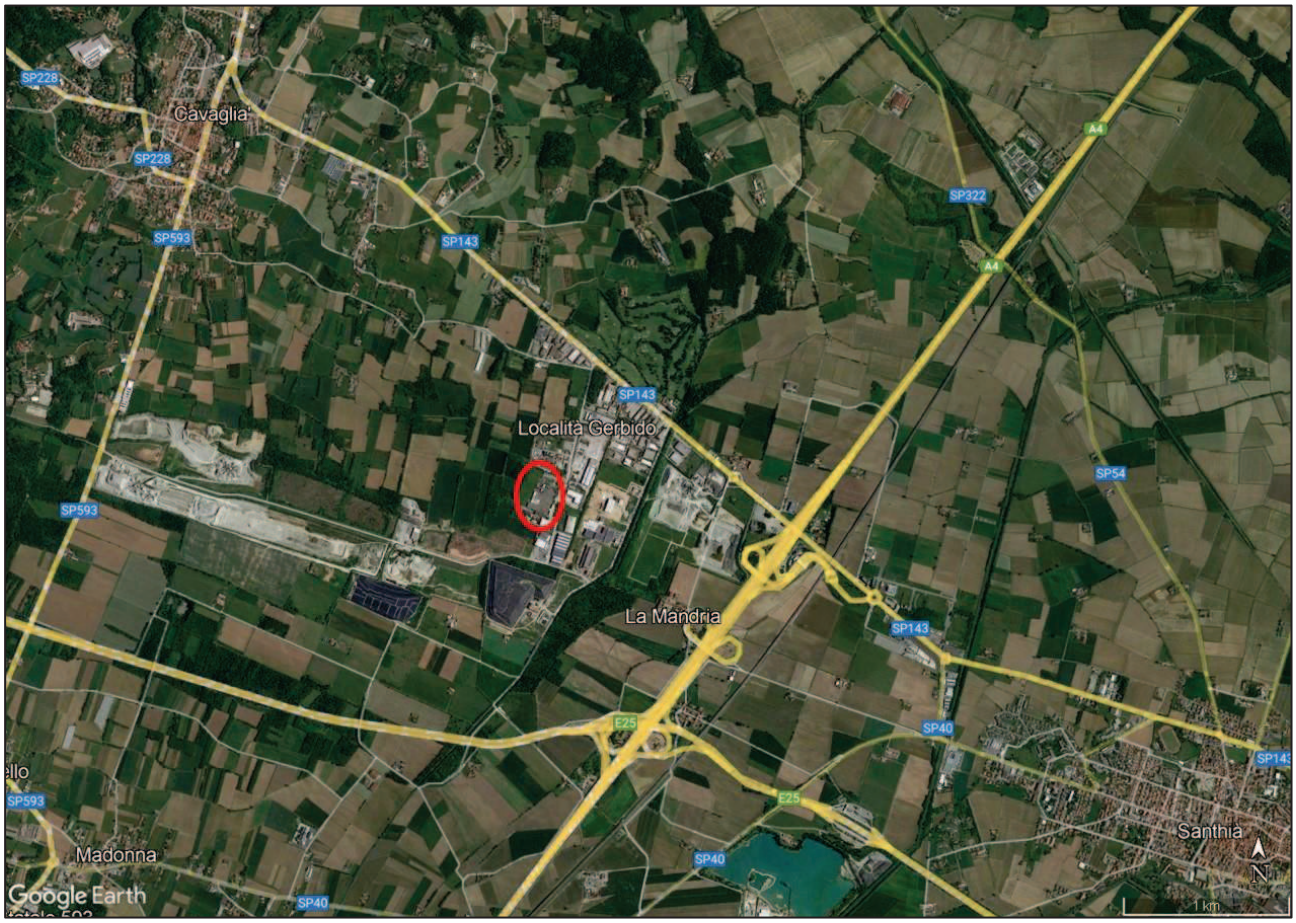

Figura 1 Localizzazione area di progetto (Fonte: elaborazione TERRA su base Google Earth)

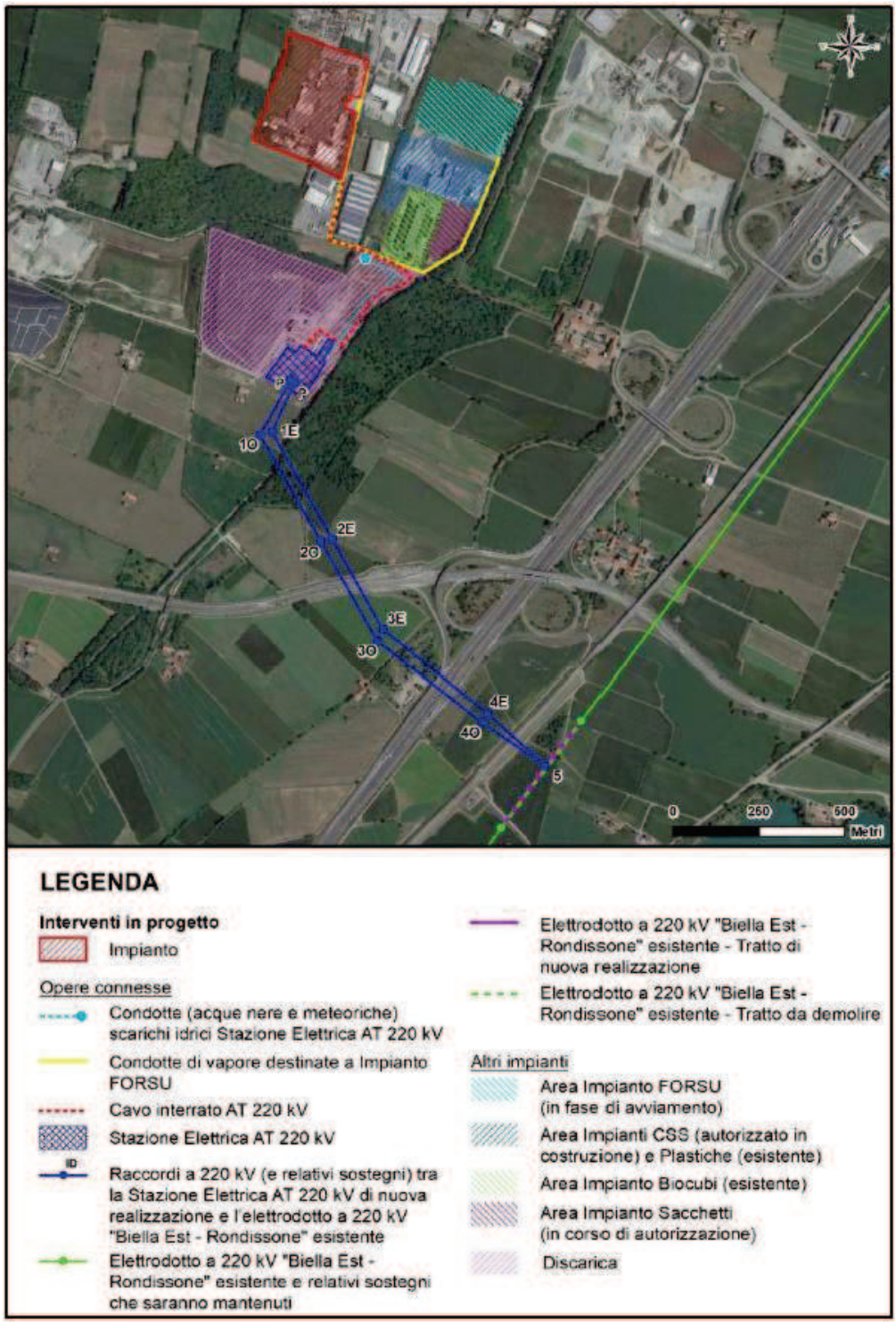

Figura 2 Inquadramento dell'area con la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti esistenti/autorizzati nelle vicinanze del sito e dell'impianto oggetto della presente valutazione (Fonte: CAVP09O10000PET050010100 - Rel Tec Prog).

L'impianto ha una potenza termica di combustione di 110 MWt al massimo carico termico continuo (CMC) e sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale/artigianale/commerciale, ivi inclusi rifiuti confezionati, fanghi da depurazione di acque reflue, per una quantità di rifiuti totale pari a circa 278.000 t/anno, e aventi un potere calorifico inferiore (PCI) variabile tra 9.200 kJ/kg e 18.000 kJ/kg.

In sintesi, il progetto prevede la realizzazione di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi costituito da una linea di combustione (da 110 MWt al CMC), dalla relativa linea di depurazione fumi e da una turbina a vapore a condensazione in grado di generare, al massimo carico termico continuo e in assenza di cessione di calore all'impianto essiccamento fanghi (parte integrante del progetto), all'impianto FORSU esistente di A2A Ambiente in area prossima a quella di progetto e ad ulteriore utenza esterna al sito (di tipo industriale), una potenza elettrica lorda di circa 31,4 MWe;
- un impianto di essiccamento fanghi costituito da n. 2 essiccatori aventi una capacità evaporante complessiva pari a circa 6 ton/h di acqua; considerando fanghi in ingresso con contenuto di secco variabile nell'intervallo 18 - 25 % tale capacità evaporante corrisponde ad una portata di fanghi in ingresso all'impianto di essiccamento pari a circa 9,6 t/h per un quantitativo totale annuo di circa 84.000 t/anno (corrispondenti alla disponibilità massima di impianto). In funzione del contenuto di secco in ingresso, il quantitativo atteso di fanghi essiccati in uscita dall'impianto di essiccamento sarà variabile nel range 26.000 - 32.000 ton/anno con contenuto di secco variabile nel range 60 – 75 %. Il quantitativo atteso di fanghi essiccati alimentati all'impianto di combustione sarà pertanto variabile nel range 26.000 - 32.000 ton/anno (tale quantitativo è ricompreso nelle 278.000 t/anno;
- una sottostazione elettrica interna all'impianto che sarà collegata per mezzo di un nuovo collegamento in cavo interrato a 220 kV ad una Stazione Elettrica (SE) in AT – 220 kV di nuova realizzazione ed esterna all'area di impianto, ubicata in prossimità delle discariche esistenti di A2A Ambiente e ASRAB;
- nuovi raccordi in entra – esce a 220 kV tra la Stazione Elettrica (SE) AT – 220 kV e relativi sostegni e l'elettrodotto in AT a 220kV in doppia terna esistente "Biella est - Rondissone";
- apertura di una delle due terne dell'elettrodotto aereo "Biella est - Rondissone", per il collegamento dei nuovi raccordi di cui al punto precedente;
- nuovo collegamento per la cessione di calore all'impianto FORSU mediante condotte interrate.

Completano il progetto la demolizione dei fabbricati esistenti dello Stabilimento ex Zincocelere, presenti nel sito individuato per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica.

Nella figura seguente viene riportato un estratto planimetrico dell'installazione di progetto.

Figura 3 Planimetria generale di intervento (Tav. 6).

2 ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

La ricostruzione dello stato dei luoghi prospettata dalla proponente nello studio di impatto ambientale (d'ora in avanti SIA) e, tra gli altri elaborati, nella "*relazione di compatibilità urbanistica*", è in parte erronea.

A2A Ambiente ha infatti rappresentato l'area di progetto *sic et simpliciter* come "industriale" e priva di ogni pregio, quando nei paraggi si trovano elementi significativi di biodiversità ambientale (il sito UNESCO del lago di Viverone) con valori paesistici di primaria rilevanza (la Serra morenica di Ivrea) e attraversata da due itinerari noti a livello internazionale, come la via Francigena e il cammino d'Oropa.

Dal punto di vista giacimentologico, per effetto delle dinamiche sotterranee di scorrimento, la falda posta in corrispondenza del sito di progetto è strettamente collegata a numerosi pozzi, anche ad uso idropotabile, collocati nelle immediate vicinanze.

Il territorio è immerso in un delicato sistema idrologico connesso direttamente con la falda acquifera, e per questo tutelato dal PTA al fine di "*mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*", così come previsto dall'art. 94 c. 1 D. lgs 152/2006 (sul punto v. più diffusamente *infra* a proposito della D.G.R. 2.2.2018 n. 12-6441, con la quale l'intera zona è stata classificata come area di ricarica della falda).

Non è un caso che nelle vicinanze si siano sviluppate coltivazioni di riso di eccellenza note a livello internazionale, tanto che nel 2007 la Commissione europea ha inserito il "*riso di Baraggia biellese e vercellese*" nel registro delle DOC mentre, con D.M. 15 novembre 2007, è stato creato e riconosciuto il Consorzio di tutela della DOP omonima.

Quanto alla località Gerbido, vi si trovano anche attività artigianali e un campo da golf, oltre ad alcune abitazioni costruite a suo tempo come complementari alle attività produttive od artigianali.

Due di queste sono collocate a poche decine di metri dall'area di impianto, essendo separate da essa soltanto dalla via Abate Bertone.

Si noti che, in proposito la proponente nella relazione di compatibilità urbanistica, alla pag. 13, ne aveva individuato una soltanto "*ad una distanza < di 150 ml dal confine dell'area di intervento*" ed è una "*abitazione a servizio dell'attività produttiva, un'eccezione rispetto al tessuto industriale e produttivo tipico della località Gerbido*".

In realtà, le abitazioni si trovano a poche decine di metri dall'area di progetto e non sono più poste a servizio di alcuna attività produttiva.

Per fortuna l'area medesima è facilmente raggiungibile dall'esterno, ciò che ha consentito di raccogliere documentazione fotografica e satellitare grazie al software *Google Earth* (arricchito da immagini "*street view*") che fuga definitivamente ogni dubbio sul reale stato dei luoghi.

133 Via Abate Bertono
Esci da Street View
© 2023 Google
Google Earth
Data di acquisizione delle immagini: 10/2022 45°23'01.91"N 8°07'17.04"E elev 225 m alt 228 m

Misura la distanza tra due punti sul suolo
Lunghezza mappa: 9,38 Metri
Lunghezza terreno: 9,38
Direzione: 103,62 gradi
Navigazione con il mouse
Salva
Cancella
Google Earth

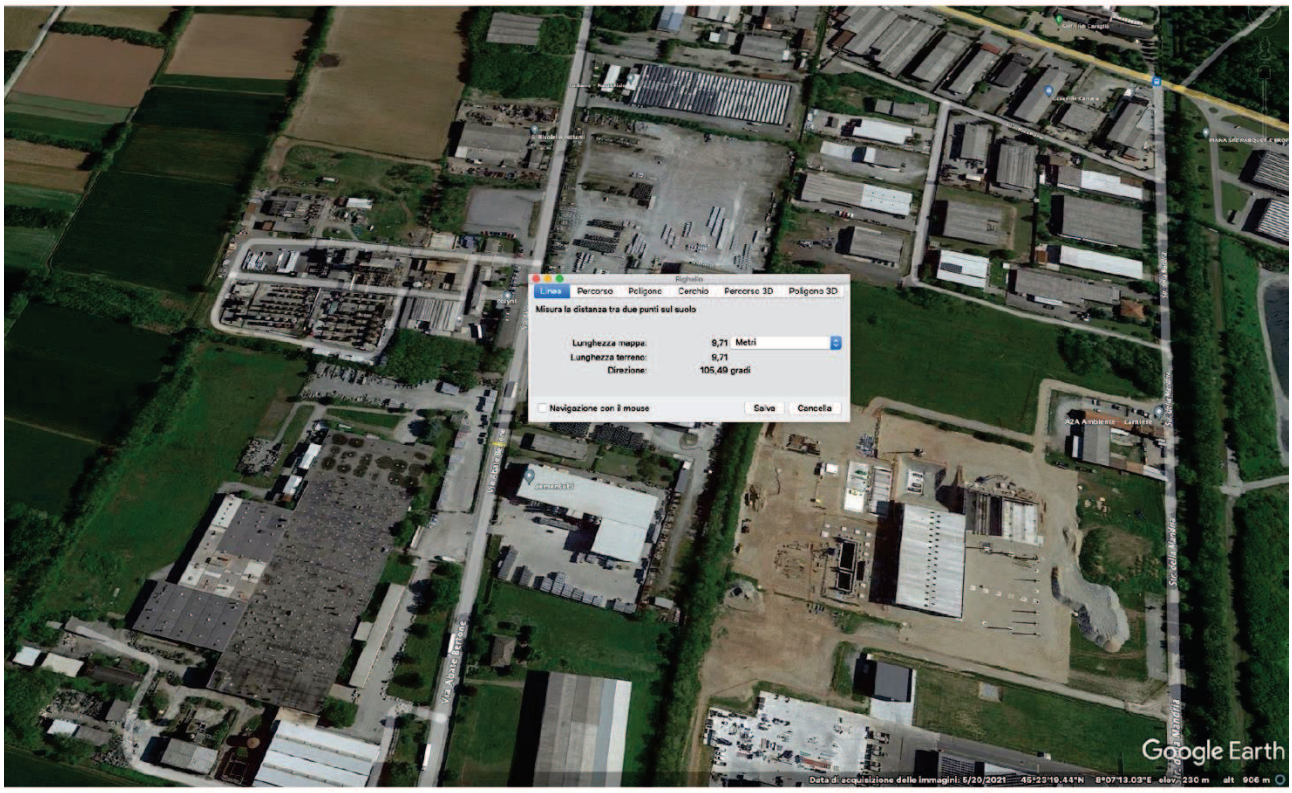

Con la precisazione che le predette abitazioni non sono le uniche.

Come dimostrato nella documentazione fotografica che segue, in loc. Gerbido, nel raggio di 500 metri dall'area di impianto, sono presenti altre abitazioni.

Google Earth

Google Earth Pro
Righello
Linea
Percorso
Poligono
Cerchio
Percorso 3D
Poligono 3D
Misura la distanza tra due punti sul suolo
Lunghezza mappa: 448,91 Metri
Lunghezza terreno: 448,96
Direzione: 85,66 gradi
Navigazione con il mouse
Salva
Cancella
Google Earth

Google Earth

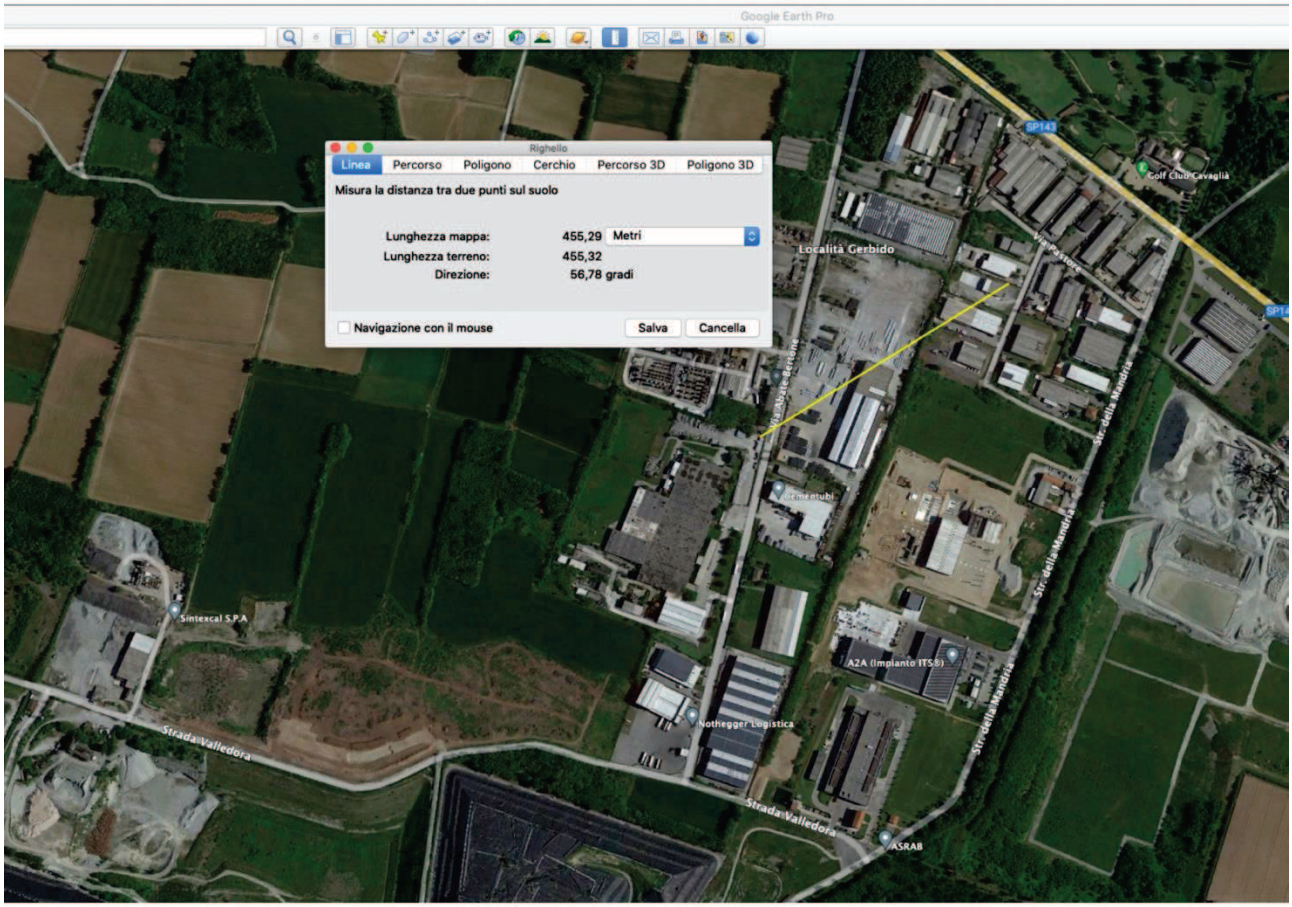
Google Earth Pro
Righello
Linea
Percorso
Poligono
Cerchio
Percorso 3D
Poligono 3D
Misura la distanza tra due punti sul suolo
Lunghezza mappa: 455,29 Metri
Lunghezza terreno: 455,32
Direzione: 56,78 gradi
Navigazione con il mouse
Salva
Cancella
SP143
Golf Club Cavaglià
Località Gerbido
Sintexcal S.P.A
A2A (impianto ITS®)
Nothegger Logistica
Strada Valledora
ASRAB

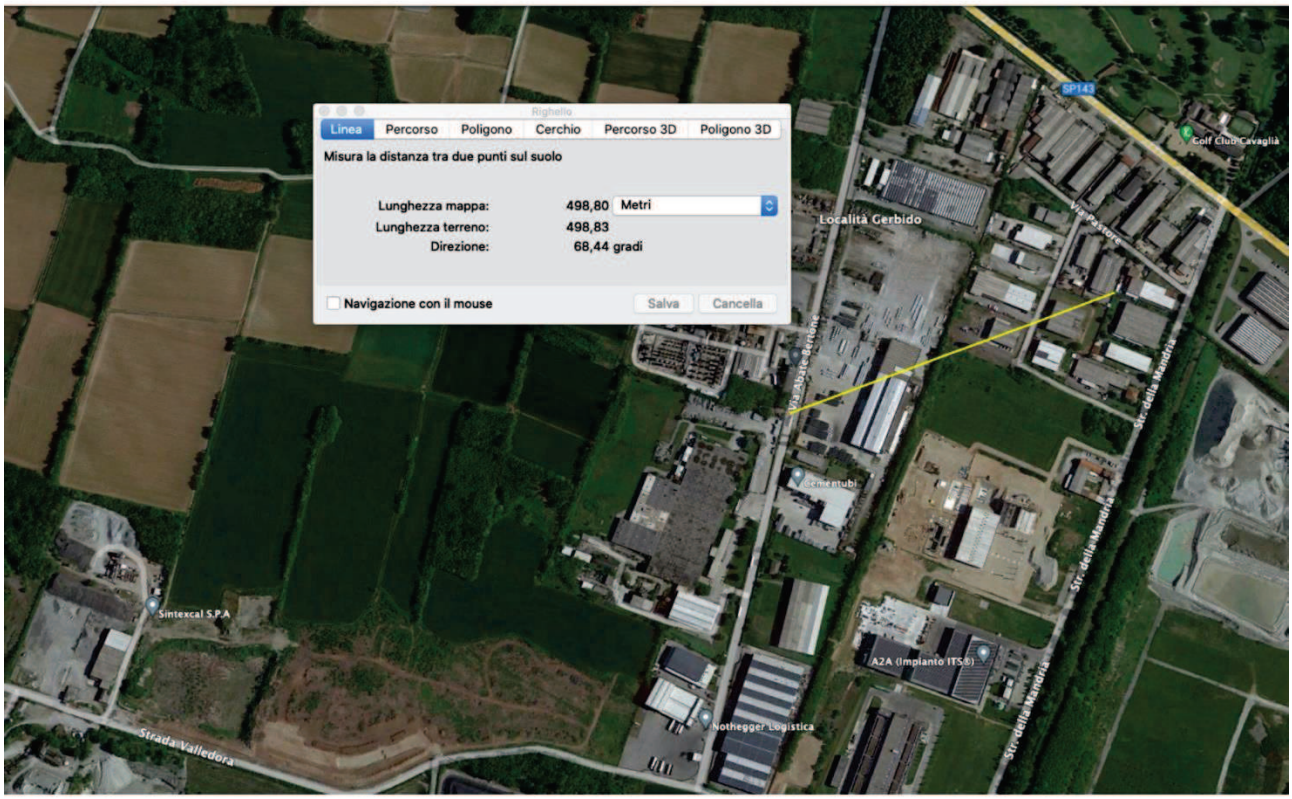
Righello
Linea
Percorso
Poligono
Cerchio
Percorso 3D
Poligono 3D
Misura la distanza tra due punti sul suolo
Lunghezza mappa: 498,80 Metri
Lunghezza terreno: 498,83
Direzione: 68,44 gradi
Navigazione con il mouse
Salva
Cancella
SP143
Golf Club Cavaglià
Località Gerbido
Via Pastore
Str. della Mandria
Cementubi
Sintexcal S.P.A
A2A (Impianto ITS®)
Nothegger Logistica
Strada Valledora

Esci da Street View
Google Earth

Lungo la strada provinciale 143 che conduce a Cavaglià sono presenti abitazioni collocate al di sopra di negozi e attività commerciali di vario tipo (officina meccanica; manifatturiere, etc.).

Quella che segue è invece la palestra-beauty center, nella quale quotidianamente svolgono attività sportiva e ricreativa decine di persone.

Immediatamente di fronte alla predetta palestra vi è l'"*UNA Golf Hotel Cavaglià*", resort di lusso con 37 camere, 4 sale meeting, terrazza nelle quale sono sovente organizzati banchetti per 250 persone, ristorante, piscina e percorso golf a 18 buche nel quale sono organizzate importanti competizioni, tra cui i campionati nazionali baby under 12.

Golf club che vede un'affluenza stimata di clienti di circa 20000 persone/anno.

Quella che segue infine è una abitazione collocata proprio al di sopra di una attività produttiva sita in via Abate Bertone, a circa 350 metri dall'area di impianto.

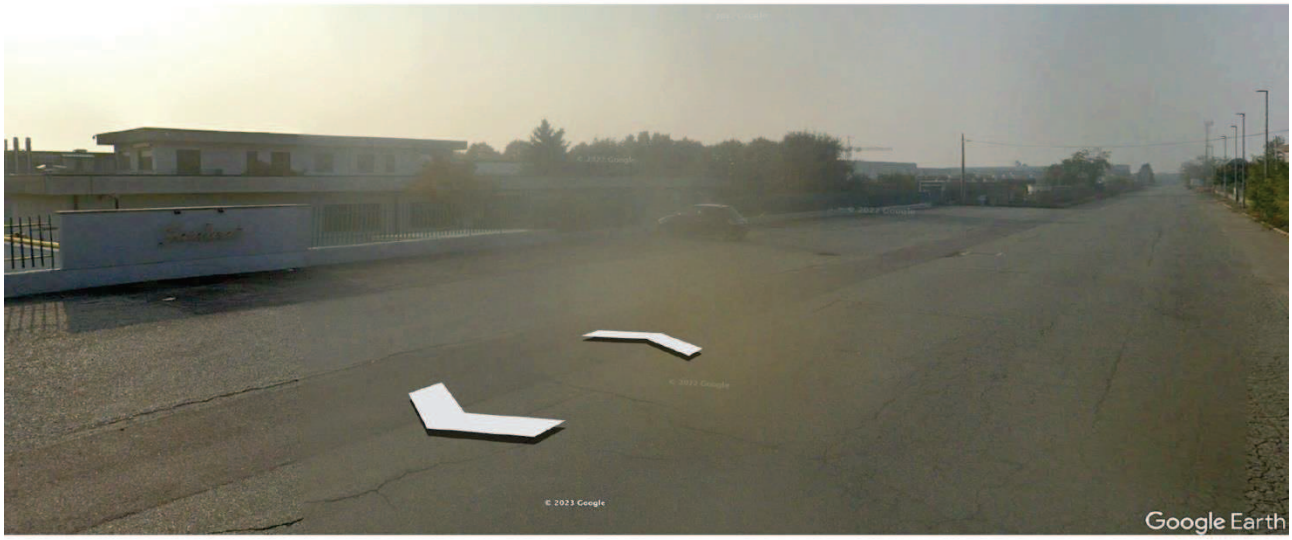

Sono parte integrante della loc. Gerbido, Cascine di grande valore, dal punto di vista storico culturale, in perfette condizioni e integralmente abitate.

Tra le tante, si ricorda la Cascina La Ridotta, nella quale vivono stabilmente alcuni nuclei familiari.

La Cascina La Mandria, collocata a circa 600 metri dall'area di impianto, nella quale abitano stabilmente almeno 5 nuclei familiari per un totale, ad oggi, di 21 persone.

Il PRG del Comune di Santhià classifica la cascina La Mandria (nella quale sono presenti anche pozzi ad uso potabile) come insediamento urbanistico storico-architettonico, mentre il piano territoriale della Provincia di Vercelli (PTP) lo individua come "*bene architettonico civile*", tutelato ai sensi dell'art. 2.14 del piano medesimo quale "*bene culturale isolato*".

La Cascina La Mandria non è peraltro servita dall'acquedotto, e provvede all'approvvigionamento idrico grazie ai pozzi che sono ivi presenti.

A proposito dei pozzi, diversamente da quanto affermato dalla proponente, oltre a quelli presenti nella Cascina La Mandria ve ne sono alcune decine nell'immediato intorno dell'area di impianto.

Nel raggio di 2-3 chilometri, sono poi presenti i centri abitati di Cavaglià, Santhià e Alice Castello, con tutti i relativi insediamenti.

È solo grazie alla sistematica omessa rilevazione delle abitazioni e degli altri recettori sensibili presenti nell'area che la proponente ha potuto affermare l'assenza di criteri escludenti o penalizzanti derivanti da provvedimenti normativi comunitari, nazionali, regionali e provinciali.

Un'attenta analisi dell'area di impianto dimostra infatti la presenza di numeri recettori sensibili, fattori escludenti e fattori penalizzanti non rilevati dalla proponente, di seguito sinteticamente richiamati.

Oltre alle già richiamate aree residenziali e nuclei abitati, esiste un corso d'acqua che si trova a poche decine di metri dall'area di progetto, da ritenersi estesa anche alla stazione elettrica, qualificata come area o ambito "B" negli elaborati di progetto.

Per la precisione, il corso d'acqua in questione è il Navilotto d'Ivrea (per il tratto dal Comune di Alice Castello alla Cascina Picchetta, definito Navilotto Mandria); trattasi di canale irriguo individuato dal PRG di Santhià come tutelato dall'art. 29 Legge Regionale 56/77 e dal Regio Decreto n.368/1904. Il piano paesaggistico regionale cita il canale come 'SS36' (SS36 Presenza stratificata di sistemi irrigui - art. 25, c. 2, lett. c) relativi al Patrimonio rurale storico. *Cfr.* elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, pag. 145).

Lo stesso Navilotto della Mandria viene anche citato come 'SC5' (Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali relativi alle relazioni visive tra insediamento e contesto art. 31; *cfr.* elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, pag. 245).

Sono inoltre presenti nel sito aree con presenza di beni storici, artistici, archeologici, paleontologici di cui alla l. 1089/1939 (fattore escludente); trattasi: *a)* delle cascine (sopra dette) presenti nelle immediate vicinanze dell'area di impianto, alcune delle quali (tra cui l'intero nucleo abitato de La Mandria) sono tutelate come beni storico/artistici (architetture rurali); b) di un sito archeologico posto a circa 600 metri dall'area di progetto, censito nel Piano territoriale di Vercelli e nel PRG di Santhià.

Esistono due strade ad uso pubblico di interesse locale poste al confine con l'area di progetto (via Abate Bertone e Strada della Mandria), con riferimento alle quali non è stata osservata la fascia di rispetto dalle infrastrutture di cui ai D.L. 285/82; D.M. 1404/68; DPR 753/80 che prevedono, per le strade di interesse locale, una fascia di rispetto 20 metri (fattore escludente).

L'area è classificata in classe di vulnerabilità elevata (art. 4.3. PTP), ciò che integra il criterio escludente della vulnerabilità idrogeologica.

Sotto altro profilo, occorre considerare che tutti gli immobili sopra passati in rassegna – ignorati dalla proponente - integrano perfettamente la definizione di "recettore sensibile" data dalla decisione di esecuzione UE 2019/2020 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti, a mente della quale deve ritenersi recettore sensibile ogni "*Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio:*

Zone residenziali;

Zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di cura)".

Come si è visto sopra, nell'area immediatamente circostante l'area di progetto (a partire da pochi metri) sono presenti decine di immobili che integrano perfettamente la predetta definizione di recettore sensibile (definizione particolarmente degna di nota per quanto qui interessa, essendo inserita in un documento contenente le più recenti BAT per gli impianti di incenerimento di rifiuti).

3 MANIFESTA INCOERENZA DEL PROGETTO CON LE DESTINAZIONI D'USO PREVISTE DAL PRG VIGENTE E DALLA VARIANTE AL PRG ADOTTATA NELL'APRILE 2021 OLTRE CHE CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

3.1 SULLE PROPOSTE DI VARIANTE DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE AL PRG ADOTTATA

L'art. 17 bis co. 15 bis della L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977 prevede che gli aspetti urbanistici e ambientali della variante derivante da espressa previsione di legge siano valutati nel procedimento di approvazione del relativo progetto.

I numerosi dubbi interpretativi generati dalla predetta disposizione sono stati chiariti dalla Circolare 8 novembre 2016 n. 4/AMB del Presidente della Giunta Regionale, anche sulla base della giurisprudenza del TAR per il Piemonte formatasi sull'argomento.

In particolare, nella circolare si precisa che:

- il *favor* di cui godono le opere per le quali la variante urbanistica è stata espressamente prevista da una norma di legge, non comporta che: "*le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente)*";
- le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non possono "*azzerare le scelte programmatorie degli enti locali*", che devono "*essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata*".

Quanto al soggetto legittimato alla valutazione dei citati aspetti urbanistici ed ambientali, nell'ambito della conferenza dei servizi approvativa dei progetti delle opere la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, la circolare al par. 2 afferma in modo inequivocabile che "*la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza <u>è il solo Comune</u>, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977*".

Precisato che il Comune è l'unico soggetto legittimato a pronunciarsi in conferenza sugli aspetti urbanistici e ambientali della variante, la Circolare aggiunge - al par. 3 - che in sede di conferenza sarà necessario acquisire "*<u>l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla</u>*

fattibilità della variante" e che il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà concludersi favorevolmente soltanto all'esito dell'accertata "*coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione*", dopo aver riposto "*particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico*" (*ib.*).

Venendo al caso di specie, rinviando ogni ulteriore dettagliata deduzione alla sede deputata ad accogliere i rilievi del Comune di Cavaglià, *i.e.* la conferenza dei servizi che seguirà l'inchiesta pubblica, occorre contestare fin d'ora la manifesta contraddittorietà tra i documenti relativi all'istanza di variante urbanistica depositati dalla proponente nel novembre 2022 e quelli integrativi depositati nel marzo 2023.

Nel documento titolato "*istanza di variante al PRG*" del novembre 2022:

- a proposito del PRGC vigente, dato atto che l'area di progetto è classificata in parte come area AIR (aree artigianali e industriali di riordino da attrezzare per cui esiste un PEC – piano urbanistico convenzionato di libera iniziativa), SP (attrezzature pubbliche e di uso pubblico e, nello specifico, parcheggio) e NIP (aree per nuovi impianti produttivi), la proponente richiede per l'ambito "A", relativo all'area destinata ad accogliere il termovalorizzatore, la modifica della destinazione d'uso da NIP ad AIR, la rettifica del perimetro dell'area destinata a SP e la modifica dei parametri edilizi relativi alle altezze mentre, per l'ambito "B", destinato ad accogliere la stazione elettrica, la modifica della destinazione d'uso da "*aree agricole*" a "*Cave*";
- a proposito del PRGC adottato, quanto all'ambito A, dato atto della presenza, oltre alle aree SP e NIP, anche di un'area PIP, A2A propone la modifica della destinazione d'uso dell'area qualificata come NIP in PIP, la rettifica del perimetro dell'area destinata a SP e la e la modifica dei parametri edilizi relativi alle altezze mentre. Avuto riguardo all'ambito B, caratterizzato dalla presenza delle destinazioni d'uso AIU (aree per impianti urbani) e AA (aree per usi agricoli), nel documento del novembre 2022 non viene formulata alcuna proposta di variante, nonostante la manifesta incompatibilità dell'opera progettata con le predette destinazioni d'uso.

Nel documento del marzo 2023 titolato "istanza di variante al PRGC vigente e al PRGC adottato – NTA – proposta di variante":

- per l'ambito A, a proposito sia del PRGC vigente che del PRGC adottato, A2A sembra proporre una variante consistente nella sola modifica dei parametri edilizi relativi alle altezze (nonostante l'incompatibilità dell'opera con le destinazioni urbanistiche esistenti);
- per l'ambito B, A2A afferma non essere previste proposte di modifiche (nonostante, ancora una volta, l'incompatibilità con le destinazioni esistenti).

Come dato vedere, da una parte si registra una manifesta contraddittorietà tra i due documenti (novembre 2022 e marzo 2023), che non consente di conoscere quale sia l'effettiva proposta di variante formulata dalla proponente, dall'altra non si propone alcuna variante per destinazioni d'uso che rimangono incompatibili con l'opera progettata, che per ciò solo non potrà dunque essere realizzata.

Quanto all'unica proposta di variante avanzata nella relazione del marzo 2023 (parametri edilizi relativi alle altezze), occorre contestarne la manifesta inammissibilità.

La proponente parte, infatti, dall'erroneo assunto secondo cui l'opera sarebbe compatibile con le destinazioni AIR e NIP.

In realtà, **il progetto non è affatto compatibile con le previsioni di cui all'art. 3.3.1. delle NTA del PRG vigente, né con quelle di cui all'art. 3.3.2. co. 2 (che rimandano al punto 3.3.1.) riguardanti le AIR.**

Ciò, per un triplice ordine di motivi:

1 per caratteristiche costruttive e dimensionali, completamente fuori scala, l'opera è manifestamente incompatibile con le caratteristiche proprie delle destinazioni d'uso indicate negli artt. 3.3.1. e 3.3.2., dalle quali emerge la destinazione dell'area ad attività produttive ed artigianali **compatibili con quelle esistenti**, neanche paragonabili per tipologia e dimensioni con quella di cui si discute;

2 le destinazioni "proprie" indicate nel punto 2 dell'art. 3.3.1. (richiamate anche nel punto 3.3.2.) sono soltanto quelle riguardanti impianti per attività "***non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti…***" né è possibile procedere, come richiesto dallo stesso punto 2 per le "*destinazioni in contrasto*" con quelle *proprie*, ricorrere alla procedura finalizzata ad eliminare le cause di nocività e molestia, dal momento che l'opera di cui si tratta è per definizione di legge una industria insalubre di prima classe, essendo iscritta nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^ classe devono essere "*isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni*";

3 a partire **da appena 10 metri dai confini dell'area di progetto, come già precisato, sono presenti abitazioni private oltre ad attività e servizi di vario genere (palestra, bar, albergo, officina meccanica, ristorante) nelle quali risiedono, dimorano, lavorano e si recano quotidianamente centinaia di persone**.

La destinazione d'uso indicata dalla proponente per la variante puntuale al PRG deve dunque ritenersi inammissibile in quanto "*impropria*" e assolutamente incompatibile con le previsioni delle NTA del PRG riguardanti le destinazioni d'uso per le aree AIR e NIP.

Sotto altro profilo rileva quanto previsto dall'art. 3.3.4. del PRG vigente:

> *"Art. 3.3.4 – Attività insalubri*
> *Queste prescrizioni vanno riferite ad attività industriali insalubri rientranti nella 1 CLASSE secondo il D.M. Sanità 05.09.1994 in applicazione dell'art.216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. Del 27.07.1934 e successivamente modificato ed*
> *integrato. Lo svolgimento di tali attività, o comunque di quelle che analogamente*
> *possano causare danno alla salute pubblica, è subordinato all'adozione di determinate cautele tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi, liquami, gas, vapori, rumori, radiazioni ionizzanti e non. È comunque raccomandabile che tali attività non si insedino in zone essenzialmente residenziali.*
> *In particolar modo, l'impianto di trattamento dei rifiuti denominato Polo Tecnologico viene classificato come Industria Insalubre di 1classe, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n 1265, a garanzia del corretto funzionamento dell'impianto ed a tutela di terzi per eventuali molestie che potrebbero derivare dall'insediamento.*
> *Per le attività insalubri può rinnovarsi l'autorizzazione all'esercizio in applicazione dell'art.216 T.U.LL.SS. n 1265/1934 ed in riferimento alle speciali procedure nello stesso previste, qualora sia garantita l'adozione di metodi e di particolari accorgimenti al fine di non creare danno alla salute del vicinato.*
> *Più in particolare all'interno delle zone a prevalente destinazione residenziale e/o miste per servizi pubblici, soprattutto se destinate ad insediamenti scolastici, sanitari e socio-assistenziali, e nelle fasce di territorio immediatamente adiacenti ad esse, per le attività classificate o classificabili come insalubri rientranti nella 1 CLASSE secondo il D.M. Sanità 05.09.1994 (in applicazione all'art.216 T.U.LL.SS. approvato con R.D. N 1265 del 27.07.1934) e per quelle che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque,*
> *rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non, o altro, possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone:*
> - *è consentita la permanenza delle esistenti a condizione che chi le esercita dia dimostrazione che, per l'introduzione di particolari accorgimenti, queste siano compatibili con il tessuto urbano circostante in quanto non recano pericolo, danno o molestia al vicinato;*

Per le nuove industrie insalubri, fatte salve: (le attrezzature agricole

zootecniche, le strutture di allevamento, le aree per allevamenti zootecnici cos come perimetrate nel PRGI Vigente, per le quali valgono le disposizioni normative di cui al punto 5) dell'art.3.5.1 E1 Aree – – Agricole Marginali), qualsiasi sia la zona in cui sarà loro concesso di insediarsi (sia in nuove edificazioni che in fabbricati esistenti), dovranno collocarsi:
◦ ad una distanza superiore di 150,00 mt dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 1^classe.
Comunque, qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'art. 216 del T.U.LL.SS., e previo parere conforme dell'Azienda per i servizi sanitari, delle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere effettivamente definite, per tipologia e dimensioni non in contrasto con il carattere residenziale della zona".

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che il progetto in questione si pone in insanabile contrasto con la previsione di cui al punto 3.4. che precede, non avendo nella documentazione progettuale la proponente dimostrato di avere adottato alcuna cautela a tutela dell'incolumità del vicinato.

Al contrario, come dimostrato in narrativa, sono addirittura presenti nel progetto una lunga serie di carenze sotto il profilo della valutazione degli impatti dell'opera sull'atmosfera e sulla salute.

3.2 ANCORA SULLA VARIANTE AL PRGC ADOTTATA

L'amministrazione Comunale con DCC del 19 aprile del 2021 ha adottato il progetto preliminare della variante strutturale del PRGC ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/1977.

Per quanto riguarda la variante al PRG adottata dal Comune di Cavaglià, la proponente chiede la modifica degli aspetti connessi alle altezze massime ed alle distanze tra i fabbricati, ancora una volta dando per scontato ciò che non è, vale a dire che l'impianto progettato sia intrinsecamente compatibile con le destinazioni d'uso previste per le aree AIR e NIP.

Non solo, come si è visto nel punto che precede, la destinazione d'uso prevista per dette aree nel PRG vigente non è in alcun modo compatibile con l'opera progettata, ma addirittura la variante adottata ha introdotto una serie di "*disposizioni particolari*" che rendono detta incompatibilità ancora più marcata ed evidente.

In particolare, le disposizioni particolari inserite nell'art. 33 prevedono, per le aree NIP, che nella progettazione "*dovranno essere presi in considerazione gli indirizzi e le strategie di azione di cui all'art. 6, nonché, qualora fosse necessario, l'applicazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione paesaggistica di cui all'art. 7*".

Per quanto qui interessa, avuto riguardo agli insediamenti di tipo produttivo – commerciale – terziario, rileva la parte in cui l'art. 6 prevede che:

"Nell'ambito della progettazione delle aree previste dalla pianificazione a carattere produttivo,
commerciale, terziario, in particolar modo per le aree di nuovo impianto sottoposte a strumento urbanistico esecutivo, dovranno essere previsti interventi edilizi che prevedano OBIETTIVI ed AZIONI strategiche come di seguito definito.
Gli OBIETTIVI principali sono:
1_Favorire la sperimentazione di nuovi modelli di insediamenti produttivi che inducano la riqualificazione dei complessi esistenti, la rilocalizzazione degli insediamenti insostenibili per ragioni di sicurezza, ambientali o paesaggistiche.
2_Migliorare l'integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, delle infrastrutture telematiche ed energetiche, delle aree produttive, commerciali e terziarie in occasione di nuova realizzazione, esigenze di ampliamento o ristrutturazione e riuso.

3_Migliorare gli aspetti incisivi sul rapporto con il contesto ambientale di riferimento (mitigazione degli impatti localizzativi e dimensionali, sistemazione dell'intorno degli insediamenti isolati e comunque di quelli limitrofi ad aree rurali, cura della percezione dagli ingressi urbani e definizione di un'immagine identitaria).
Le STRATEGIE DI AZIONE corrispondenti agli obiettivi di cui sopra, sono le seguenti:
1_Controllo dell'irraggiamento e della ventilazione. Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche in base all'orientamento rispetto al sole ed ai venti dominanti.
Dovrà essere valutata la disposizione dei volumi edificati, il trattamento delle facciate e l'utilizzo della vegetazione in relazione al soleggiamento naturale.
Dovrà essere valutata la disposizione dei volumi edificati e la caratterizzazione degli spazi aperti in relazione delle direzioni prevalenti dei venti, con riferimento sia alle correnti calde che a quelle fredde.
2_Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi. Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di costruire e/o prolungare, mantenere la rete a valenza ambientale degli spazi verdi nel territorio edificato.
Dovrà essere previsto l'inserimento di cortine/aree verdi quale:
• strumento di schermatura e riparo dei parcheggi;
• strumento di controllo microclimatico negli spazi aperti, anche in relazione all'utilizzo degli
specifici spazi (aree di sosta, passaggio veloce, pedonali, ecc..);
• strumento di filtro visivo e di barriera al rumore;
• strumento che costituirà, in caso di continuità con aree verdi limitrofe, habitat naturale per
insetti ed animali di piccola taglia.
3_Permeabilità dei suoli. Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da limitare l'apporto idrico e quindi il sovraccarico delle reti centralizzate sotterranee, garantendo un livello di permeabilità del suolo sufficiente (circa il 30% della superficie totale di ciascuna area), prevedendo, ove possibile:
• soluzioni impiantistiche duali per consentire la separazione delle "acque di prima pioggia";
• l'utilizzo di asfalti drenanti, pavimentazioni permeabili e canali vegetali di infiltrazione per le aree
a parcheggio;
• realizzazione di giardini e trincee di infiltrazione, vasche e bacini di raccolta e ritenzione negli
spazi aperti pertinenziali con funzione di filtro tra l'area a parcheggio e le zone di ingresso agli
edifici;
• tetti verdi per le coperture.
Particolare attenzione andrà posta alla pavimentazione delle zone di carico/scarico merci, dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali non permeabili, in relazione ad eventuali rischi di sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti. Le scelte andranno valutate di volta in volta in relazione al progetto paesaggistico di inserimento dell'intervento nel contesto.
4_Gestione dell'acqua come risorsa. Le future realizzazioni dovranno essere progettate e realizzate anche in funzione della gestione efficace della risorsa acqua, perseguita attraverso adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come previsto all'art.146 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero dovranno essere previste reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Dovrà essere previsto il recupero delle acque meteoriche, lavorando sulla chiusura dei cicli delle acque creando una rete tra diversi stabilimenti, che riorganizzi anche la gestione degli spazi aperti.

5_Controllo del comfort termico degli spazi aperti. Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di una gestione efficace del fenomeno delle "isole di calore".
Dovrà essere prestata attenzione all'articolazione della forma insediativa anche in funzione del controllo delle reciproche influenze tra volumi edificati e spazi aperti, con specifico riferimento al controllo dell'irraggiamento solare (diretto ed indiretto) e degli edifici di ombra.
Dovrà essere prestata attenzione alla gerarchizzazione degli spazi aperti anche in funzione della creazione di aree con differenti livelli di comfort termico, in relazione all'utilizzo previsto, attraverso la scelta dei materiali della pavimentazione.
6_Attenzioni ambientali nel recupero dell'esistente. L'idea progettuale alla base dei nuovi interventi deve essere articolata anche a partire dall'esigenza di rapportarsi con l'esistente, allo scopo di ridurre le aree di marginalità.
Dovrà essere prestata attenzione ai sistemi di relazione, articolando una rete di accessibilità e
connessione sia con l'esterno che all'interno del complesso, progettando le relazioni tra spazi aperti e chiusi, la mediazione dei luoghi avrà un ruolo importante in particolar modo in presenza di terziario o commerciale.
Dovrà essere prestata attenzione alle prestazioni dell'involucro edilizio per assicurare il comfort-psicofisico degli utenti e conseguentemente razionalizzare il consumo energetico annuo.
7_Produzione energetica diffusa da fonti rinnovabili. Nella progettazione del costruito e degli spazi aperti importante analizzare le potenzialità dei luoghi per inserire coerentemente i diversi sistemi di produzione di energia, costruendo una rete di integrazione delle diverse fonti energetiche.
Dovrà essere prestata attenzione alla localizzazione degli impianti all'interno degli insediamenti in relazione alle potenzialità ed alle caratteristiche del luogo.
8_Mantenimento e salvaguardia delle visuali. Nella progettazione degli interventi dovrà essere prestata attenzione anche alla riqualificazione paesaggistica locale al fine di migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi.
Nell'ambito della progettazione dei nuovi insediamenti, qualora fosse necessario al mantenimento della percezione visiva, potranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva.
In particolar modo, nella fase di progettazione dell'area, l'individuazione di tali punti dovrà contribuire a guidare l'inserimento nel contesto degli interventi proposti; nella fase di monitoraggio potrà quindi consentire di verificare, in termini oggettivi, le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla qualità scenica del paesaggio e sul livello di organizzazione.
Dovrà essere, infine, previsto l'utilizzo di colorazioni esterne dei nuovi fabbricati produttivi e terziario commerciali (pareti esterne e serramenti, materiali di copertura e recinzioni) con tonalità scure e assimilabili a quelle prevalenti, nelle varie stagioni, nel contesto naturale circostante così come percepibile dalla viabilità principale, da punti e percorsi panoramici.
Relativamente alle porte urbane, ovvero agli ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze.
9_Inserimento paesaggistico. Gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico.
Saranno privilegiate soluzioni progettuali, che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.

Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009".

Sia per quanto riguarda tutti gli obiettivi e le strategie di azione di cui all'art. 6 testé richiamato, che avuto riguardo alle numerose misure di mitigazione previste all'art. 7, al quale si rinvia, è del tutto evidente che per le straordinarie dimensioni che caratterizzano l'opera progettata – come già precisato assolutamente fuori scala, per volumi e altezze -, **non è oggettivamente possibile né migliorare la sua integrazione paesaggistico-ambientale né mitigare gli aspetti incisivi sul rapporto con il contesto ambientale di riferimento, né è possibile sostenere che l'idea progettuale alla base del nuovo intervento sia stata articolata in funzione dell'integrazione con l'esistente, essendo l'impianto completamente avulso dal contesto di riferimento quanto ad abnormità e dismisura delle opere da realizzare**.

E infatti, sia il progetto originario che le integrazioni del marzo 2023 non contengono alcuna misura idonea ad integrare le opere di mitigazione richieste dall'art. 7, se non generiche affermazioni prive di ogni e qualsiasi effettiva possibilità applicativa.

Del resto, non si vede come sia possibile sostenere che un impianto caratterizzato da edifici di altezza superiore a 50 metri e un camino che tocca quasi i 100 metri di altezza possa contribuire alla riqualificazione paesaggistica locale migliorando il valore scenico dei luoghi.

Come il Comune di Cavaglià ha già avuto modo di precisare nel procedimento relativo al precedente progetto proposto da A2A, collocato a 250 metri dall'attuale previsione d'area, "*il limite dell'altezza massima per la pianificazione urbanistica è un elemento fondamentale che permette di programmare anche la "terza dimensione". **Il fattore che disciplina l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti è quindi di elevata importanza al fine di regolare e mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato caratteristiche di omogeneità ed evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti, e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione**. Non è possibile quindi l'accoglimento della stessa in quanto l'eliminazione del limite dell'altezza massima per i nuovi fabbricati produttivi genererebbe **un'edificazione selvaggia senza limiti, creando disordini costruttivi***".

Nello specifico gli obiettivi delineati per la pianificazione urbanistica sono articolati nelle loro molteplici finalità con spunti attuativi quali la tutela dell'ambiente (consumo di suolo e riuso dell'edificato esistente, risparmio energetico, bonifica dei siti inquinati ed altro ancora), la dotazione quantitativa e qualitativa dei servizi, la riqualificazione urbana (periferie, edifici degradati e inutilizzati, beni comuni, emergenza abitativa e sociale), il lavoro (rilancio dell'edilizia, commercio, ecc).

La necessità di un approccio olistico, non frammentario, che consenta di mettere a sistema obiettivi e strategie, viene sottolineata dalla prima delle cosiddette "azioni concrete", ovvero la revisione del Piano Regolatore Generale, lo strumento d'eccellenza deputato al governo organico della Città.

Tale documento, richiamando i profondi mutamenti intervenuti tra il momento della predisposizione ed approvazione del vigente P.R.G. (1999) e l'attuale quadro politico, sociale ed economico, ha determinato le principali linee guida per la revisione del P.R.G. medesimo, tra cui la necessità di "*prevedere strumenti di indirizzo che, senza abbandonare regole e controlli, abbiano caratteri di semplicità, trasparenza e resilienza, che siano in grado di rispondere in tempo reale alle necessità di trasformazione*".

Ottimizzare e privilegiare il riutilizzo degli edifici esistenti, rivedere le previsioni urbanistiche delle aree libere coerentemente con le indicazioni dei piani sovracomunali, risulta funzionale anche alla indispensabile salvaguardia del suolo, che dovrà essere monitorato secondo le norme previste dalla pianificazione sovraordinata e da quella essenzialmente ordinativa come il P.R.G..

La revisione del P.R.G. ha inoltre previsto una adeguata dotazione di servizi, con particolare attenzione alla loro distribuzione territoriale ed alla qualità degli stessi, privilegiando la valorizzazione dell'identità del territorio.

La traduzione degli indirizzi suddetti in strategie ed azioni di pianificazione urbanistica non poteva che avvenire sulla base di una approfondita conoscenza del territorio e del suo contesto, delle condizioni economiche, sociali, demografiche, previa analisi della struttura del Piano vigente e del relativo stato di attuazione.

La pianificazione ha, infatti, l'obiettivo primario ed essenziale di contribuire alla creazione di un territorio che ponga al primo posto il benessere delle cittadine e dei cittadini, anche creando occasioni di sviluppo economico e occupazione, in una prospettiva più vasta rispetto ai confini amministrativi comunali.

Il progetto del nuovo P.R.G. è stato strutturato su assi portanti che individuano strumenti operativi finalizzati a creare le migliori condizioni per rendere la città attrattiva per le attività economiche e per una popolazione giovane, **migliorare le condizioni di vita delle e degli abitanti dal punto di vista ambientale, garantire la sicurezza dei luoghi e valorizzare il patrimonio storico-artistico ed il paesaggio**.

In merito al consumo di suolo, la pianificazione territoriale ha seguito gli indirizzi imposti dai piani sovracomunali in particolare per le aree a vocazione produttiva, e a tale proposito si sottolinea che l'indirizzo primario è stato quello di **non incrementare gli impatti non reversibili**, strategia che si è concretizzata con specifiche linee guida che trovano applicazione nelle Norme di attuazione.

L'obiettivo del nuovo PRGC è stata dunque una pianificazione che definisce con chiarezza i criteri e le regole generali per la trasformazione del territorio costruito, orientandolo alla riqualificazione urbana e al recupero delle aree dismesse, determinando le caratteristiche dell'edificazione, le destinazioni e gli elementi essenziali della trasformazione, demandando agli strumenti esecutivi, ai piani e ai regolamenti di settore le specifiche disposizioni attuative.

Si determina così una chiara individuazione dei diversi livelli normativi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di governare fino al livello di dettaglio le trasformazioni ma anche in grado di adeguarsi alle mutevoli situazioni (normative, tecniche, contingenti) ed esigenze del territorio.

3.3 SUL PIP

La proponente, all'asserito scopo di fornire riscontro alle richieste di integrazione documentale del Comune di Cavaglià, ha elaborato un Piano delle aree per insediamenti produttivi (PIP) che è stato versato in atti unitamente ad una lunga serie di elaborati progettuali tra i quali, come già precisato in narrativa, non sono presenti tuttavia quelli relativi al procedimento di VAS, come espressamente richiesto – tra l'altro – dall'art. 39 co. 8 bis della L.R. Piemonte n. 56/1977.

Per ciò solo il Comune di Cavaglià rinvia ogni valutazione sul PIP al momento in cui la proponente depositerà gli elaborati relativi al procedimento di VAS.

Riservata ogni ulteriore deduzione sul punto in sede di conferenza dei servizi.

Fin d'ora, si contesta in ogni caso la manifesta inammissibilità della proposta di PIP depositata dalla proponente in ragione dei manifesti profili di contrasto con il PRGC vigente e il PRGC adottato illustrati nei punti che precedono, oltre che con gli atti pianificazione sovraordinata che saranno passati in rassegna appresso.

3.4 SULLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

3.4.1 Piano Paesaggistico Regionale

Altra valutazione alla quale deve necessariamente essere sottoposta la variante di cui all'art. 17 bis co. 15 bis L.R. 56/1977 richiesta dalla proponente è quella di compatibilità con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con il Piano paesaggistico regionale (PPR), così come previsto dall'art. 11 co. 5 del Regolamento regionale recante attuazione del PPR di cui al DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R nel quale è richiesto il deposito, da parte del proponente, di una relazione finalizzata a dimostrare la compatibilità con la pianificazione sovraordinata.

La proponente solo in apparenza ha ottemperato al predetto obbligo con la "*Relazione di compatibilità urbanistica*" del novembre 2022 e con la "*Relazione illustrativa situazione urbanistica del Comune*" del marzo 2023 nelle quali in realtà, a proposito della verifica della compatibilità della proposta di variante con la pianificazione sovraordinata, sono state affermate una serie di circostanze e possibili azioni di contenimento degli impatti dell'opera in parte contrastanti con il reale stato dei luoghi e in parte semplicemente irrealizzabili.

Si pensi che, a proposito del PPR, la proponente si limita ad affermare che siccome l'area nella quale si vorrebbe localizzare l'impianto è collocato nelle "insule specializzate", non vi sarebbe alcun ostacolo alla sua realizzazione.

In realtà, gli artt. 37 e 39 delle NTA del PPR rispettivamente dedicati agli insediamenti specialistici organizzati e alle insule specializzate, prevedono che gli impianti di smaltimento dei rifiuti dovranno essere collocati "*in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni*".

Né può la proponente superare ogni criticità connessa al PPR limitandosi ad affermare (sintesi non tecnica) che la localizzazione dell'impianto è coerente con la predetta previsione (quello prescelto sarebbe dunque un sito già compromesso, ciò che non corrisponde al vero) e che comunque il progetto prevede soluzioni progettuali architettoniche mirate al corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto paesaggistico esistente, circostanza questa sostanzialmente impossibile da realizzare se si considera che l'opera (con un camino alto quasi 100 metri), come si è visto, sarà incastonata tra i servizi, gli esercizi commerciali (anche recettivi), le abitazioni e le cascine, nel bel mezzo della piana della Valledora.

La proponente nega addirittura l'esistenza di un'area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (in corrispondenza con l'ambito B del progetto), data dalla presenza di aree boscata, semplicemente affermando che l'area in questione sarebbe stata disboscata, quando il Consiglio di Stato, Sez. I, con l'adunanza di sezione del 18 novembre 2020 ha chiarito che il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone a monte la sussistenza in natura del bosco e che, in tali casi, detta qualificazione può persistere anche qualora nell'area siano stati nel tempo realizzati fabbricati e indipendentemente dalla sopravvenuta parziale rimozione di vegetazione boschiva.

In realtà, diversamente da quanto affermato dalla proponente, parte dell'area destinata ad accogliere l'ambito B dell'opera rimane ancora oggi classificata come vincolata paesaggisticamente *ex lege* per la tutela riservata alle aree boscate, con tutto ciò che ne consegue.

Oltre ed indipendentemente dalla presenza del predetto vincolo paesaggistico puntuale, a rilevare è il fatto che l'area produttiva nella quale è stata richiesta la localizzazione dell'impianto ha un importante valore strategico per lo sviluppo del territorio circostante.

Per questo motivo la variante al piano regolatore ha espressamente previsto, per quest'area, che il recupero e l'insediamento di nuove attività sia rigidamente ancorato ai principi dello sviluppo urbano sostenibile.

La macrozona urbanistica oggetto dell'insediamento è stata cartografata sul progetto preliminare dal nuovo PRGC adottato dal C.C. nell'aprile 2021 (e così confermata sul progetto definitivo a tutto oggi in fase di approvazione in 1^ conferenza di copianificazione) come macrozona per insediamenti produttivi, artigianali e terziari/direzionali in stretta coerenza con il PPR della Regione Piemonte, strumento di pianificazione sovraordinato.

In particolare, il faro che ha orientato la variante al PRG sono state le Norme di attuazione del PPR, nella parte in cui contengono gli indirizzi che l'amministrazione comunale è tenuta a rispettare nella classificazione delle zone territoriali omogenee, di seguito riportati:

a) **integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno**);
b) mitigazione degli impatti delle infrastrutture autostradali e ferroviarie mediante il ripristino delle connessioni da esse intercettate, la riduzione della frammentazione e degli effetti barriera, l'integrazione funzionale degli edifici esistenti destinati all'abbandono perché ricadenti all'interno delle aree di pertinenza delle infrastrutture;
c) incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante;
d) localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, **in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni.**

Indirizzi

Per le aree in oggetto, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:

a) limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;
b) privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;
c) razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;
d) definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.

Direttive

I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie.

In coerenza con quanto previsto, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:

a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;

b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.

Il progetto del nuovo PRG, basandosi su quanto cartografato e normato, si è conformato alle NTA del PPR prevedendo per l'area in questione la possibilità di insediamento di attività produttive nel rispetto dei seguenti punti:

Obiettivi:

- punto a) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).

Tale punto è stato recepito dal nuovo PRG in quanto sia la cartografia che le Norme di attuazione hanno implementato i parametri sopra indicati, come segue:

- **LOCALIZZATIVI E DIMENSIONALI**
  La scelta di classificare l'area in oggetto come produttiva deriva dal fatto che nel caso di nuovi insediamenti gli edifici sia nelle dimensioni di superficie che di altezza (specificati dalle schede delle N.T.A che normano tali aree e precisamente dagli artt. 31-32-33) devono avere caratteristiche tali da omogeneizzare l'intorno circostante costituito in prevalenza da edifici con tali caratteristiche;
- **COSTRUTTIVE E DI SISTEMAZIONE DELL'INTORNO**
  L'amministrazione comunale ha inserito tale area proprio per creare un tessuto edilizio circostante del tutto omogeneo e organico; viene data la possibilità edificatoria nel rispetto dell'organicità e dell'integrazione con il contesto circostante (così come è avvenuto del resto per i precedenti progetti proposti dalla stessa proponente nell'area).

- punto b) privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati.

Nella variante al PRGC sono stati previsti P.I.P (Piani per gli insediamenti produttivi) proprio allo scopo di favorire il recupero delle infrastrutture e degli edifici dismessi.

- punto c) incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante.

Non si ritiene che l'area di cui si tratta, a vocazione mista prettamente terziaria direzionale e produttiva, nella quale sono peraltro presenti numerose abitazioni e servizi, collocata in un territorio come quello del Comune di Cavaglià per la maggior parte a vocazione agricola oltre che turistica e caratterizzato da insediamenti residenziali o produttivi di dimensioni ridotta, si possa inserire un edificio come quello in progetto con caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive oggettivamente fuori dal comune e del tutto avulso dal contesto.

- punto d: localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni.

Quanto precede significa che un progetto di riqualificazione come quello richiesto non si riferisce solo all'area interessata dal progetto ma ad una progettazione riferita all'intero contesto di insediamento intendendo un "pacchetto" di azioni che mirano a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio preesistente, con interventi destinati a migliorare la qualità del territorio e la qualità di vita dei cittadini, diventando anch'esso opportunità di riqualificazione dell'area di influenza.

Non è possibile sostenere che ciò sia avvenuto nel caso di specie; un impianto di questa natura comporta infatti impatti e disagi ambientali – peraltro mai valutati nella documentazione progettuale - che si pongono in direzione diametralmente opposta rispetto a quella testé indicata.

3.4.2 Piano Territoriale Provinciale

Quanto al Piano Territoriale della Provincia di Biella, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 90- 34130 del 17/10/2006 (così come variato nel 2010), questo contiene le tavole di piano, suddivise in CTP "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" e "IGT "Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio", e le norme di attuazione.

Come confermato dalla stessa proponente, dalla consultazione della tavola IGT-U "*Politiche per l'assetto urbanistico e infrastrutturale*" emerge che l'area di impianto e le opere connesse ricadono in Area Produttiva di Interesse Sovracomunale (art.3.4) individuata come Polo Funzionale (art.3.6) e parzialmente in aree a prevalente matrice produttiva.

L'art. 3.6 "*Poli Funzionali*" delle NTA del PTP, al comma 6, dispone che l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione dei seguenti elementi territoriali e ambientali sensibili, tra i quali per quanto qui interessa rilevano:

- "*aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani);*
- *aree a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali;*
- *aree a distanza inferiore ai 200 metri dai punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile;*
- *zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE*".

Quanto agli impianti di recupero rifiuti, l'art. 3.6. co. 9 prevede che la loro realizzazione è "*consentita esclusivamente all'interno delle aree destinate alle attività produttive privilegiando a tal fine il riutilizzo di aree dismesse*", fatte comunque salve le limitazioni previste dal documento per l'individuazione delle zone idonee e non idonee, in assenza del quale si applica quanto previsto, sul punto, dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Anche in questo caso le disposizioni del PTP testé richiamate sono manifestamente violate dal progetto che ci impegna, collocato a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali e a 200 metri dai punti di approvvigionamento.

Ad ulteriore dimostrazione della qualità dei prodotti agricoli coltivati nell'area, si consideri che il Comune di Cavaglià ha istituito il marchio definito "*Denominazione Comunale di Cavaglià*" proprio allo scopo di valorizzare le produzioni agro-alimentari dell'area, di particolare pregio; ad appena 1 km dall'area di progetto, è collocata inoltre la già richiamata area DOP del Riso di Baraggia.

La proponente ha inoltre completamente ignorato le previsioni del PTP mirate alla predisposizione di un progetto di riqualificazione urbana e infrastrutturazione sostenibile (PRUIS) per la Valledora (art. 6.1. delle NTA, punto 8), allo scopo di ottenere una riqualificazione urbanistica e ambientale dell'intera area per il riequilibrio delle risorse naturali e ambientali.

A nulla rileva il fatto che tale progetto di riqualificazione, ad oggi, non sia ancora stato attuato; ciò che conta è infatti la *ratio* della previsione contenuta nel PTP e il riconoscimento, per l'area della Valledora, della necessità di procedere ad una riqualificazione mirata in ragione delle straordinarie caratteristiche di pregio e fragilità che la connotano.

Anche di tutto quanto precede la proponente non ha minimamente tenuto conto nel valutare la compatibilità dell'opera progettata con la pianificazione sovraordinata.

3.4.3 Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti e Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. 2.2.2018 n. 12_6441)

Di nessun aiuto, per la proponente, è l'affermazione contenuta alla pag. 33 della "*Relazione illustrativa situazione urbanistica del Comune*" del marzo 2023 di accompagnamento all'istanza di variante, secondo cui fino a che la Provincia di Biella non predisporrà il documento per l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, le disposizioni di cui all'art. 3.6. delle NTA del PTP non sarebbero applicabili, rilevando soltanto quelle di cui al Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti (approvato con D.C.P. n. 27 del 16.4.1998 e integrato con D.G.P. n. 427 del 14.10.2003).

Al par. 9.4. di detto piano, contenente "*criteri di ammissibilità dei siti per impianti di termodistruzione e per impianti di recupero energetico alimentati con frazioni combustibili derivati da rifiuti*", si prevede infatti che l'impianto non deve comportare "*un incremento dei carichi ambientali tale da danneggiare la qualità dell'aria e delle altre componenti ambientali*", non deve determinare, "*sulla base di specifica analisi di rischio, un apprezzabile aumento del rischio per la salute umana*" e deve essere localizzato in aree che:

- "*minimizzano la popolazione esposta ai loro effetti ambientali, con particolare riferimento alla ricaduta di inquinanti aero-dispersi;*
- *consentono di massimizzare i recuperi energetici, garantendo una effettiva sostituzione locale di emissioni atmosferiche altrimenti generate per la produzione di energia, con l'obbiettivo di garantire tendenzialmente un bilancio positivo in termini di emissioni globali*".

Quanto ai fattori escludenti, il Programma provinciale prevede che gli impianti **non** devono ricadere in (si riportano i fattori rilevanti per il progetto di cui si tratta):

- "*aree esterne a quelle con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnologici;*
- *aree con presenza di insediamenti residenziali, non costituite da case sparse, a distanza inferiore a 200 metri;*
- *aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabili (200 m o altra dimensione definita in base ad analisi di rischio idrogeologico), ai sensi del DPR 236/88;*
- *aree collocate a distanza inferiore a 150 m da fiumi e a 300 m da mare e laghi;*
- *aree sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 431/85, L. 1497/39)*".

Quanto ai fattori penalizzanti rilevano i seguenti:

- "*la presenza di insediamenti residenziali non costituiti da case sparse nell'area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi (*nel caso di specie gli inquinanti ricadranno su numerosi insediamenti residenziali che circondano l'area di impianto)*;*
- *la presenza di aree agricole di pregio nell'area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi;*
- *la presenza di colture destinate all'alimentazione umana ed animale, nonché di allevamenti nell'area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi*" (la loc. Gerbido è letteralmente circondata da coltivazioni agricole, come sopra precisato, e da numerosi allevamenti).

Specularmente alla presenza di fattori escludenti e penalizzanti, nessuno dei seguenti fattori preferenziali previsti dal programma provinciale è presente nel caso di specie:

- "*baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti;*
- *dotazione di infrastrutture;*
- *aree industriali dismesse;*
- *sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali, civili e termoelettriche*".

3.4.4 Piano Regionale dei Rifiuti Speciali

Venendo poi al Piano regionale dei rifiuti speciali (PRRS, approvato con D.C.R. 16.1.2018 n. 253-2215), questo al capitolo 8 – in esplicita applicazione della previsione di cui all'art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 secondo cui le regioni devono privilegiare "*la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento*" - richiama i contenuti della DGR 22.12.1997 n. 223-23692, prevedendo espressamente la necessità di (si riportano i punti rilevanti, per quanto qui interessa):

> "*a) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti* ***in aree industriali e in aree interstiziali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime****;*

*b) **valutare le distanze fra i confini del sito e le zone residenziali e di ricreazione, le strade e le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree industriali, agricole o urbane**;*
*c) individuare l'esistenza di **acque sotterranee e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze**;*
*d) accertare le condizioni geologiche e **idrogeologiche** della zona;*
f) assicurare la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona;
*g) valutare **la posizione del sito nei confronti del bacino di utenza previsto e della viabilità esistente in relazione all'attraversamento di centri abitati da parte del traffico indotto dall'impianto**".*

Le caratteristiche della loc. Gerbido in precedenza passate in rassegna dimostrano l'intrinseca incoerenza del progetto di A2A Ambiente con il citato cap. 8 del PRRS.

COMUNE DI CAVAGLIA' - Prot 0003295 del 19/05/2023 Tit 4 Cl 6 Fasc 6

4. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

4.1. MANCATA VISIONE D'INSIEME DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO

Come già evidenziato al capitolo precedente, nelle immediate vicinanze del sito di progetto (Figura 4) sono entrati da poco in esercizio altri due impianti di gestione rifiuti sempre di titolarità di A2A Ambiente SPA, le cui istanze autorizzative sono state richieste in tempi recenti (l'AIA dell'impianto FORSU è stata rilasciata ad agosto 2020):

- impianto Plastiche, consistente in un impianto di valorizzazione delle plastiche da raccolta differenziata e sezione di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario), entrato in esercizio in tempi recenti (a luglio 2021 era in fase di costruzione);
- impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) attualmente in fase di avviamento.

A questi si aggiunge:

- impianto di riciclo materiali plastici e produzione sacchetti della stessa società A2A Ambiente S.p.A., per il quale è attualmente in corso l'iter di PAUR presso la Provincia di Biella.

Nell'immagine di seguito si illustrano tali impianti.

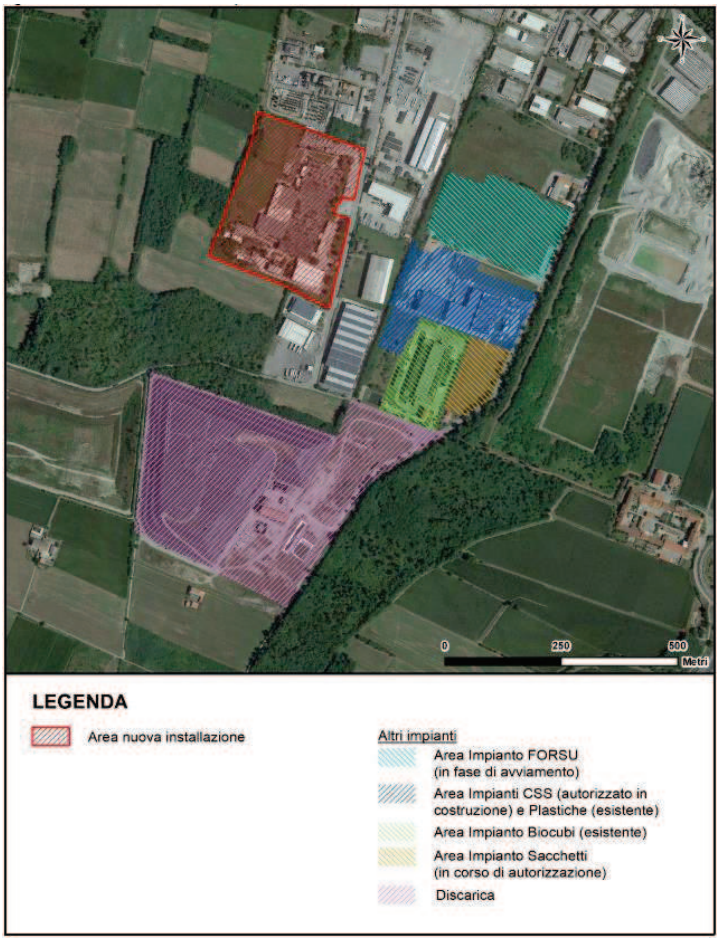

Figura 4 Localizzazione Impianti di trattamento rifiuti esistenti/autorizzati/in fase di autorizzazione nelle vicinanze (Fonte: CAVP09O10000GAA0601001_All.Y2-Rel.Tecnica).

Tra l'altro si sottolinea che l'impianto FORSU in fase di avviamento sarà funzionalmente connesso al futuro impianto di termovalorizzazione, come dichiarato dallo stesso gestore, dal momento che il calore necessario al suo funzionamento sarà prodotto da quest'ultimo impianto.

Questo modo d'agire del Proponente, caratterizzato da continui depositi di Istanze autorizzative per impiantistica di trattamento rifiuti sempre sullo stesso sito, conferma la mancanza di una visione d'insieme di progetto dell'intero Polo impiantistico di Gerbido, comprensivo dei relativi sviluppi.

Fattore questo che si ritiene vada a determinare un'errata modalità di autorizzazione "per frazionamento" di un progetto complessivo sull'intero complesso. Cosa che risulta tra l'altro evidente considerando l'impianto FORSU e il futuro termovalorizzatore, nonché l'altro impianto di recupero rifiuti (riciclo materiali plastici e produzione sacchetti) con istanza in itinere.

Tale approccio risulta in netto contrasto sia sul piano documentale, che sul piano istruttorio, con quanto disciplinato dal D.Lgs 152/2006 e smi in materia di VIA.

In proposito, l'art. 22 c.3. prevede che lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;

e ancora, l'ALLEGATO VII alla Parte Seconda del medesimo decreto dettaglia i contenuti del SIA, tra i quali prevede:

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento.

La procedura di VIA qui attuata risulta inoltre in netto contrasto con quanto disposto dalla Direttiva VIA Europea (con riferimento sia all'ex Direttiva 2011/92/UE che alla vigente Direttiva 2014/52/UE) e dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07) e nazionale (*cfr.*, *ex plurimis*, Cons. Stato n. 36/2014 e, da ultimo, Cons. Stato n. 5465 del 30 giugno 2022)**, le quali, nel caso di progetti frazionati, sanciscono l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale di tipo complessivo che tenga conto dell'effetto cumulativo dei singoli progetti frazionati.**

L'implementazione di una procedura di VIA su un progetto frazionato oltre ad essere in palese contrasto con la normativa europea e nazionale produce distorsioni sia nella valutazione della portata degli impatti ambientali e sanitari, sia nella corretta comunicazione (partecipazione /informazione) dello stesso.

4.2. MANCATO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS PER IL P.I.P. PRESENTATO

Sia il PRGC vigente (aggiornato alla 24° Variante parziale con DCC del 09/09/2017) che quello adottato (con DCC del 21/04/2021) prevedono che l'attuazione dell'area dove si prevede la realizzazione del nuovo impianto per la produzione di energia elettrica, avvenga tramite un S.U.E (Strumento Urbanistico esecutivo) e nello specifico un P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi).

Figura 5 Zonizzazione del PRG adottato per l'area di interesse (Variante generale PRG, Tavola 05, 2021)

Confermemente a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale di Cavaglià, in fase di verifica di completezza, ha fatto richiesta di colmare le lacune documentali per la parte che attiene agli Strumenti Urbanistici Esecutivi ai sensi della L.R. n.56/1977, per lo sviluppo edilizio dell'area oggetto di intervento. Segnatamente il Comune ha richiesto la protocollazione di un Piano delle aree per Insediamenti Produttivi (PIP).

Nelle recenti integrazioni datate febbraio 2023, il Proponente ha depositato gli elaborati di detto Piano, ai sensi dell'art. 39 della LR 56/77.

Tra gli elaborati, non figura alcuna documentazione relativa al processo di VAS, nonostante la Legge Regionale lo richieda ove necessario.

La proponente, sostanzialmente, si è auto-esentata dall'incombente di legge senza portare alcuna motivazione a supporto di detta unilaterale valutazione limitandosi ad affermare (Rif.: "*Riscontro alle richieste di integrazione del Comune di Cavaglià con nota n. 0000312 del 09.01.2023*", datato Febbraio 2023) che "*Le opere oggetto di questo Piano non sono soggette a VAS*".

Nel merito si ritiene tale assunzione non condivisibile e in netto contrasto con quanto previsto dalla norma nazionale e regionale vigente.

Il D.Lgs 152/2006 e smi, così cita all'art. 6:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
   a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Da quanto sopra, risulta evidente come il PIP in questione, che definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione del progetto in questione, debba essere necessariamente sottoposto a VAS.

Considerando, poi, la norma regionale vigente in materia, l'allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, reca le "Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS" nelle quali è possibile leggere quanto segue:

"*Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e quelli che disciplinano le destinazioni d'uso del suolo (strumenti urbanistici) e definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione e la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rientrano tra quelli che possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

E ancora:

"Si deve, invece, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso di:

i. Strumenti urbanistici esecutivi, come definiti dall'art. 32 (ai sensi dell'art. 40 comma 7 e 9 della l.r. 56/1977)".

Il piano in questione deve dunque almeno essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Per quanto riguarda l'integrazione fra le procedure di VIA e le procedure di VAS, si richiama preliminarmente quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE, ai sensi del quale la valutazione ambientale effettuata ai sensi della VIA non esclude l'applicazione della VAS.

4.3. ERRONEA DEFINIZIONE DELL'INSTALLAZIONE SOGGETTA A RILASCIO DI AIA

L'art. 5, c.1, lett. i-quater, riporta la seguente definizione di "installazione" nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

i-quater) 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Detto quanto sopra, è evidente come nel caso di specie il contiguo impianto di trattamento FORSU, in fase di avviamento e gestito dallo stesso Proponente, deve essere considerato quale attività accessoria del futuro termovalorizzatore.

Esso infatti è tecnicamente connesso all'impianto di progetto in quanto il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti nell'impianto di progetto sarà in parte ivi indirizzato.

Detto ciò, la domanda di AIA doveva riconoscere tale impianto come attività accessoria e pertanto inquadrare il proposto termovalorizzatore e il costruendo impianto di trattamento FORSU quale unica installazione.

Approccio che non risulta ottemperato nell'Istanza di AIA presentata, la quale è relativa al solo impianto di produzione di energia elettrica.

Motivo per il quale la domanda di AIA deve essere ritenuta IMPROCEDIBILE.

4.4. MANCATA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI

Nel SIA manca una completa valutazione degli impatti cumulativi, ovvero una valutazione degli effetti potenziali e sinergici tra interventi, opere e infrastrutture localizzate sul territorio.

Valutazione che si ritiene doverosa (non solo per motivazioni di natura ambientale ma di impatto anche sanitario tutto da valutare) alla luce dell'estrema vicinanza dell'impianto in oggetto con altri siti produttivi di rilievo e vista la relativa vicinanza con i centri abitati di Cavaglià, Santhià e Alice Castello, nonché la presenza di alcune civili abitazioni negli immediati dintorni del sito.

Riprendendo la soprastante Figura 4, e quanto riportato nel SIA, nelle immediate vicinanze del sito sono presenti e/o in fase di realizzazione le seguenti installazioni:

- la discarica per rifiuti non pericolosi, di titolarità della ASRAB S.p.A.;
- la discarica per rifiuti speciali non pericolosi, di titolarità della A2A Ambiente S.p.A;
- impianto di T.M.B. (Trattamento Meccanico Biologico a freddo) di bioessiccazione per la ricezione, il trattamento e la valorizzazione di rifiuti non pericolosi urbani ed assimilabili di titolarità della ASRAB S.p.A. attualmente in esercizio;
- impianto Plastiche, di titolarità di A2A Ambiente S.p.A., consistente in un impianto di valorizzazione delle plastiche da raccolta differenziata e sezione di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario), attualmente in esercizio;
- impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) attualmente in fase di avviamento, di titolarità di A2A Ambiente S.p.A.;
- impianto sacchetti, con procedimento autorizzativo in itinere;

Tali realtà produttive per loro natura vedono come preponderanti le componenti:

- del traffico indotto, che andrebbe ad interessare le stesse arterie viarie di collegamento all'impianto, la SP 143, la strada della Mandria e via Abate Bertone;
- delle emissioni in atmosfera, con preponderanza del comparto odorigeno;
- dell'impatto cumulato anche di natura sanitaria.

Ciononostante, tali tematiche sono state affrontate nel SIA considerando gli impatti cumulativi solo parzialmente dell'impiantistica sopra richiamata (la discarica di proprietà di A2A Ambiente S.p.A. non risulta considerata, analogamente all'impianto di riciclo plastiche e produzione sacchetti con iter in itinere), senza alcuna contestualizzazione agli altri impianti (le numerose cave e altri impianti produttivi) ivi localizzati ed insistenti sullo stesso ambito territoriale, seppur non di proprietà del Proponente.

Come emerge chiaramente dalla figura sottostante, l'area in esame risulta infatti l'altro letteralmente circondata da altri siti produttivi di rilievo ed attività di cava.

Figura 6 Elaborazione TERRA SRL su base Google Earth.

In particolare, si segnala tra i Comuni di Cavaglià, Santhià, Alice Castello e Salussola, la presenza di:

- numerose attività di cavazione inerti con cave in essere o in fase di ripristino, la cui massima concentrazione è in località Valledora, tra Cavaglià, Santhià e Alice Castello;
- numerose attività di smaltimento/recupero dei rifiuti, tra cui si citano, oltre a quelle già evidenziate (che già di per sé evidenziano il grande sfruttamento dell'area):
    - un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano da immettere in rete, in Comune di Santhià;
    - un impianto di bioessicazione di RSU gestito dalla società ASRAB, in Comune di Cavaglià;
    - un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di bio-metano da immettere in rete (autorizzato, da realizzare), in Comune di Salussola;
    - una discarica per rifiuti speciali contenenti Amianto a Salussola (autorizzata, da realizzare)
    - discarica Di Alice Castello;
    - discarica di Alice Ciorlucca (inerti);
    - discarica di Portaluppi (inerti e amianto);

Alla luce della complessità insediativa dell'area, a maggior ragione, la valutazione degli impatti cumulativi diventa prerogativa necessaria ai fini di correttamente valutare il progetto.

In termini normativi, si evidenzia come la stessa disciplina normativa in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006 e smi) preveda in maniera esplicita la valutazione degli impatti cumulativi quale strumento di definizione degli effetti di un progetto sull'ambiente.

Infatti, l'Allegato VII alla Parte Seconda (punto 5) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 104/2017, stabilisce che tra i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale debba essere fornita:

Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

a) alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;

b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse;

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;

f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.

La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

Si segnala, inoltre, come con la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia 24 novembre 2011, Procedimento C404/09, sia stata sancita proprio l'obbligatorietà della considerazione degli effetti cumulativi nella valutazione di impatto ambientale di un progetto.

La valutazione degli effetti di un progetto in sede di VIA deve quindi obbligatoriamente "anche includere un'analisi degli effetti cumulativi sull'ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti" giacchè una tale analisi "è necessaria per garantire che la valutazione comprenda l'esame di tutti gli effetti notevoli sull'ambiente".

Si riporta di seguito una delle definizioni più esaustive di "impatti cumulativi" (Gilpin, 1995):

"Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un'area o regione, anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi".

In termini maggiormente operativi, l'impatto cumulativo è da intendersi come l'insieme degli impatti causati non solo dall'impianto esistente e da quello di progetto, ma anche dagli impatti determinati dalle altre opere, infrastrutture e impianti, esistenti e di progetto, che influenzano o possono influenzare l'ambito in cui è previsto il progetto.

La vicinanza e la potenziale sinergia (negativa) degli effetti di impianti, infrastrutture, opere che sono localizzati su un determinato territorio possono influenzare in maniera significativa e differente se vengono valutati nel loro insieme e con le loro interazioni oppure singolarmente.

Per maggiore chiarezza, si riportano di seguito dei cenni a carattere metodologico ed operativo sulla valutazione degli impatti cumulativi.

In linea generale, la valutazione degli impatti cumulativi deve considerare:

➢ gli impatti indotti dallo sviluppo di più azioni dello stesso tipo, i cui effetti possono sommarsi e concorrere a superare valori di soglia che sono formalmente rispettati da ciascun progetto/intervento, come sotto schematizzato.

Si fa qui riferimento agli impatti omotipici (esempio: attività industriali o infrastrutture lineari responsabili dello stesso tipo di emissioni: SO2, CO, PM10 etc.) in cui l'impatto globale può essere ragionevolmente considerato come somma dei singoli contributi (**impatto additivo**).

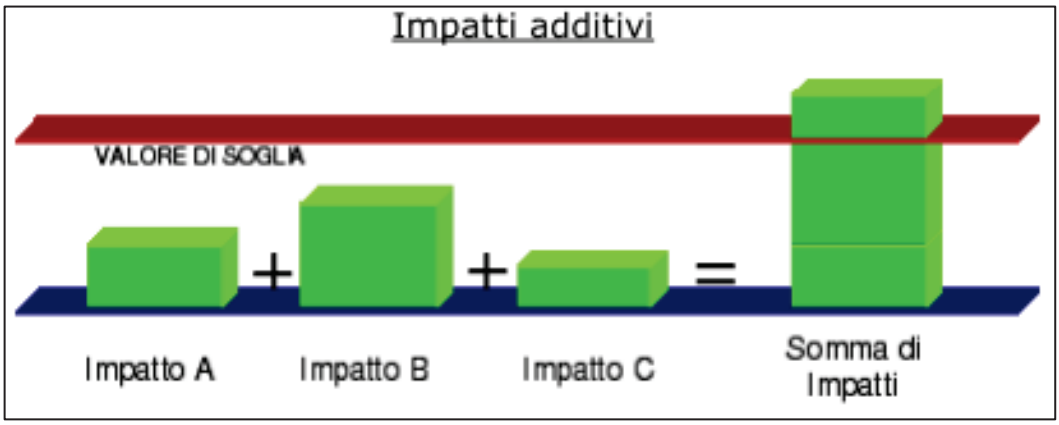

➢ gli impatti eterotipici, ovvero impatti indotti da attività di tipo eterogeneo, soggetti ad interazioni che possono generare effetti sinergici che non possono essere semplicemente "sommati", come sotto schematizzato

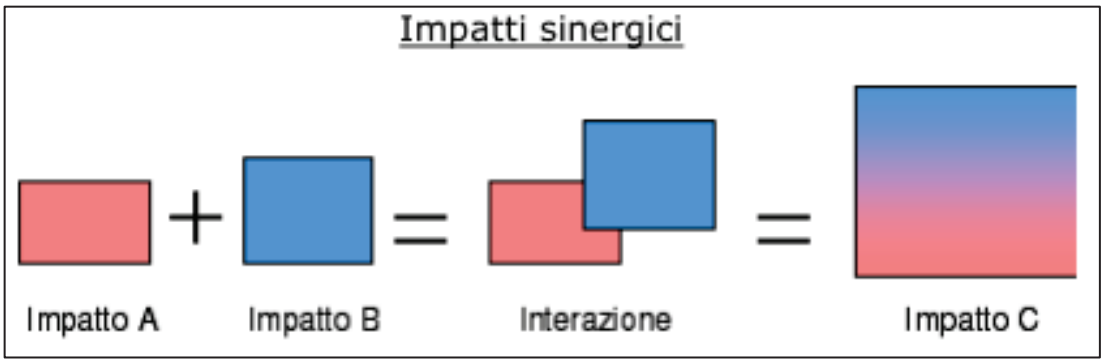

Alla luce di quanto sopra, una valutazione dell'impatto ambientale non può essere completa ed efficace se l'analisi si limita alla sola verifica degli effetti dovuti al progetto proposto non contestualizzato, o alla semplice verifica di impatti additivi con altri impianti similari (es. stima del contributo del progetto ai valori di emissioni atmosferiche ed acustiche rispetto alle condizioni ante-operam presenti sull'area).

È indispensabile invece effettuare un cambio di prospettiva e concentrare l'analisi sulle componenti ambientali coinvolte, e regolare in tal senso la definizione dei confini spaziotemporali entro cui condurre la verifica.

La valutazione degli impatti cumulativi comporta inoltre una dilatazione dell'ambito temporale dell'analisi, come emerge dalla prima definizione di impatti cumulativi proposta quasi trent'anni fa dal Council on Environmental Quality, (CEQ, 1978): "Impatti sull'ambiente causati dall'effetto incrementale dell'azione proposta quando si aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili in futuro, indipendentemente da quale Ente, pubblico o privato, sia responsabile di tali azioni."

In questa definizione emerge la necessità di considerare tutta la storia di un sito, ovvero gli impatti ereditati dal passato e quelli ragionevolmente prevedibili in futuro: quelli, probabili, di opere già formalmente autorizzate ma non ancora realizzate, e quelli, possibili, di progetti in attesa di autorizzazione e/o di giudizio di compatibilità (si veda schema sottostante).

Impatti cumulativi: estensione temporale dell'analisi (attività ragionevolmente prevedibili in futuro)

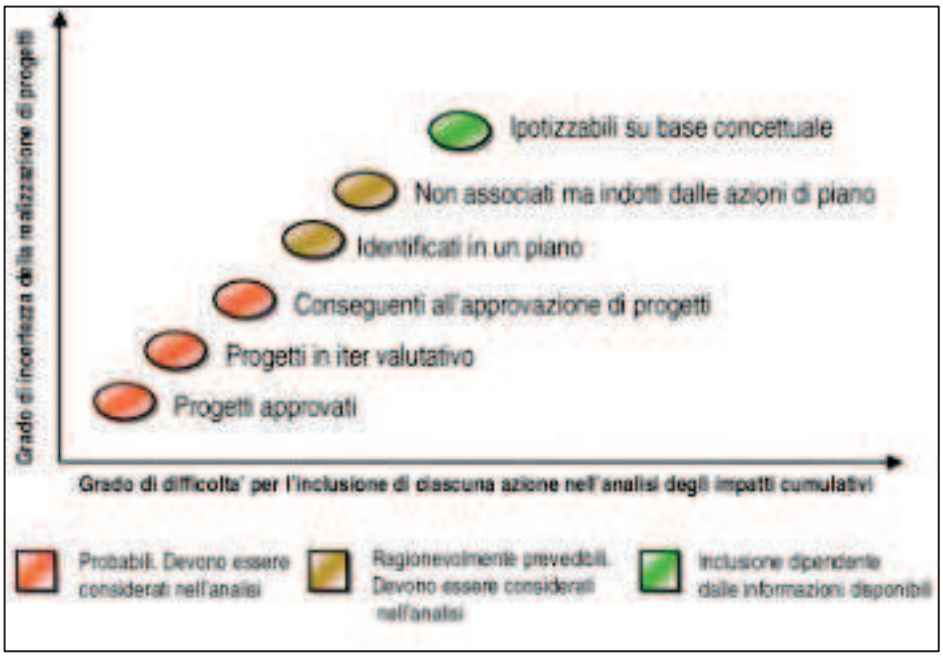

Nonostante il grado di difficoltà nell'analisi di attività future aumenta con il grado di incertezza della realizzazione dei progetti, **la verifica non può comunque prescindere da un'analisi, se pur qualitativa, dei progetti autorizzati o in iter autorizzativo.**

Detto questo, si ritiene che i progetti, lavori ed opere esistenti e di futura realizzazione che ricadono nel contesto territoriale dell'impianto qui considerato, presentino profili di impatto (additivo e sinergico) sulle diverse matrici ambientali suscettibili di interagire; pertanto è doveroso vengano valutati in termini cumulativi con il proposto intervento di progetto. Tale valutazione è da estendere considerando nel computo cumulativo finale anche agli impianti presenti non di proprietà del Proponente.

4.5. OMESSA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO (VIS)

Il D. Lgs. 104/2017, titolato "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015 n. 114*", ha modificato radicalmente l'intero titolo III della parte seconda del Testo Unico ambientale (D. Lgs 152/2006), dedicato alla valutazione di impatto ambientale.

Una importante innovazione ha riguardato l'introduzione: *i)* nella definizione di "*impatti ambientali*" di cui alla lettera *c)* dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 152/2006, degli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, un programma o un progetto su "*popolazione e salute umana*"; *ii)* all'art. 23 co. 2. D. Lgs. 152/2006 dell'obbligo di effettuare la valutazione di impatto sanitario (d'ora in avanti VIS) per una serie di progetti.

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto la necessità di procedere con la valutazione di impatto sanitario – che ha ad oggetto "*un accertamento diverso e autonomo (e fondato su diversi presupposti) rispetto alla valutazione di impatto ambientale*" – non solo per i progetti espressamente indicati nell'art. 23 co. 2 co. 2 D. Lgs. 152/2006, ma ogni qualvolta l'approfondimento istruttorio di carattere sanitario "***sia la soluzione più appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze***" dell'area nella quale è prevista la realizzazione dell'opera **e la proponente non abbia prodotto "*alcuna valutazione epidemiologica utile a superare le menzionate criticità*"** (Cons. Stato, Sez. Quarta, 11.2.2019 n. 983).

Da notare che il Consiglio di Stato, nel caso deciso nella sentenza testé richiamata, ha ritenuto necessaria la VIS (per un progetto di impianto per il recupero di rifiuti di dimensioni molto più

ridotte rispetto a quello che qui ci impegna) **in ragione della presenza nel raggio di 500 metri di abitazioni sparse, insediamenti artigianali, un panificio, una gelateria, un ristorante, una sala giochi e qualche altra attività (vale a dire, esattamente il contesto presente in Cavaglià loc. Gerbido**), ritenendo che in tal caso fosse perfettamente integrata la fattispecie di cui all'art. 216 del TULS trattandosi di attività nuova rispetto alle preesistenze abitative e produttive della zona e riconducibile alle industrie insalubri di prima classe che, a mente del ridetto art. 216 – nel testo "*ancora oggi vigente*", tiene a precisare il Supremo Consesso – può essere insediato solo se "*isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni*".

Merita di essere richiamato anche il passaggio della sentenza nel quale il Consiglio di Stato spiega quale avrebbe dovuto essere il contenuto delle valutazioni sull'impatto sanitario che la proponente avrebbe dovuto effettuare, e cioè "***uno screening sulla situazione di partenza, la definizione della portata del progetto, la valutazione dei potenziali impatti sanitari (epidemiologia ambientale), un monitoraggio e una valutazione sanitaria post opera e un monitoraggio sulle aree di ricaduta degli inquinanti***", per poi concludere con la perentoria affermazione secondo cui "***una seria ed attendibile indagine epidemiologica non può prescindere dal compimento della VIS,*** *avuto riguardo, per un verso, all'accertamento delle reali condizioni di salute in cui versa la popolazione di Moglia e, per un verso, analisi dell'impatto e delle ricadute sulle persone (quindi, non soltanto rispetto all'ambiente) di un nuovo impianto posto in prossimità di abitazioni e di attività imprenditoriali esistenti*".

Come dato vedere, si tratta esattamente delle medesime contestazioni che è possibile muovere oggi allo studio di impatto ambientale proposto dalla proponente nel caso di specie.

Nello studio di impatto ambientale di A2A Ambiente è completamente assente una valutazione dello stato di salute ante-operam, nonostante la manifesta fragilità del contesto nel quale si vorrebbe collocare un termovalorizzatore.

Nonostante il ridetto particolarissimo contesto nel quale propone di collocare l'opera, A2A Ambiente a proposito dell'impatto sanitario si è limitata ad una serie di affermazioni di circostanza.

Da notare che anche in questo caso l'organismo collegiale inquirente (OCI) dell'inchiesta pubblica, nella relazione finale relativa al precedente progetto presentato da A2A, ha rilevato nella documentazione depositata dalla proponente (di cui ha richiesto senza mezzi termini la "*rielaborazione*") la presenza di una serie di "*criticità*" (così espressamente definite) a proposito:

- della valutazione dello stato della salute della popolazione. In particolare, l'organismo collegiale ha rilevato che "*la valutazione dello stato di salute al momento attuale **mostra alcune criticità** che sono riportate nel capitolo 6 in dettaglio e che **sono da rivedere** con altro riferimento*" (pag. 77);
- della situazione meteoclimatica e del modello di dispersione degli inquinanti, predisposto sulla base di centraline meteorologiche troppo distanti e con l'utilizzo di indicatori inappropriati (pag. 77). In particolare, sul punto, l'organismo collegiale inquirente ha invitato l'amministrazione provinciale "*a chiedere al proponente di **rielaborare tale ricostruzione** utilizzando dati meteorologici richiesti ad ARPA e relativi alla zona di ubicazione dell'impianto. In questo modo il risultato dello studio modellistico sarà più affidabile in quanto si riuscirà a considerare la direzione dei venti caratteristica della zona interessata*" (pag. 76);
- dell'"*impatto indiretto sulla salute legato alle emissioni dell'impianto sulle coltivazioni e sugli allevamenti*", legato alla "***mancata valutazione** dell'assorbimento delle sostanze emesse dall'impianto da parte delle coltivazioni presenti nell'area, con particolare riguardo al riso e al granturco*" ed alla "***mancata valutazione** dell'assorbimento degli inquinanti da parte degli animali allevati, con particolare riguardo agli animali da cortile ed agli erbivori, utilizzando i valori di deposizione calcolati dai modelli di ricaduta utilizzati dal proponente, sui quali si richiede una verifica indipendente da parte degli organismi di controllo (ARPA Piemonte)*" (pagg. 39 e 66);
- dell'impatto dell'opera sulle acque sotterranee, impatto che essendo l'area di progetto collocata in zona di ricarica della falda ad uso idropotabile, ha conseguenze dirette sulla salute. Sul punto, l'organismo collegiale inquirente è giunto alla seguente perentoria conclusione, che certamente non si può ignorare: "*Nel corso dei lavori dell'OCI è stata*

*manifestata l'**inopportunità di autorizzare l'impianto** in ragione sia del potenziale inquinamento delle falde, sia per la disponibilità delle acque a seguito dell'emungimento aggiuntivo richiesto dall'impianto*" (pag. 76). E ancora: "*Si invita l'Amministrazione Provinciale a richiedere al proponente di affinare l'analisi del territorio approfondendo gli aspetti relativi alle aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano, con particolare riferimento alla zona della Valledora*" (pag. 54).

A conclusioni ancora più radicali è giunta l'associazione Medici per l'ambiente (ISDE) nelle note depositate durante e dopo la conclusione dei lavori dell'inchiesta pubblica, nelle quali è stata richiesta con forza una valutazione di impatto sanitario (da affidare ad ISPRA) in cui effettuare un biomonitoraggio sui gruppi più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, malati cronici) così come raccomandato nel Position Paper dell'Associazione italiana di Epidemiologia "*al fine di valutare l'attuale carico di inquinanti già presenti negli organismi in modo da poter meglio decidere se esporre tale categoria di soggetti fragili (i bambini) ad ulteriori inquinanti*".

Ebbene, tutte le predette criticità non sono state minimamente sanate dalla proponente nel nuovo progetto di cui si tratta.

Si chiede dunque fin d'ora l'avvio di una procedura di Valutazione di Impatto Sanitario di area, come da previsioni di legge, anche per tutte le motivazioni che saranno meglio esplicitate nel successivo parag. 6.3.

5. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PARTE PROGETTUALE

5.1. DOMANDA DI TRATTAMENTO ESISTENTE ED ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI

La presente nota intende verificare le relazioni dell'impianto in progetto con il sistema locale di gestione dei rifiuti (non solo in riferimento alle caratteristiche esclusivamente quantitative dei flussi – in quanto appare trascurata una verifica di tipo qualitativo – ma anche in riferimento a coerenza operativa e logicità delle soluzioni adottate).

In particolare, gli elementi controversi riscontrati all'interno del SIA (Documento CAVP09O10000GAA0600401_SIA), afferiscono alle seguenti tematiche:

- motivazioni del progetto
- bacino di approvvigionamento dei rifiuti.

Si elencano di seguito, per punti, gli elementi ritenuti carenti.

Motivazioni del progetto

Il progetto presentato da A2A Ambiente SPA è motivato da apposito capitolo del SIA (cfr. 1.1 Motivazioni del progetto) nel quale non mancano tuttavia importanti incoerenze in rapporto alle principali normative europee e nazionali in materia (su tutte: Direttiva 2008/98/CE e la sua Direttiva di modifica (UE) 2018/851) recepite dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS, DCR del 16 gennaio 2018 n. 253-2215).

Queste norme definiscono un ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e gestione dei rifiuti, come segue:

1. **Prevenzione.** Misure che — prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto siano diventati rifiuti — riducono
   - la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione della durata di vita dei prodotti;
   - gli impatti negativi dei rifiuti generati sull'ambiente e sulla salute umana;
   - il contenuto di sostanze nocive nei materiali e nei prodotti.
2. **Preparazione per il riutilizzo.** Operazioni di recupero volte a controllo, pulizia o riparazione, con le quali prodotti o componenti di prodotti che sono diventati rifiuti vengono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altri trattamenti preparatori.
3. **Riciclaggio.** Qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i materiali di scarto vengono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, sia per gli usi originali che per altri usi. Include il ritrattamento di materiale organico (ad esempio il compostaggio), ma non include il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da usare come combustibili o per operazioni di riempimento.
4. **Altro recupero (per esempio recupero di energia)**. Qualsiasi altra operazione il cui risultato principale è un rifiuto che serve a uno scopo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una funzione particolare, o un rifiuto preparato per assolvere tale funzione, in un impianto o nell'economia in generale.
5. **Smaltimento.** Qualsiasi operazione che non sia di recupero, anche se l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (per esempio, discarica, incenerimento).

Si evidenzia inoltre la recente evoluzione di contesto per il settore rifiuti, rappresentata dal "Nuovo pacchetto di misure sull'economia circolare", approvato in seduta plenaria dal Parlamento europeo il 18 aprile 2018 che comprende disposizioni di modifica delle direttive sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), veicoli fuori uso e rifiuti di pile e accumulatori, e della Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/Ce. In particolare, quest'ultima, così come modificata dalla Direttiva 2018/851:

- stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti.

- rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti.
- prevede che, per quanto riguarda la produzione di rifiuti, gli Stati membri dell'Unione debbano adottare idonee misure per:
  - sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
  - incoraggiare la progettazione, la produzione e l'uso di prodotti che siano efficienti nell'utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
  - concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
  - incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
  - ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
  - promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
  - fermare la produzione di rifiuti marini.
- stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso. Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.Gli Stati membri devono:
  - istituire, entro il primo gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie;
  - garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).
- La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l'incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

L'obiettivo cardine rimane dunque quello di minimizzare la quantità di rifiuti prodotti, massimizzare il recupero di materia e prevedere il ricorso al recupero energetico, solo ove non sia possibile il recupero di materia.

Si consideri per di più che la Regione Piemonte mostra già di per sé un comportamento virtuoso, come emerge dal Rapporto Rifiuti Speciali 2021, ISPRA (anno 2019). Riprendendo tale analisi, si riportano i seguenti dati:

RSNP prodotti nella Regione Piemonte (anno 2019)	10.805.220 ton	
RSNP gestiti dalla Regione Piemonte (anno 2019)	12.186.778 ton	100%
RSNP gestiti dalla Regione Piemonte tramite operazioni di recupero di materia (da R2 a R13)	10.239.923 ton	84%
RSNP gestiti dalla Regione Piemonte tramite operazioni di smaltimento (da D1 a D15) e di recupero energetico (R1)	1.946.855 ton	16%

Tabella 1 – Sintesi produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) del 2019 (Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali ISPRA 2021 (anno 2019); Elaborazione: TERRA SRL).

Sulla base di quanto detto e illustrato, la rete di gestione dei rifiuti si mostra allo stato di fatto, pur se imperfetta e migliorabile, virtuosa e allineata con le strategie attuali e future del settore rifiuti europee, nazionali e regionali e rispettando tra l'altro le priorità (o gerarchie) di gestione richiamate poco sopra.

In tale contesto si ritiene perciò che:

- l'approccio metodologico adottato ai fini di giustificare la bontà e validità della proposta non risulta coerente con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di gestione dei rifiuti (prima fra tutte la Direttiva 2008/98/CE) che prevedono, nell'ordine prioritario, la prevenzione, il riutilizzo, il recupero di materia e solo successivamente il recupero energetico e lo smaltimento dei rifiuti;
- viene riprodotto uno scenario di fondo in cui paiono quasi non esistere soluzioni tecnologiche ed operative (in termini di trattamento, ecologicamente, socialmente ed economicamente compatibile) che siano alternative o più efficaci dell'incenerimento.
- come indicato all'interno del capitolo 3.2.2 del SIA, la proposta di avviare materiali, quali gli imballaggi di tutti i tipi, ma ancora carta, legno, plastica a valle dei trattamenti meccanici dei rifiuti (CER 19 12) a termovalorizzazione di fatto vanifichi e disincentivi qualsiasi sforzo di separazione ed intercettazione di rifiuti riutilizzabili come materia;
- risulta assente qualsiasi ragionamento nel lungo termine, in considerazione soprattutto di politiche europee che, come detto, si muovono verso l'abbandono dello smaltimento in discarica e che disincentivano l'incenerimento, in favore di metodi di gestione più virtuosi, seguendo le priorità definite dalla Direttiva 2008/98/CE. Su queste basi, è verosimile pensare ad un presumibile perfezionamento della rete regionale di gestione verso la prevenzione e il recupero, a sfavore di sistemi come quello in progetto. Sembra dunque serio ed evidente il rischio di realizzare un impianto destinato a precoce obsolescenza e dunque a vita breve.

Corre dunque l'obbligo di contestare un metodo di lavoro evidentemente sbilanciato sull'approccio alla soluzione dei problemi attraverso impianti a tecnologia complessa: si corre il rischio concreto di favorire una forte deresponsabilizzazione dell'intero sistema di produzione (e consumo) di beni e materie prime inibendo la crescita della sensibilità ecologica.

Il bacino di approvvigionamento dei rifiuti

In merito a questa tematica, appare fondamentale il coordinamento con il sistema locale di impianti (grandi e piccoli) che sono attualmente operanti sul territorio nel campo del recupero e smaltimento di rifiuti: **la definizione del bacino di utenza e le modalità di raccolta dei rifiuti, di fatto non individuate dal Proponente, devono infatti essere ben chiare così da garantire prospettive e continuità di approvvigionamento.**

Una prima perplessità a tal proposito emerge dall'evidenza che, sulla base dei dati ISPRA riferiti al 2019 (si veda nuovamente la tabella 1 poco sopra), allo stato di fatto la reale strutturazione delle filiere di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (operante nell'ambito territoriale costituente l'ipotetico bacino d'utenza del termovalorizzatore) consente di soddisfare ampiamente la domanda di trattamento degli stessi. Ciò considerato, il Proponente non fornisce alcuna spiegazione dettagliata circa le modalità di ingresso nel mercato dell'impianto in progetto, che presumibilmente entrerà in forte competizione con altri impianti regionali esistenti, discariche comprese. Nonostante queste infatti siano in previsione di dismissione, il Proponente tratta la questione in termini assolutamente semplicistici e approssimativi, senza specificare la reale possibilità di sostituirsi nell'immediato a discariche presenti sul mercato, né tantomeno affronta le possibili conseguenze che potrebbero ricadere su di esse, e su altri impianti. La proposta di questo impianto sembra pertanto essere totalmente scollegata dal contesto territoriale e di mercato in cui dovrebbe inserirsi, dimostrando il proseguo di una pianificazione del territorio scriteriata e priva di una visione d'insieme.

Non solo, è presumibile, o quantomeno non escludibile che, ai fini quindi di garantire il pieno soddisfacimento delle potenzialità del sistema di termovalorizzazione in progetto (278.000

ton/a), dovrà essere fatto ricorso a bacini di approvvigionamento extra-regionali, entrando nell'area di "influenza" di realtà concorrenti, quali gli inceneritori della regione Lombardia, da tempo saldamente posizionati sul mercato.

Il Proponente dedica inoltre uno specifico capitolo al tema dell'approvvigionamento (capitolo 3.2.3 del SIA) nel quale però la tematica viene liquidata in poche righe, risultando pertanto estremamente lacunosa ed affrontata in modo a dir poco superficiale. Si riporta di seguito il capitolo 3.2.3 del SIA:

L'impianto sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi approvvigionati sul mercato: trattandosi infatti di rifiuti speciali, secondo la normativa vigente, non ci sono vincoli al bacino di approvvigionamento, anche se la priorità verrà data ai rifiuti del Piemonte.

Fermo restando quanto detto, come già illustrato in Introduzione, si segnala che è già stato manifestato interesse da parte di attività presenti sul territorio regionale a conferire rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di recupero energetico in progetto, per un quantitativo superiore alla potenzialità dell'impianto.

Tema che risulta tra l'altro centrale ai fini della corretta attuazione dell'obiettivo del vigente PRRS consistente nel "favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo rifiuti".

Il Proponente dichiara di voler conferire nel termovalorizzatore oggetto del SIA esclusivamente Rifiuti Speciali non pericolosi. Sebbene i cicli tecnologici siano "relativamente" conosciuti sono le materie prime che rappresentano la maggiore incognita, in termini di quantità, composizione e provenienza.

Il tema dell'approvvigionamento dell'impianto riveste un'importanza fondamentale in quanto da esso dipendono essenzialmente:

- l'omogenea e costante alimentazione delle linee di trattamento;

- il regolare funzionamento dei forni e del sistema di abbattimento dei fumi;

- il rispetto degli obiettivi non solo progettuali, ma anche economici, dell'intera iniziativa.

Una attenta analisi e pianificazione dei flussi in ingresso deve necessariamente partire dalla approfondita valutazione delle particolari condizioni (di mercato ed operative) che caratterizzano il bacino d'utenza selezionato (nel caso specifico, il territorio regionale).

Si riscontra inoltre che:

- è assente qualsiasi riferimento ai possibili costi di conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi in impianto: si tratta di un dato fondamentale (anche se mutevole nel tempo) per verificare la concorrenzialità dei prezzi rispetto alle destinazioni alternative già disponibili sul territorio.

- non è stato neppure tenuto in considerazione il "valore economico" dei materiali da riciclo che vengono valutati esclusivamente come combustibile.

- non è chiaro cosa intende il Proponente asserendo di aver ricevuto manifestazioni di interesse da parte di diverse attività presenti sul territorio regionale. Si ritiene che l'assenza di dati o documenti a dimostrazione e approfondimento di tale affermazione ne determinino l'inattendibilità. Altrettanto preoccupante è l'assenza di informazioni circa la tipologia di attività e la loro precisa localizzazione nel territorio, così come l'assenza di analisi quali-quantitative approfondite, atte a definire dettagliatamente la quantità di rifiuti in ingresso al termovalorizzatore derivanti da queste attività e le caratteristiche di tali rifiuti.

- alla luce di quanto enunciato dalle normative di settore in termini di gerarchia della gestione dei rifiuti, che al recupero di energia antepongono ampiamente il recupero di materia, si ritiene doveroso che il Proponente accerti e dimostri, attraverso opportune analisi qualitative, l'impossibilità di destinare a recupero di materia i rifiuti derivanti dalle attività che egli stesso imprecisamente cita come interessate al progetto.

- in base ai dati forniti da ARPA Piemonte e Regione Piemonte nel "Primo Rapporto di monitoraggio PRRS" datato dicembre 2020, nel territorio considerato come bacino d'utenza (intero ambito regionale) sono presenti quasi 2000 impianti (dato 2019). Si tratta molto spesso di impianti con potenzialità limitata ed anche per tale motivo andrebbe valutato in maniera accurata il possibile impatto derivante dall'attivazione di un termovalorizzatore della potenzialità di 278.000 ton/a.

Detto questo, si riepilogano brevemente i principali aspetti di contraddizione del progetto proposto in riferimento all'assetto del sistema di gestione dei rifiuti su scala locale.

La limitata e approssimativa attenzione concessa allo studio (quantitativo e qualitativo) dei flussi pone seri dubbi sull'effettiva "capacità di approvvigionamento" che potrebbe dimostrarsi il problema di maggiore impatto a causa del bacino d'utenza considerato e della sua continuità ed omogeneità di produzione.

Le direttive europee, nazionali e regionali (Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali - PRRS) definiscono una serie di principi e di obiettivi circa la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, che non premiano la realizzazione di impianti per il recupero di energia, in favore di impianti per il recupero di materia. La stessa Regione Piemonte mostra allo stato di fatto un comportamento virtuoso in tal senso, gestendo la maggior parte dei rifiuti speciali non pericolosi proprio tramite impianti per il recupero di materia.

Nello specifico il vigente PRRS (approvato con DCR n. 253-2215 del 16/01/2018) pone i seguenti obiettivi in ordine alla gestione dei rifiuti speciali:

- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali (Obiettivo 1)
- favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia (Obiettivo 2);
- prevedere il ricorso al recupero energetico, solo ove non sia possibile il recupero di materia (Obiettivo 3);
- minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti (Obiettivo 4);
- favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti (Obiettivo 5);
- promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una "green economy" regionale (Obiettivo 6);

per ciascuno dei quali definisce specifiche azioni, tra le quali non è prevista la realizzazione di nuovi impianti di recupero energetico, bensì la valorizzazione dell'impiantistica esistente.

Se si considerano, infatti, le azioni che il Piano intende attuare ai fini di perseguire l'obiettivo 3 direttamente connesso al recupero energetico, sotto riportate per esteso:

Obiettivo 3 - Prevedere il ricorso al recupero energetico, solo ove non sia possibile il recupero di materia	
Obiettivi specifici trasversali	**Azioni**
Avvio al recupero energetico delle sole frazioni di rifiuti per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia	Monitoraggio dei flussi dei rifiuti per i quali si prevede il recupero energetico
Evitare il conferimento in discarica di matrici con valore energetico	Promozione della produzione e del successivo recupero energetico del CSS negli impianti industriali esistenti, in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali

si ritrova la "*Promozione della produzione e del successivo recupero energetico del CSS negli impianti industriali esistenti, in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali*", che appunto fa riferimento agli impianti già esistenti senza nemmeno prevedere un loro potenziamento.

Richiamando l'obiettivo 5, rispetto al quale nel SIA viene dichiarato che il progetto proposto concorre al suo soddisfacimento, si riportano di seguito le azioni previste dal Piano:

Obiettivo 5 - Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti	
Obiettivi specifici trasversali	**Azione**
Riduzione dei quantitativi conferiti presso le altre regioni o verso altri paesi (in particolar modo extraeuropei) individuando le carenze tecnologiche presenti in regione.	Attivazione di un sistema di monitoraggio periodico sulle tipologie di codice EER conferiti/ricevuti dalle altre regioni.
	Interventi per valorizzare le potenzialità impiantistiche di riciclo/recupero già presenti sul territorio e per favorire la localizzazione di imprese che effettuano riciclo/recupero di materia al fine di poter gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa.
	Monitoraggio delle tipologie impiantistiche presenti sul territorio.
Incentivare l'installazione sul territorio di tecnologie impiantistiche ad oggi carenti	Misure rivolte alle imprese, finalizzate a rendere operativo il processo di semplificazione amministrativa (agenda digitale, presentazione delle istanze in formato digitale).
	Messa a disposizione di un sistema informativo contenente la localizzazione geografica degli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati sul territorio.
	Stimolare i Poli di innovazione regionali nell'investire su ricerca, sviluppo ed applicazione di tecnologie sempre più ambientalmente sostenibili.
	Promuovere attività presso la cittadinanza anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, di corretta informazione e formazione ambientale in merito alle scelte programmatiche ed impiantistiche proposte a livello locale

Dalla cui analisi, è evidente che l'impianto previsto non sia coerente con le azioni che il Piano Rifiuti Regionale intende attuare per il raggiungimento degli obiettivi specifici trasversali che si è imposto, tra le quali risulta incentivato il riciclo/recupero di materia e non il recupero energetico, come emerge dalla specifica azione riguardante l'impiantistica di trattamento, che così cita testualmente:

"*Interventi per valorizzare le potenzialità impiantistiche di riciclo/recupero già presenti sul territorio e per favorire la localizzazione di imprese che effettuano riciclo/recupero di materia al fine di poter gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa*".

Il Piano Rifiuti Regionale, al capitolo 8 – in esplicita applicazione della previsione di cui all'art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 secondo cui le regioni devono privilegiare "*la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento*" - richiama i contenuti della DGR 22.12.1997 n. 223-23692, prevedendo espressamente la necessità di:

> "*a) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti* ***in aree industriali e in aree interstiziali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime****;*
> *b)* ***valutare le distanze fra i confini del sito e le zone residenziali e di ricreazione, le strade e le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree industriali, agricole o urbane****;*
> *c) individuare l'esistenza di* ***acque sotterranee e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze****;*
> *d) accertare le condizioni geologiche e* ***idrogeologiche*** *della zona;*
> *f) assicurare la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona;*

*g) valutare **la posizione del sito nei confronti del bacino di utenza previsto e della viabilità esistente in relazione all'attraversamento di centri abitati da parte del traffico indotto dall'impianto**".*

Le caratteristiche della loc. Gerbido in precedenza passate in rassegna dimostrano l'intrinseca incoerenza del progetto di A2A Ambiente con il citato cap. 8 del PRRS.

Si pongono dunque anche in questo caso seri dubbi sulla coerenza del progetto con la realtà dei fatti e con le direttive di settore, anche e soprattutto in considerazione di un futuro presumibilmente e auspicabilmente sempre più orientato alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti, nonché a favorire le operazioni di recupero di materia e riciclaggio.

L'intorno significativo del bacino d'utenza prescelto si connota per una fittissima rete di impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti; il progetto in esame non considera minimamente il rischio di interferenze con altri impianti e/o interventi, già realizzati o previsti, lasciando inesplorate le possibili ripercussioni ambientali, sociali ed economiche.

5.2. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Il punto 2 dell'Allegato VII alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e smi, così stabilisce in merito alla descrizione delle alternative che è parte integrante di un SIA:

Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

Da quanto sopra, è chiaro che le alternative di vario tipo, una volta individuate, devono essere confrontate nel SIA sotto il profilo degli impatti ambientali.

Logica comparativa che risulta del tutto disattesa nello Studio di Impatto Ambientale depositato.

Scendendo nel dettaglio della tematica, il Proponente all'interno del SIA (capitolo 3.2.1) analizza le alternative progettuali localizzative e tecnologiche. In entrambi i casi si riscontrano carenze e controversie nella trattazione del tema.

In particolare, nella trattazione delle alternative localizzative, si ritiene poco chiaro e fallace il procedimento logico utilizzato dal Proponente nell'individuazione delle aree alternative possibili.

Sono, infatti, individuate tre aree potenzialmente idonee nei comuni di Livorno Ferraris (VC), Cerrione (BI) e Verrone (BI). Aree che però sono automaticamente scartate in quanto interessate da elementi di non idoneità ai fini della realizzazione della tipologia di impianto di progetto, ai sensi della D.G.R. 12-11-2021, n. 18-4076.

Si riscontra tuttavia, che tutti e tre i siti alternativi e non idonei considerati si trovano nelle vicinanze del sito di progetto proposto (tra poco meno di 10 e 15 km in linea d'aria), come da immagine seguente.

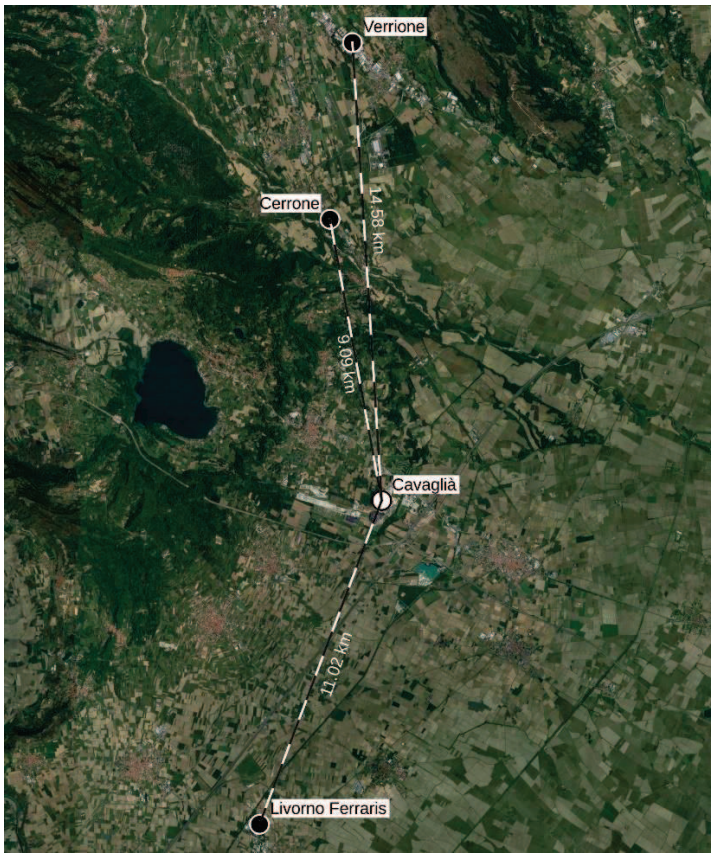

Figura 7 Localizzazione delle alternative progettuali localizzative (Elaborazione Terra srl).

A tal proposito si ritiene che considerando l'utenza e il contesto regionale a cui invece si rivolge l'impianto, l'indagine di alternative localizzative non possa prescindere da una valutazione strategica orientata ad identificare la zona migliore all'interno dell'intero territorio regionale per un impianto di tali dimensioni rivolto appunto alla Regione.

Si ritiene perciò opportuno rivedere il procedimento di scelta ed esclusione di potenziali aree alternative (o quantomeno fornire una motivazione più approfondita), svolgendo una valutazione strategica, che possa tenere conto delle aree di maggiore produzione di rifiuti speciali non pericolosi e del principio di prossimità per il loro smaltimento.

Per quanto riguarda invece le alternative tecnologiche considerate, si contesta lo svolgimento di una valutazione superficiale, che non valuta in alcun modo la realizzazione alternativa di un impianto operante con tecnologie diverse e più virtuose rispetto al recupero di energia attraverso l'incenerimento di rifiuti.

Anche in questo caso, non risulta chiara la logica comparativa utilizzata dal Proponente nella scelta strategica dell'intervento, né risulta esaustiva l'analisi delle alternative tecnologiche.

5.2.1. Considerazioni sulle alternative di sviluppo del territorio

Nelle immediate vicinanze del sito oggetto di intervento (e più precisamente a meno di 3 km) è in fase di definizione un progetto di valorizzazione turistica del territorio in sinergia con gli aspetti ambientali di pregio e con le produzioni locali di qualità (riso, vini, etc.).

L'iniziativa interessa un ambito di 220 ettari dislocato principalmente proprio nel Comune di Cavaglià, in prossimità della parte meridionale del lago di Viverone, in un territorio coperto da foresta e da appezzamenti coltivati.

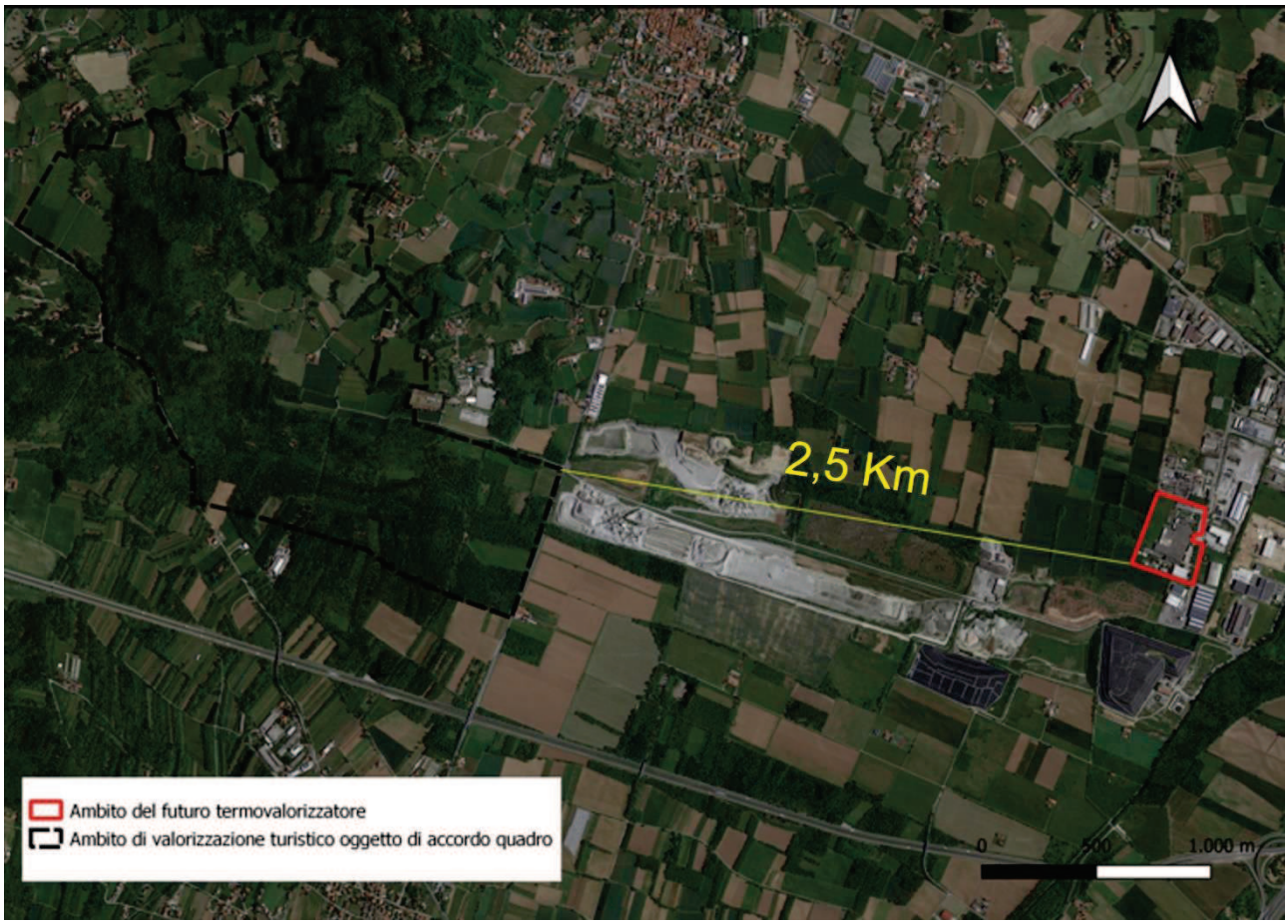

Figura 8 Inquadramento dell'ambito oggetto di valorizzazione turistica e ubicazione dell'impianto di termovalorizzazione (Elaborazione TERRA SRL)

Si tratta di un investimento molto importante (di circa 350 mln di Euro) da parte del gruppo "Pierre & Vacances Center Parcs", leader europeo nel turismo locale e nello sviluppo di villaggi vacanze che con i suoi marchi turistici complementari Pierre & Vacances, Pierre & Vacances premium, Center Parcs, Sunparks, Aparthotels Adagio e Maeva, gestisce una rete turistica di più di 45 000 case e appartamenti situati in 285 siti in Europa.

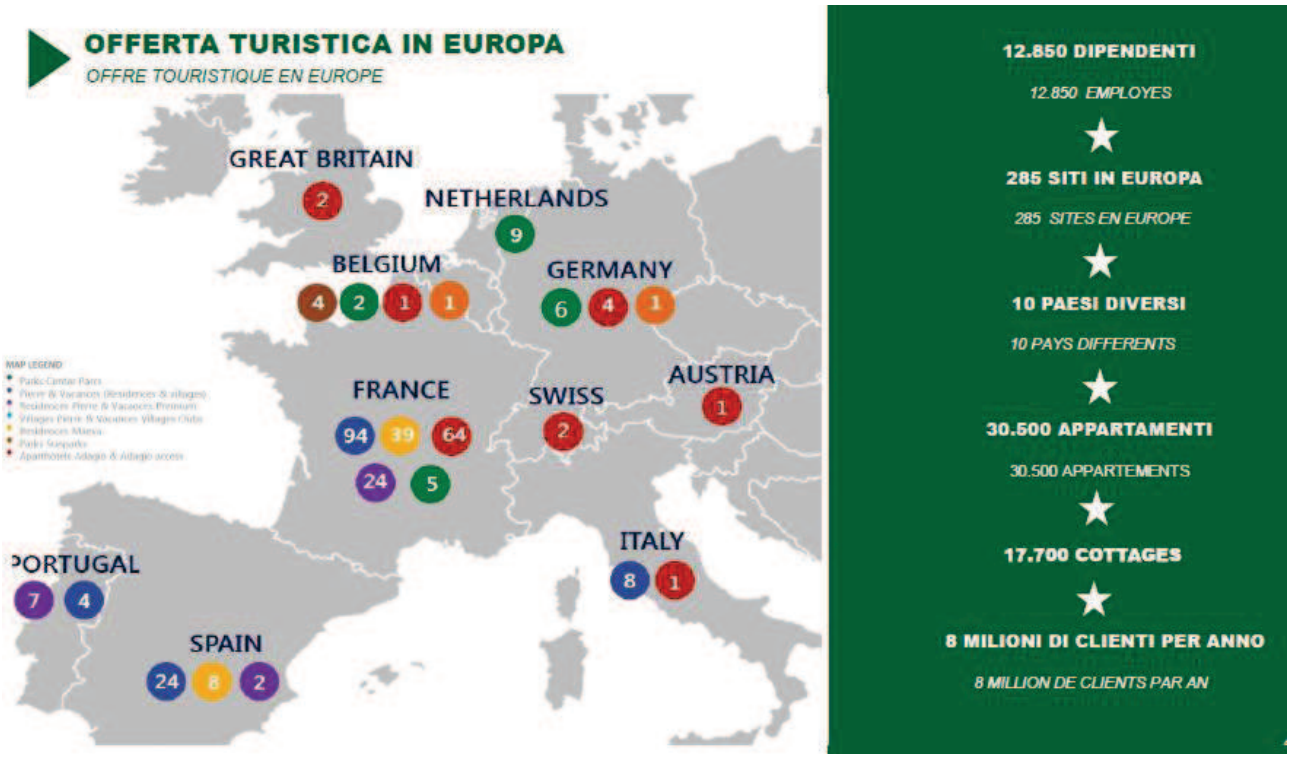

Iniziative simili a quella considerata per il territorio in questione "Center Parcs", sono oggi presenti e attive in 27 siti, dislocati tra Francia, Olanda, Belgio e Germania.

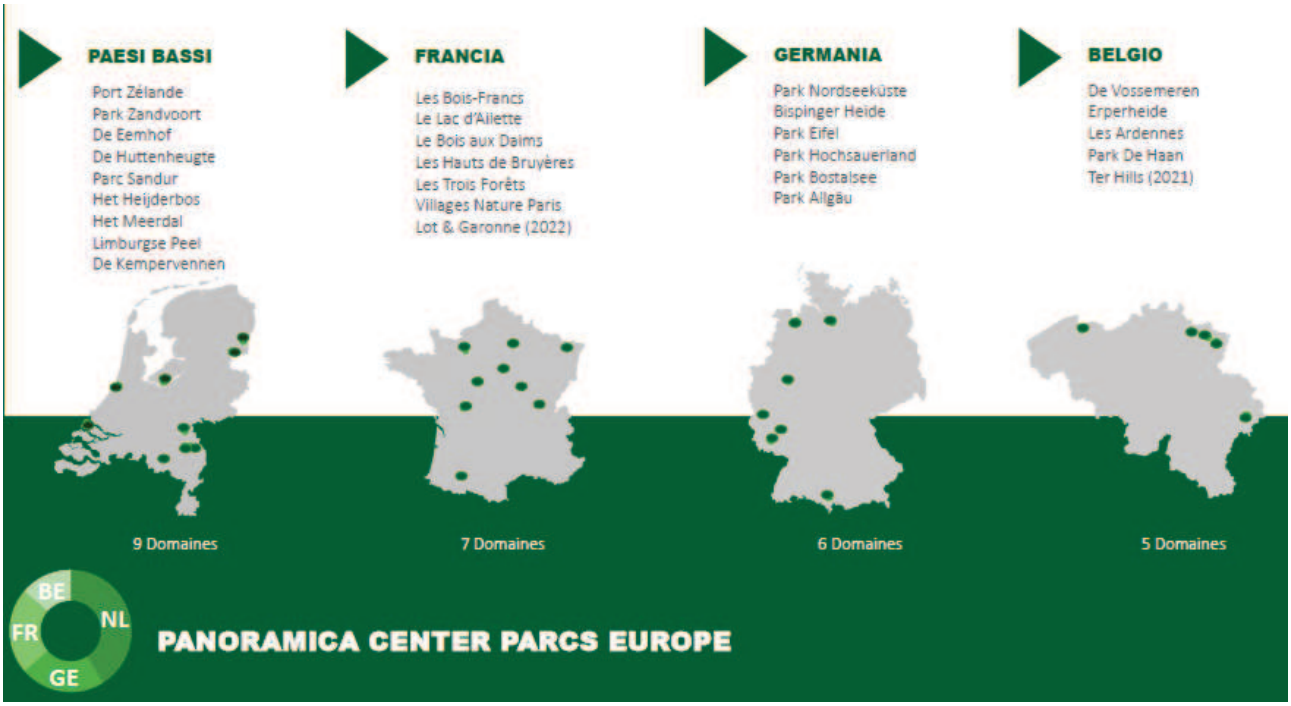

Il progetto di sviluppo in questione, per il quale è stato definito un Accordo Quadro con la Regione, attualmente in fase di firma, mira allo sviluppo turistico dell'area, in sinergia con gli aspetti ambientali e con il mondo agricolo, paesaggistico e antropologico peculiari del territorio.

E' previsto l'insediamento di 800 alloggi turistici (cottages) e di 22000 mq di strutture centrali per attività complementari (ristorazione, servizi, e altre attività specifiche legate alla natura dei

luoghi), realizzati con grande attenzione all'inserimento paesaggistico, in un'ottica di sostenibilità, senza snaturare gli elementi del territorio.

Detto ciò, data la natura dell'impianto qui valutato, è palese che lo stesso non possa coesistere con l'investimento sopra prospettato.

E' fuori di dubbio che se il termovalorizzatore venisse approvato (con il suo camino alto ben 90 m), ciò significherebbe il venir meno di una possibilità di sviluppo del territorio a respiro internazionale, orientata ad esaltarne la vocazionalità turistica, con valorizzazione delle sue bellezze naturali e delle produzioni di qualità.

5.3. TRAFFICO INDOTTO

Il proponente ha quantificato il traffico indotto dall'impianto sia in fase di cantiere che di esercizio.

Fase di cantiere

In merito a tale fase, il Proponente prevede la maggiore densità di movimento dei mezzi pesanti in occasione:

- di scavi e movimenti terra per la preparazione del sito e delle fondazioni;
- trasporto delle terre e rocce in esubero non riutilizzate in situ;
- dei getti di calcestruzzo per l'esecuzione delle fondazioni.

Durante la fase di costruzione, il progetto prevede un traffico medio di 15-20 mezzi pesanti al giorno e soltanto durante alcune fasi particolari (es. getto della platea della vasca di stoccaggio dei rifiuti) e soltanto per alcuni giorni in particolari momenti di realizzazione, il traffico indotto potrà essere superiore (50 automezzi/giorno).

I mezzi accederanno al cantiere mediante l'autostrada A4 Torino – Milano, la SP143 che collega Biella a Santhià e da questa, tramite incrocio a raso, a Via Abate Bertone che si sviluppa a fianco del sito di progetto, ad est di questo.

L'estensore dello studio, sulla base dei presupposti sopra indicati, e considerando:

- la tipologia di strade percorse che risultano idonee al transito dei mezzi
- il numero medio dei mezzi dovuti alle attività di cantiere (come detto sopra massimo 50 mezzi pesanti/giorno);
- la temporaneità e provvisorietà della fase considerata,

giunge alla conclusione che l'impatto in fase di cantiere non sia significativo.

A tal proposito, si ritiene la trattazione dell'argomento liquidata in modo fin troppo superficiale e approssimativo, alla luce della rilevante estensione dell'area interessata dai lavori di cantiere (si tratta di una superficie di più di 8 ettari) e della durata non trascurabile dei lavori (40 mesi).

La stima di un traffico medio indotto dalla fase di cantiere di 15-20 mezzi non risulta minimamente giustificata.

Il fatto, poi, che non risultano conteggiati i mezzi coinvolti nella fase di demolizione dei fabbricati e impianti già presenti sul sito, si ritiene eclatante, vista anche la mole considerevole di rifiuti che saranno prodotti. Si veda in proposito il successivo parag. 4.5.

Sotto altro profilo, occorre inoltre considerare quanto segue.

Nell'elaborato T10 allegato al progetto preliminare della variante generale al PRG adottata è stato previsto un riordino viabilistico della zona produttiva di Cavaglià.

Nello specifico, essendo il PRG lo strumento che determina e disciplina la pianificazione territoriale anche per quanto riguarda le scelte viabilistiche delle zone del territorio, sono state previste (e quindi da attuare) per l'area produttiva le seguenti previsioni:

i. nell'ambito della revisione del sistema infrastrutturale di Cavaglià è emersa la necessità di migliorare la distribuzione dei flussi veicolari all'interno della zona produttiva, nonché la messa in sicurezza del tratto della SS 143 Biella – Santhià in corrispondenza con le intersezioni di via Abate Bertone e di Strada della Mandria;

ii. il progetto di riordino prevede il miglioramento dell'intersezione con via Abate Bertone inserendo una rotatoria a precedenza interna a quattro braccia. Tale soluzione consentirà di ridurre i punti di conflitto tra flussi opposti e di migliorare così la sicurezza dell'intersezione eliminando le svolte a sinistra.

Allo stesso tempo la trasformazione in rotatoria garantirà una più efficace immissione da parte dei veicoli provenienti da via Abate Bertone che potranno così più agevolmente inserirsi nella Provinciale.

Da ultimo si sottolinea che l'intervento comporterà anche una significativa riduzione della velocità sulla provinciale, con il conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza per tutto il tratto interessato.

Parallelamente verrà inoltre riorganizzata l'intersezione posta a sud-est, in corrispondenza della strada della Mandria, in fregio ai confini comunali con Santhià. Si tratta di un'intersezione ad immissione diretta, che presenta caratteristiche di scarsa sicurezza dovute alle svolte a sinistra, che comportano la presenza di veicoli che sostano al centro della carreggiata in attesa di svoltare e che interrompono i flussi del traffico di scorrimento.

Tale situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che, trattandosi di un'area produttiva, la maggior parte dei veicoli che impegnano l'intersezione è costituita da mezzi pesanti, con bassa velocità di risposta e dimensioni maggiori.

A tal fine si prevede l'inserimento di uno spartitraffico al centro della carreggiata che impedisca le provenienze da sud e le immissioni verso nord; i veicoli che avranno necessità di effettuare inversione di marcia potranno utilizzare la nuova rotatoria in progetto in corrispondenza di via Abate Bertone e la rotatoria presente poco più a sud nel territorio di Santhià.

E' peraltro in corso di definizione la convenzione con la stessa A2A Ambiente per la realizzazione della rotonda di via Abate Bertone richiesta e definita come opera di compensazione ambientale relativa alla realizzazione dell'impianto FORSU, autorizzato ed in fase di realizzazione, cosi come evidenziata anche nelle documentazioni prodotte dal Comune di Cavaglià e recepite in fase di conferenza dei servizi.

Tale opera, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Cavaglià – annualità 2022 e finanziata in parte con gli importi versati dalla stessa A2A e in parte con fondi pubblici, verrà attuata attraverso la procedura di appalto.

Di concerto con la Provincia di Biella, ente sovraordinato al rilascio dei nulla osta di competenza, verrà coordinato il progetto per la realizzazione del sopracitato spartitraffico centrale.

Tale opera necessita di studio di fattibilità da parte dell'amministrazione comunale per stabilire e quantificare gli importi necessari per il suo finanziamento, dal momento che trattandosi di un'opera pubblica devono essere reperiti i fondi.

L'attuale situazione del traffico è ai limiti della sostenibilità, date le problematiche legate all'afflusso del traffico pesante verso gli impianti esistenti di A2A che si somma a quello veicolare giornaliero diretto alle altre attività commerciali e artigianali presenti in loco; con l'apertura del nuovo impianto FORSU i flussi di traffico aumenteranno sensibilmente, e dunque si renderà necessario procedere con tutte le predette opere di messa in sicurezza.

Il problema è che dette opere sono state tarate sulla situazione esistente e sugli impianti autorizzati e non sono dunque in grado di sostenere il surplus di traffico indotto che sarebbe generato dal termovalorizzatore oggi proposto, anche perché la rete stradale è intrinsecamente inidonea – per caratteristiche costruttive e limiti geometrici – a sostenere un ulteriore sensibile aggravio di traffico.

Si sottolinea ulteriormente come l'attuale sedime di Strada della Mandria necessita continuamente di manutenzioni da parte dell'amministrazione comunale (comportanti un aggravio dei costi che ricadono sulla collettività) a causa dell'attuale traffico pesante da e verso gli impianti esistenti (il sedime stradale è stato realizzato in epoca in cui erano presenti poche attività, e il tratto finale della strada non era altro che un semplice collegamento con la via Abate Bertona).

Lo stesso PRG adottato all'elaborato AT7-RETI INFRASTRUTTURALI E PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO classifica l'attuale Strada della Mandria come "strade in progetto", prevedendo anche di realizzare nell'ultimo tratto un collegamento con la strada Abate Bertone (strada che risulta attualmente chiusa e interdetta al traffico).

Tutte le criticità sopra evidenziate e il sistema di interventi che sono stati previsti per farvi fronte risulteranno completamente vanificati dall'enorme impatto di traffico

indotto generato dall'impianto, impatti che sono stati del tutto trascurati e non valutati nella loro effettiva portata negli elaborati progettuali a ciò dedicati.

Lo scenario ipotizzato in detti elaborati appare peraltro manifestamente inattendibile atteso che nella valutazione del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto la proponente ha semplicemente affermato che l'incremento sarà di pochi mezzi/giorno.

In disparte il fatto che tale dato è manifestamente sottostimato (è sufficiente infatti considerare la quantità di rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita per dimostrare che trattasi di dato inattendibile), anche se si trattasse di informazione veritiera, non si riesce davvero a comprendere come l'incidenza sulla viabilità locale possa essere ritenuta trascurabile sulla sola base di un elementare raffronto tra la capacità veicoli/giorno della viabilità considerata, con riferimento ai flussi relativi al nuovo impianto.

Trattasi di valutazione manifestamente arbitraria, considerato che l'impatto dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto non è esclusivamente di tipo numerico-percentuale (e comunque, ripetesi, si tratta sempre di molte decine di mezzi pesanti al giorno in entrata e in uscita dall'impianto), ma chiama in causa tutta una serie di ulteriori fattori che la proponente non ha minimamente valutato (prime tra tutti le caratteristiche dei mezzi pesanti da e verso l'impianto in rapporto alle caratteristiche geometriche della viabilità).

Non solo.

La proponente non ha minimamente tenuto conto del cumulo del traffico indotto dall'impianto in questione con quelli già esistenti.

Detta omissione è ancora più grave se si considera che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero delle plastiche di A2A Ambiente (impianto, giova precisare, sul quale non è stata effettuata la VIA), rilasciata ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 dalla Provincia di Biella con determinazione n. 1566 del 30.12.2016, contiene una prescrizione che riguarda proprio la viabilità che sarà interessata anche dall'impianto CSS.

La prescrizione consiste nell'obbligo, per A2A, di eseguire "*un intervento di miglioria dell'attuale innesto a raso della Via della Mandria con la strada provinciale n. 143*", che dovrà tenere conto "*del traffico veicolare in ingresso e in uscita costituito prevalentemente da mezzi di trasporto e da veicoli privati della maestranze previste* […]".

Anche alla luce della predetta prescrizione risulta ancor più evidente la delicatezza della viabilità che sarà interessata dall' impianto, e la conseguente necessità di una valutazione complessiva della sostenibilità degli impatti generati dal traffico indotto da tutti gli impianti che insistono sulla medesima rete viaria, che non è stata fatta nello SIA.

5.4. DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO E ASPETTI TECNICO-IMPIANTISTICI

La valutazione della domanda di trattamento presenta come visto forti criticità. Ma molte perplessità sorgono anche in merito al dimensionamento dell'impianto, tenendo per buona la stima sulle quantità di rifiuti da trattare.

Alla base dei calcoli sul dimensionamento dell'impianto vi è la stima del potere calorifico dei rifiuti da trattare. Il progetto dichiara che la camera di combustione sarà in grado di trattare materiale con potere calorifico inferiore compreso nel range di 9200 - 18000 KJ/Kg.

Per il dimensionamento dell'impianto è stato utilizzato il valore di riferimento del P.C.I. di 12500 kJ/Kg.

Questa scelta è fondamentale per il dimensionamento dell'impianto, eppure non vi sono adeguati approfondimenti che motivino la scelta di tale valore.

Non è chiaro da quali indagini merceologiche, svolte sulle tipologie di rifiuti che si intendono incenerire, emerga tale risultato sulla composizione elementare ed in particolare se e quali analisi chimiche siano state svolte su rifiuti rappresentativi tra quelli oggetto di domanda di autorizzazione.

Sarebbe stato necessario inserire i quantitativi dei rifiuti previsti e dimostrare perché utilizzare tale valore in fase di dimensionamento.

La documentazione è carente ai fini di una corretta validazione scientifica dei valori proposti come composizione elementare del rifiuto e, di conseguenza, per il dimensionamento della caldaia. Il proponente infatti non indica:

- Caratteristiche tipologiche del campionamento,
- Le condizioni di prova,
- I luoghi e le caratteristiche dei prelievi,
- Il personale che ha effettuato i prelievi.
- Le condizioni di conservazione dei campioni e i sistemi adottati per impedirne l'alterazione,
- Le procedure seguite per impedire manipolazioni di qualsiasi tipo dei campioni,
- I laboratori incaricati per le analisi,
- Le strumentazioni utilizzate per il prelievo,
- Le caratteristiche ponderali dei campioni prelevati,
- La numerosità delle prove e i criteri di frequenza con cui tali prove sono state effettuate,
- I necessari parametri statisticamente caratterizzanti gli esperimenti compiuti.

Pertanto, il valore di p.c.i. indicato deve ritenersi, in assenza di queste necessarie indicazioni, come un valore solo indicativo e non caratterizzante del progetto. Questa lacuna appare di estrema gravità perché inficia qualsiasi successivo tentativo di verifica dei processi termodinamici di base del progetto e mette in dubbio i dati in termini di portata di combustibile dichiarati dal proponente.

Infatti, nel caso in cui i rifiuti trattati presentino, come è presumibile, un p.c.i. complessivo inferiore a 12500 kJ/Kg, l'impianto potrà trattare quantità maggiori di rifiuti.

I calcoli per il dimensionamento andavano quindi supportati da considerazioni e dati più approfonditi.

Le considerazioni sopra riportate hanno ancora più fondamento se pensiamo che il proponente prevede l'incenerimento di rifiuti fangosi che andrebbero ad abbassare senza dubbio il potere calorifico complessivo dei rifiuti che alimentano l'impianto.

A proposito dei rifiuti contenenti fanghi si segnala come non risulta alcuna forma di alimentazione alla caldaia separata per tali rifiuti.

Anzi, nel SIA viene dichiarato espressamente quanto segue:

"I fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue, in funzione del loro grado di disidratazione, saranno scaricati direttamente nella vasca di stoccaggio principale insieme agli rifiuti oppure (nel caso di fanghi ad elevato contenuto di acqua), sempre secondo la modalità R13 – messa in riserva, saranno scaricati in 2 vasche di ricezione […]".

È evidente quindi come parte dei rifiuti fangosi saranno stoccati in fossa e miscelati con gli altri rifiuti in forma solida, modalità inidonea oltreché contrastante con le BAT.

In proposito, le BAT Conclusions sull'incenerimento dei rifiuti, di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12.11.2019, prevedono quanto segue:

BAT 9. *Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell'impianto di incenerimento mediante la gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 1), la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche riportate di seguito*.

Tra cui prevede:

e)	Segregazione dei rifiuti	I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un incenerimento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla separazione fisica dei rifiuti diversi e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.

BAT 14. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell'incenerimento dei rifiuti, ridurre il tenore di sostanze incombuste in scorie e ceneri pesanti e ridurre le emissioni nell'atmosfera derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a)	Miscelazione e raggruppamento dei rifiuti	La miscelazione e il raggruppamento dei rifiuti prima dell'incenerimento comprendono, ad esempio, le seguenti operazioni: — miscelazione con gru della fossa di carico; — utilizzo di un sistema di equalizzazione dell'alimentazione; — miscelazione di rifiuti liquidi e pastosi compatibili. In alcuni casi i rifiuti solidi sono frantumati prima di essere miscelati.	Non applicabile se considerazioni in materia di sicurezza o caratteristiche dei rifiuti (ad esempio rifiuti clinici infettivi, rifiuti odorigeni o rifiuti che possono rilasciare sostanze volatili) rendono necessaria l'alimentazione diretta del forno. Non applicabile in caso di potenziali reazioni indesiderate tra i diversi tipi di rifiuti (cfr. BAT 9 f).
b)	Sistema di controllo avanzato	Cfr. sezione 2.1	Generalmente applicabile
c)	Ottimizzazione del processo di incenerimento	Cfr. sezione 2.1	L'ottimizzazione del progetto non è applicabile ai forni esistenti.

Da quanto sopra:

- al fine di migliorare le performance ambientali e la sicurezza del processo di incenerimento, la separazione fisica di rifiuti con proprietà diverse è riconosciuta tra le tecniche idonee da applicare.
- il raggruppamento prima dell'incenerimento è previsto e consentito solo per categorie omogenee di rifiuti e tra di esse solo per codici compatibili.
- **è pertanto esclusa la possibilità di raggruppare e miscelare rifiuti liquidi e/o pastosi (come i fanghi) con rifiuti solidi.**

5.5. DECOMMISSIONING STABILIMENTI EX-ZINCOCELERE

L'impianto dovrebbe sorgere al posto dei fabbricati appartenenti ad un ex-stabilimento industriale adibito alla produzione di forniture per l'industria grafica prima, e alla produzione di circuiti stampati poi (ex-Zincocelere), dismesso e abbandonato da circa 20 anni. Di seguito si illustra l'immagine che evidenzia gli stabilimenti oggi presenti.

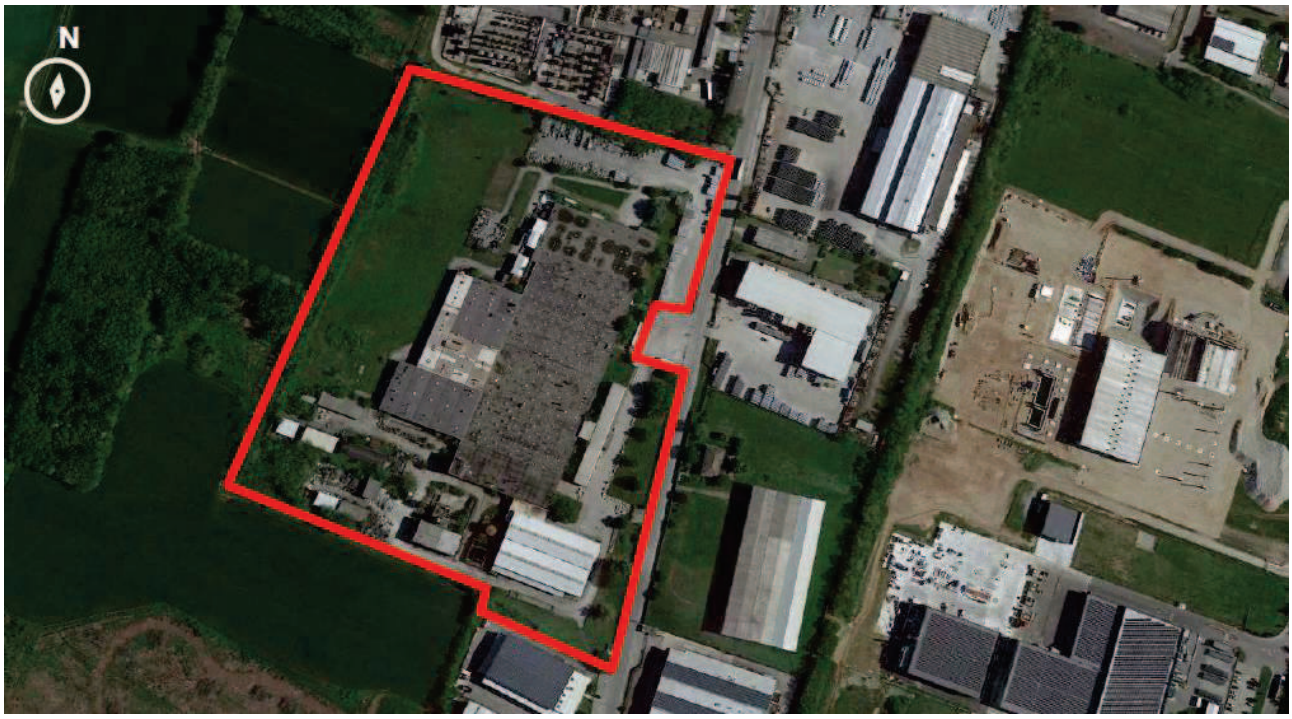

Figura 9 Individuazione dello stabilimento Ex-Zincocelere, al posto del quale dovrebbe sorgere il termovalorizzatore (fonte: CAVP09O10000PET130010100 Relazione tecnica decommissioning).

Le operazioni di cantiere antecedenti la realizzazione del nuovo impianto prevedono dunque la completa demolizione degli stabilimenti oggi presenti e lo smaltimento del materiale.

Il Proponente dedica all'analisi di tale fase apposito allegato (CAVP09O10000PET130010100 Relazione tecnica decommissioning).

Su questo si rilevano diverse carenze.

Si riscontra un approccio dai toni e dai contenuti estremamente superficiali, in contrasto invece con l'importanza di tale fase nel processo di realizzazione del futuro impianto, data anche la durata considerevole delle operazioni (che è stato stimato dovrebbero protrarsi per non meno di 14 mesi).

In particolare, si elencano di seguito gli elementi per i quali si ritiene la documentazione lacunosa e/o incoerente:

- In merito alla determinazione dei rifiuti prodotti da inviare a recupero, il Proponente riferisce che "*In ragione dei criteri adottati e delle approssimazioni su cui si basa lo studio, si evidenzia che la stima è approssimata ad un ±40%*". Pur riconoscendo una inevitabile percentuale di incertezza, ai fini di una valutazione attendibile del procedimento di decomissioning e dei suoi impatti, non si ritiene accettabile una approssimazione così accentuata, che inficia la valutazione corretta degli impatti derivanti da tale fase, in considerazione anche della mole di rifiuti prodotti (si veda di seguito). Si ritiene che il Proponente non essendo riuscito ad approfondire la stima, avrebbe dovuto considerare il caso più cautelativo, utilizzando un approccio worst case.
- Il quantitativo di rifiuti prodotti stimati corrisponde a 73.620 t (rifiuti destinati a recupero), e a 42.080 t (rifiuti a destinazione da definirsi, previa caratterizzazione), per un totale stimato dunque pari a 115.700 t. Nelle tabelle seguenti si illustrano tali stime; la Tabella 2 si riferisce ai rifiuti stimati come recuperabili, mentre la Tabella 3 a quelli a destinazione ancora incerta.

Tipologia rifiuti	Codice EER	Quantità (t)
Ferro e acciaio	170405	4000
Ferro e acciaio (ferri di armature)	170405	4500
Cavi elettrici	170411	10
Alluminio	170402	100
Apparecchiature elettriche	160214	10
Cemento	170101	65000

Tabella 2 Materiali a recupero (Fonte: CAVP09O10000PET130010100 Relazione tecnica decommissioning).

Tipologia rifiuti	Codice EER	Quantità (t)
Legno	170201	20
Vetro	170202	40
Plastica (HDPE,PVC,PRFV)	170203	120
Miscugli di cemento,mattoni,mattonele e ceramiche	170107	17500
Miscele bituminose (asfalto)	170302	15000
Terre e rocce (da scavo)	170405	1500
Materiale da costruzione contenente amianto	170605*	30
Materiali da costruzione a base di gesso	170802	250
Guaina bituminosa	170302	200
Coibente e FAV pericolosi	170603*	30
Coibente e FAV non pericoloso	170604	30
Acque da bonifica (svuotamento vasche e bonifica)	16.10.01*	4500
Materiali isolanti (pannelli sandwich)	170604	350
Rifiuti misti da attività di demolizione (moquette, pavimenti flottanti)	170904	2500
Ingombranti	200307	5
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203	5

Tabella 3 Altri rifiuti derivanti da decommissioning (Fonte: CAVP09O10000PET130010100 Relazione tecnica decommissioning).

Come riporta lo stesso Proponente *"Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tutti i rifiuti prodotti, in funzione dei relativi EER, saranno inviati all'impianto di trattamento e/o a recupero e/o discariche autorizzate per il loro smaltimento. Le operazioni di carico dovranno essere eseguite tramite mezzi adeguati in funzione della tipologia di rifiuto che viene movimentata e del confezionamento (sfuso, in colli, in cassoni, ecc.)".*

Nonostante il quantitativo rilevante di rifiuti prodotti durante le operazioni di smantellamento dell'installazione ancora presente sul sito e l'elevato grado di incertezza di tale stima, si riscontra la totale assenza di una stima del traffico indotto da tali operazioni.

Carenza che rende non credibili le valutazioni riportate nel SIA in materia di traffico e correlate emissioni in atmosfera.

6. OSSERVAZIONI IN MERITO AL QUADRO AMBIENTALE

Data la natura dell'installazione in questione e alla luce del contesto nel quale si pone, caratterizzato dall'estrema vicinanza con altri impianti di rilievo, si ritiene che le matrici maggiormente suscettibili di impatto siano:

- atmosfera;
- ambiente idrico;
- salute umana.

Nei paragrafi che seguono, le stesse vengono singolarmente approfondite.

6.1. ATMOSFERA

Si esamineranno di seguito le carenze/criticità riscontrate sulla trattazione della componente atmosfera. Per farlo si analizzerà quanto prodotto dal Proponente all'interno del SIA e dei relativi allegati, per le fasi di cantiere e di esercizio.

Considerazioni in merito alla valutazione delle emissioni in fase di cantiere

Si riscontra all'interno del SIA una grave approssimazione e fondamentali carenze nell'analisi della fase di cantiere, in termini sia di descrizione delle opere e delle modalità di esecuzione, sia in termini di impatti generati.

La fase di cantiere interessa un'area pari a 85.700 m^2 per l'impianto, a cui vanno sommate le aree interessate dalle opere di connessione alla RTN, e durerà per un periodo complessivo di 40 mesi (14 di demolizione dei fabbricati esistenti e 26 per la nuova realizzazione).

In particolare, tale fase viene caratterizzata dalle seguenti operazioni:

- allestimento cantiere: realizzazione accesso, posizionamento baracche, installazione impianti di cantiere e preparazione viabilità di cantiere, ecc.
- demolizione dei fabbricati e degli impianti presenti nell'area di intervento;
- opere di paleggiamento e livellamento del primo strato di terreno vegetale (scotico) su tutta l'area e scavo generale fino alla quota -5,00 m da p.c. per i fabbricati principali ad accezione del Fabbricato stoccaggio rifiuti e Edificio Visitatori per i quali la quota prevista è -10,50 m da p.c.;
- scavi specifici nelle diverse zone dell'area d'intervento in accordo alla TAV.40 CAVP09O10000CAA0800201 Planimetria e sezioni scavi;
- realizzazione delle fondazioni dei corpi di fabbrica in accordo all'elaborato doc. "CAVP09O10000CDU0800101 - Tav.39 – Predimensionamento fondazioni superficiali e profonde;
- realizzazione delle vasche interrate e posa in opera delle reti interrate (acqua potabile, metano, acque reflue civili, acque meteoriche, acque tecnologiche di lavaggio e processo, cavidotti e posa cavi elettrici in canalizzazioni, etc. …);
- realizzazione del pozzo per l'approvvigionamento dell'acqua industriale;
- ricollocazione delle terre e rocce escavate, livellamento del piano di campagna con riporti provenienti dagli scavi in conformità a quanto indicato nella TAV.41 CAVP09O10000CAA0800202 Planimetria e sezioni reinterri ed in accordo a quanto indicato nel documento "CAVP09O10000CET0500201 Piano preliminare di utilizzo terre";
- Montaggi meccanici di apparecchiature, sistemi e componenti di impianto;
- Montaggi elettro-strumentali;
- Installazione rivestimenti architettonici e finiture;
- Realizzazione della viabilità, parcheggi e sistemazione aree a verde;
- Realizzazione delle opere ausiliarie ed accessorie;
- Operazioni di cantiere per la realizzazione delle opere di connessione alla RTN.

L'approccio superficiale e impreciso con cui il soggetto estensore dello studio affronta questo tema, rende ingiustificate le conclusioni a cui giunge definendo l'impatto non significativo. In particolare, si denota la pressoché totale assenza della descrizione delle metodologie operative di ogni fase sopra, e un'analisi decisamente speditiva ed esclusivamente qualitativa al fine di giustificare e definire gli impatti generati.

Più nel dettaglio, l'assenza di:

- qualsiasi dettaglio relativo alla modalità operativa di ogni fase di cantiere (indicazione della tipologia, della quantità e operatività dei mezzi impiegati);
- qualsiasi stima/misura quantitativa circa la valutazione del relativo impatto, a supporto delle affermazioni conclusive del Proponente in merito (stima delle emissioni inquinanti dei mezzi impiegati, stima delle emissioni date dalla movimentazione dei materiali di costruzione, delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti),

rendono poco credibili le conclusioni cui giunge il Proponente.

Dunque, alla luce della evidente complessità riguardante le operazioni previste nella fase di cantiere (durata, estensione, presumibile elevato numero di mezzi impiegati, movimentazione di terra e altro materiale), e alla luce di quanto tutto detto sopra, si ritiene del tutto inattendibile la valutazione condotta.

Considerazioni in merito alla valutazione delle emissioni in fase di esercizio

Ai fini della valutazione dell'impatto del progetto su tale matrice, il SIA rimanda al documento "Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute e delle deposizioni al suolo" (CAVP09O10000GAA0600801_All.A-RI).

Una prima criticità si riscontra al capitolo *3.2 Caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell'aria* del suddetto documento, in cui il Proponente fornisce la situazione della qualità dell'aria allo stato di fatto (ante-operam).

Nella fattispecie, si ritiene che la trattazione non sia adeguatamente approfondita soprattutto in relazione alla scala locale di analisi.

In relazione alla caratterizzazione locale dello stato di qualità dell'aria, il SIA fa riferimento ai dati di 7 stazioni della rete regionale fissa di rilevamento gestita da ARPA Piemonte, localizzate nell'intorno dell'impianto di progetto tra le province di Biella e Vercelli, la cui ubicazione e distanza dal sito son sotto riportate.

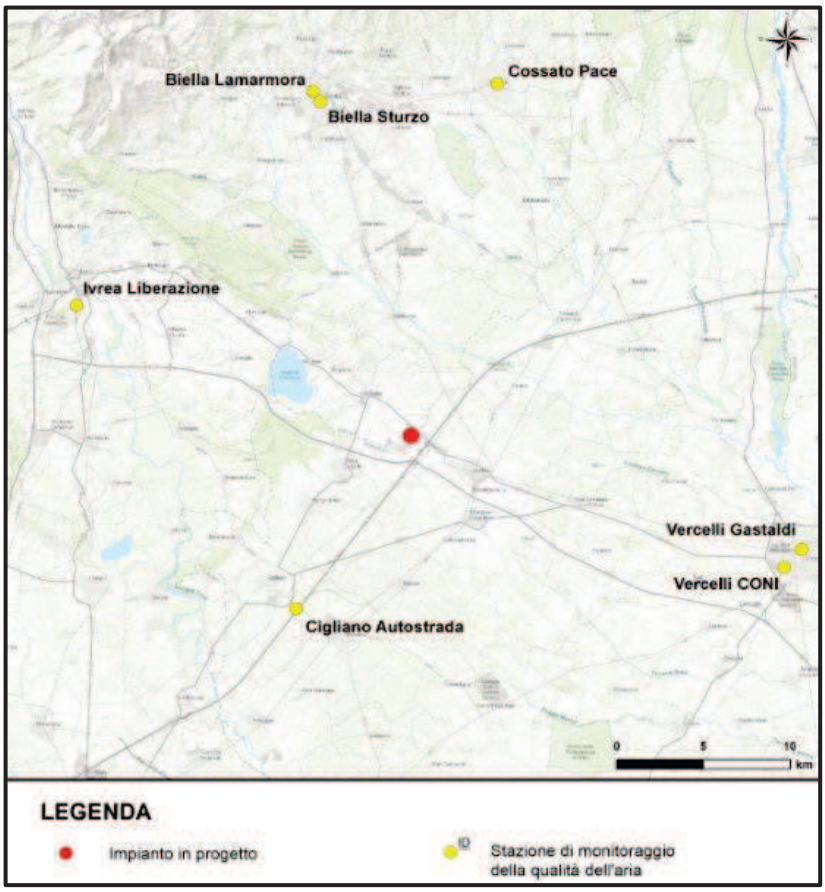

Figura 10 Localizzazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria (Fonte: CAVP09O10000GAA0600801_All.A-RI).

Stazione	Periodo considerato	E [m]	N [m]	Tipologia	Alt. s.l.m. [m]	Distanza dal sito [km]
Biella – Lamarmora	2019 – 2021	425.959	5.046.064	Urbana – Traffico	419	20,7
Biella – Sturzo	2019 – 2021	426.355	5.045.463	Urbana – Background	406	19,9
Cigliano – Autostrada	2019 – 2021	424.992	5.016.139	Rurale – Traffico	237	11,6
Cossato – Pace	2019 – 2021	436.609	5.046.492	Urbana – Background	271	21,2
Ivrea – Liberazione	2019 – 2021	412.269	5.033.687	Suburbana – Background	239	20,3
Vercelli – CONI	2019 – 2021	453.148	5.018.548	Suburbana – Background	131	23,3
Vercelli – Gastaldi	2019 – 2021	454.167	5.019.601	Urbana – Traffico	131	23,9

Tabella 4 Caratteristiche delle stazioni di monitoraggio considerate nello studio (Fonte: CAVP09O10000GAA0600801_All.A-RI).

Data la considerevole distanza di tali stazioni rispetto all'area di intervento (quasi tutte distano all'incirca 20 km) e ancora il fatto che la maggior parte di esse abbia caratteristiche completamente diverse dal contesto produttivo-industriale nel quale invece si localizzerebbe l'impianto, l'inquadramento dello stato di qualità dell'aria effettuato nel SIA potrebbe non essere rappresentativo.

Basti pensare che su sette stazioni prese come riferimento, 3 sono di tipologia "da traffico" e 2 sono di tipo urbano, pertanto riferiti a contesti localizzativi non confrontabili con il sito in questione.

Emergono forti perplessità in merito all'effettiva rappresentatività e validità dell'inquadramento dello stato ante operam di qualità dell'aria offerto dal SIA, alla scala locale di indagine.

Nel merito, si ritiene che senza un adeguato e certo inquadramento della situazione di inquinamento dell'aria allo stato di fatto, anche la successiva valutazione degli impatti basata sull'applicazione modellistica perda di credibilità e affidabilità.

Dato il peculiare contesto insediativo dell'impianto, caratterizzato dall'estrema vicinanza con altre realtà impiantistiche di rilievo (come già più volte ribadito), nonché l'intorno spaziale dei comuni di Cavaglià, Santhià, Alice Castello e Salussola che vede una forte commistione di impianti cave e discariche quali, ad esempio,

- numerose attività di cavazione inerti con cave in essere o in fase di ripristino, la cui massima concentrazione si ha proprio in località Valledora, tra Cavaglià, Santhià e Alice Castello;
- un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di biometano da immettere in rete. Comune di Santhià
- un impianto di trattamento della frazione organica da rifiuti solidi urbani (FORSU) con produzione di biometano da immettere in rete (autorizzato, da realizzare). Comune di Salussola;
- una discarica per rifiuti speciali contenenti Amianto a Salussola (autorizzata, da realizzare),

un'attenta ed esaustiva valutazione dello stato di fatto di qualità dell'aria si ritiene a maggior ragione doverosa.

Si ritiene, pertanto, imprescindibile che al fine di poter adeguatamente valutare il progetto proposto, debba essere preliminarmente effettuato un monitoraggio sito-specifico di qualità dell'aria nel territorio oggetto di intervento, i cui dati possano essere confrontati con le medie annue di concentrazione degli inquinanti rilevate dalla rete fissa.

Data la mancanza di dati locali aggiornati ed esaustivi inerenti i livelli di inquinamento eventualmente presenti sull'area in questione, dovrà essere implementata una campagna di monitoraggio mobile di qualità dell'aria, definita ai sensi del D.Lgs 155/2010 e smi in merito a:

- numero minimo e ubicazione punti di misura;

L'Allegato V al D.Lgs 155/2010 e smi stabilisce i criteri per determinare il numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente in relazione ai valori limite previsti per la protezione della salute umana ed alle soglie di allarme. In particolare, il numero di stazioni di misura viene definito sulla base della popolazione residente nella zona di interesse.

- durata del campionamento

Per quanto concerne la durata del campionamento, a livello normativo non viene indicato un periodo preciso, ma viene specificato che il periodo di misura deve essere significativo in relazione al periodo di mediazione dei valori limite degli inquinanti (1 ora, 1 giorno, 1 anno).

- tipologia di inquinanti da monitorare

La definizione delle diverse sostanze inquinanti da monitorare è effettuata sulla base del documento APAT "Linee guida per la predisposizione delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria in Italia", il quale a sua volta è stato elaborato ottemperando a quanto definito dal'ex DM 60/2002.

Suddetto documento specifica che nelle stazioni ubicate in zone dove risiede la popolazione dovrebbero essere monitorati tutti gli inquinanti normati relativi alla protezione della salute umana; in particolare, si fa riferimento al PM10, SO2, NOx, CO, O3, benzene e piombo.

Inoltre, afferma che la definizione puntuale della tipologia di composti da misurare è da definire localmente sulla base delle criticità e delle tipologie di attività industriali insediate nell'area in esame.

Data la tipologia di attività localizzate sul sito, si ritiene acquisisca particolare importanza il monitoraggio delle polveri, comprese le frazioni più fini, e dei composti odorigeni, sia in termini di concentrazione di odore in Unità Odorimetriche (OU), sia nel dettaglio di singoli composti, quali H2S, NH3, mercaptani, ecc.

Valutazione degli impatti

Data la mancanza di un adeguato e preciso inquadramento dello stato di qualità dell'aria dell'area in questione (indagine a livello sitospecifico), visto il peculiare contesto produttivo nel quale si inserisce l'impianto proposto, in assenza del quale qualsiasi valutazione sugli impatti dell'opera perde di fondamento e validità, si ritiene del tutto superfluo andare nel dettaglio dell'applicazione modellistica effettuata.

Si vuole però porre l'attenzione sulla modalità di verifica del rispetto dei limiti normativi sulla qualità dell'aria dei risultati del modello, assunta dagli estensori dello studio.

A titolo d'esempio, si riporta la valutazione condotta per le polveri (PM10). Modalità che comunque è stata applicata anche per gli altri inquinanti considerati, con riferimento allo specifico periodo di mediazione cui si riferiscono i limiti (max giornaliero; max 8 ore; max orario).

Per verificare il rispetto del limite di legge fissato dal D.Lgs. 155/2010 per il PM10 si sono sommati il valore massimo del 90,4° percentile delle medie giornaliere e il valore massimo della media annua calcolati nel dominio di calcolo al fondo assunto conservativamente pari al valore massimo della media annua (che rappresenta il valore più probabile) misurato dalle stazioni fisse di monitoraggio analizzate nel §3.2 nell'anno più recente disponibile, ossia il 2021 (28,0 µg/m3 misurato dalle stazioni Cigliano - Autostrada e Vercelli - Gastaldi). In tal modo si ha che:

- *il limite della media giornaliera di 50 µg/m3 fissato per il PM10 dal D. Lgs. 155/2010 risulta rispettato (2,33+28,0 = 30,33 µg/m3);*
- *il limite della media annua di 40 µg/m3 fissato per il PM10 dal D. Lgs. 155/2010 risulta rispettato (1,20+28,0 = 29,20 µg/m3).*

La seguente tabella riassume i risultati sopra riportati, espressi in termini di concentrazione di PM10 (µg/m3) in corrispondenza dei punti di massima ricaduta, ottenuti nelle modellazioni di dispersione eseguite con il software CALPUFF.

Parametro di legge	U.d.m.	Max contributo	Valore di fondo ambientale(1)	Stato finale della qualità dell'aria nel punto di massima ricaduta	Limite di legge
90,4° percentile concentrazioni medie giornaliere	µg/m³	2,33	28,0	30,33	50
Media annua		1,20		29,20	40

Note:
(1) Il valore di fondo di concentrazione si riferisce alla massima concentrazione media annua di PM_{10} misurata nel 2021 dalle stazioni di monitoraggio analizzate nel §3.2.

Tabella 5 Riassunto dei risultati delle simulazioni di dispersione per il PM10 nei punti di massima ricaduta (Fonte: CAVP09O10000GAA0600801_All.A-RI).

Da quanto sopra riportato, emerge chiaramente una GRAVE LACUNA DI METODO nell'ambito della valutazione condotta.

L'operazione di sommare dati medi annui con dati giornalieri si ritiene assolutamente erronea.

Analogamente per gli altri inquinanti, la somma tra il massimo delle medie orarie e il valore di fondo medio annuo, non è condivisibile.

La valutazione condotta si ritiene pertanto del tutto inattendibile. Sul piano del metodo, dati riferiti a ordini temporali diversi non possono essere sommati, dal momento che le grandezze aventi tempi di mediazione differenti non sono confrontabili.

Dal punto di vista normativo, a proposito delle emissioni in atmosfera, si consideri inoltre che l'art. 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 prevede che per gli impianti nuovi "*l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. […]* ***Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata****. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo*".

Alle migliori tecnologie disponibili indicate nell'art. 271 co. 5 D. Lgs. 152/2006 si aggiungono le previsioni in materia di BAT riguardanti l'AIA (artt. 29 bis e ss. D. Lgs 152/2006), da leggersi in combinazione con la normativa in materia di qualità dell'aria (siccome previsto dallo stesso art. 271 co. 5).

La normativa nazionale di riferimento in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE) stabilisce che le regioni e le province autonome, delineata la situazione sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio, si devono attivare per mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi (art. 1 co. lettera *d*).

A tal fine si prevede l'approvazione di specifici strumenti pianificatori in cui devono essere descritte le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione (art. 9).

Tali piani sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza di diversi elementi tra cui, oltre allo stato della qualità dell'aria, le sorgenti di emissione, gli scenari energetici ed i livelli delle attività produttive, le caratteristiche del territorio (orografia, condizioni meteo-climatiche, uso del suolo, ecc.) ed il quadro delle norme vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale.

La loc. Gerbido è caratterizzata per essere collocata in contesto particolarissimo dal punto di vista emissivo e meteoclimatico, data anche la contestuale presenza di numerose abitazioni e insediamenti commerciali e ricettivi.

Il Comune di Cavaglià si trovava, secondo la pianificazione della Regione Piemonte antecedente al D. Lgs 155/2010, in zona 3 (con riferimento alla quale le province sono tenute ad elaborare piani finalizzati alla conservazione di livelli di inquinamento al di sotto dei limiti e a predisporre anche i piani per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria).

A seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale di cui alla delibera G.R. 41-855 del 29 dicembre 2014, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria (di cui al D. Lgs. 155/2010), l'area di impianto sita nel Comune di Cavaglià si colloca all'interno della "*zona di collina*" (al confine con la "*zona di pianura*" del Comune di Santhià, distante poche decine di metri), caratterizzata per il superamento delle soglie per numerosi inquinanti, tra cui i PM10.

Così chiariti i contenuti della classificazione con riferimento alla qualità dell'aria ed al particolarissimo contesto meteo-climatico che caratterizza l'area di impianto, possiamo quindi verificare se la documentazione depositata dalla proponente sia stata rispettosa della normativa in materia di qualità dell'aria ambiente e, conseguentemente, degli artt. 271 co. 5 e 29 bis e ss. D. Lgs. 152/2006.

Se si sia cioè tenuto conto:

- delle migliori tecnologie disponibili;
- del complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti;

- delle emissioni provenienti da altre fonti;
- dello stato della qualità dell'aria nella zona interessata.

Così non è.

Come già precisato, nella documentazione depositata dalla proponente sono presenti addirittura 3 errori di metodo che hanno viziato insanabilmente ogni valutazione sulla componente emissioni in atmosfera.

Il primo errore riguarda la caratterizzazione meteoclimatica, effettuata utilizzando dati di input manifestamente erronei poiché raccolti da stazioni collocate in contesti nettamente diversi rispetto a quello oggetto di intervento, ciò che altera in modo insanabile lo studio delle ricadute e le mappe di dispersione derivanti dall'elaborazione in CALMET dei dati delle centraline fuori contesto utilizzate.

Il secondo errore riguarda la caratterizzazione locale dello stato della qualità dell'aria ante-operam, rispetto alla quale lo studio di impatto ambientale fa riferimento a 7 stazioni della rete regionale fissa di rilevamento gestita da ARPA Piemonte non solo collocate ad una distanza tale da non essere minimamente rappresentative, rispetto alla scala di indagine, ma molte delle quali addirittura appartenenti alle tipologie "urbana" e "da traffico" assolutamente non in grado di fornire dati utilizzabili per il sito di cui si tratta (si consideri che identica contestazione è a stata mossa anche nella relazione finale dell'organismo collegiale inquirente dell'istruttoria pubblica nell'ambito del procedimento riguardante il precedente progetto di termovalorizzatore depositato da A2A, a poche decine di metri di distanza da quello che oggi ci impegna).

E' evidente che l'assenza di un quadro certo della situazione di inquinamento dell'aria e l'utilizzo di dati provenienti da stazioni totalmente avulse dal contesto di riferimento, sia per localizzazione che per tipologia (le quali mostrano comunque uno stato della qualità dell'aria compromesso, con sforamenti dei limiti normativi in varie stazioni per gli inquinanti PM10 e O3), falsa integralmente la simulazione modellistica effettuata dalla proponente, totalmente priva di rappresentatività e quindi inattendibile e inutilizzabile.

Il terzo errore riguarda la valutazione degli impatti, che risulta falsata non solo per effetto dei primi due errori (è evidente, infatti, che in assenza di un quadro delle condizioni meteo-climatiche e di una indagine sito-specifica dello stato di qualità dell'aria, ogni valutazione degli impatti dell'opera perde di ogni attendibilità), ma anche in ragione dell'utilizzo di una fallace modalità di verifica del rispetto dei limiti normativi sulla qualità dell'aria.

Come precisato sopra, nella valutazione del rispetto dei limiti di legge fissati dal D. Lgs. 155/2010 per le polveri PM10 e PM 2,5 (e così anche per gli altri inquinanti), la proponente ha infatti sommato da una parte i dati medi annui con i dati giornalieri, ciò che non è ammissibile dal momento che, come noto, dati riferiti a ordini temporali diversi non possono essere sommati, non essendo confrontabili grandezze aventi tempi di mediazione diversi.

Tale gravissimo errore di metodo inficia ogni calcolo effettuato dalla proponente, con ogni conseguenza in termini di rischi per la salute pubblica.

E ancora.

Nello studio effettuato dalla proponente la verifica degli impatti cumulativi, prevista dall'art. 271 D.Lgs. 152/2006 sopra richiamato, è del tutto inattendibile non essendo stati considerati una lunga serie di impianti ed opere collocati nelle immediate vicinanze.

Il tutto, con conseguente manifesta violazione degli artt. 271 co. 5 e 29 bis e ss. D. Lgs. 152/2006.

Il TAR per la Lombardia - Sede di Brescia, proprio a proposito del necessario rigoroso rispetto di tutti gli indici indicati nell'art. 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 così come sopra ricostruiti, al fine di garantire che nessuno degli impatti in atmosfera sia trascurato, ha chiarito che non è in alcun modo giustificato alcun *"arretramento sul fronte delle precauzioni a tutela della salute collettiva"* (TAR Lombardia, 21 agosto 2014 n. 914).

Oltre alle norme sopra richiamate, è manifesta sotto questo profilo la violazione anche dell'art. 1 co. 1 lettera *d)* D. Lgs 155/2010, laddove esprime - nell'ambito del quadro unitario in materia

di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente di cui alla direttiva 2008/50/CE - di "*mantenere la qualità dell'aria ambienta, laddove buona, e migliorarla negli altri casi*".

Infine, essendo state tarate sul predetto falsato quadro previsionale, non risultano rispettate neanche le migliori tecnologie indicate nel progetto, con conseguente violazione degli artt. 29 bis e ss. del D. Lgs 152/2006.

Come dimostrato nel paragrafo dedicato all'impatto sulla salute, al quale si rinvia, i valori limite normativi di concentrazione nell'aria dei principali composti inquinanti presi come riferimento dalla proponente sono infatti nettamente superiori rispetto alle più recenti Linee guida dell'OMS.

Tale circostanza ha precisi risvolti dal punto dell'impatto sulla salute, non essendo in alcun modo ammissibile la pretesa, da parte della proponente, di sottostare a limiti di emissione non solo non conformi alle più recenti linee guida OMS ma addirittura superiori ad esse fino a quattro volte.

Con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, il giudice amministrativo lombardo nella già citata sentenza - peraltro proprio con riferimento agli ossidi di azoto, ritenuti "*responsabili di infiammazioni e altre patologie delle vie respiratorie e possono danneggiare l'apparato cardiovascolare*" - ha precisato che l'imposizione di limiti più rigorosi rispetto a quelli nazionali dipende "*dalla corrispondenza degli stessi alle migliori tecnologie disponibili in un determinato momento per una determinata categoria di impianti*" e che l'obbligo di adeguamento ad esse dipende dall'art. 271 co.5 D. Lgs 152/2006 "*il quale richiede appunto che l'istruttoria delle autorizzazioni sia focalizzata su questi problemi*".

Tornando al caso di specie, dato il contesto e la presenza di diverse attività che comportano emissioni in atmosfera, per la corretta caratterizzazione della qualità dell'aria - giova ribadire - si rende necessaria, prima ancora di procedere con la valutazione di impatto ambientale, l'esecuzione di una campagna di monitoraggio annuale nei pressi dei centri più interessati dall'opera (Cavaglià e comuni limitrofi), da svolgersi ai sensi del D. Lgs. 155/2010.

6.2. AMBIENTE IDRICO

Si esamineranno di seguito le carenze/criticità riscontrate sulla trattazione della componente ambiente idrico. Per farlo si analizzerà quanto prodotto dal Proponente all'interno del SIA e degli allegati opportuni.

L'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto, come riscontrato anche dagli elaborati cartografici presentati dal proponente, ricade nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo, come riportato nella figura seguente.

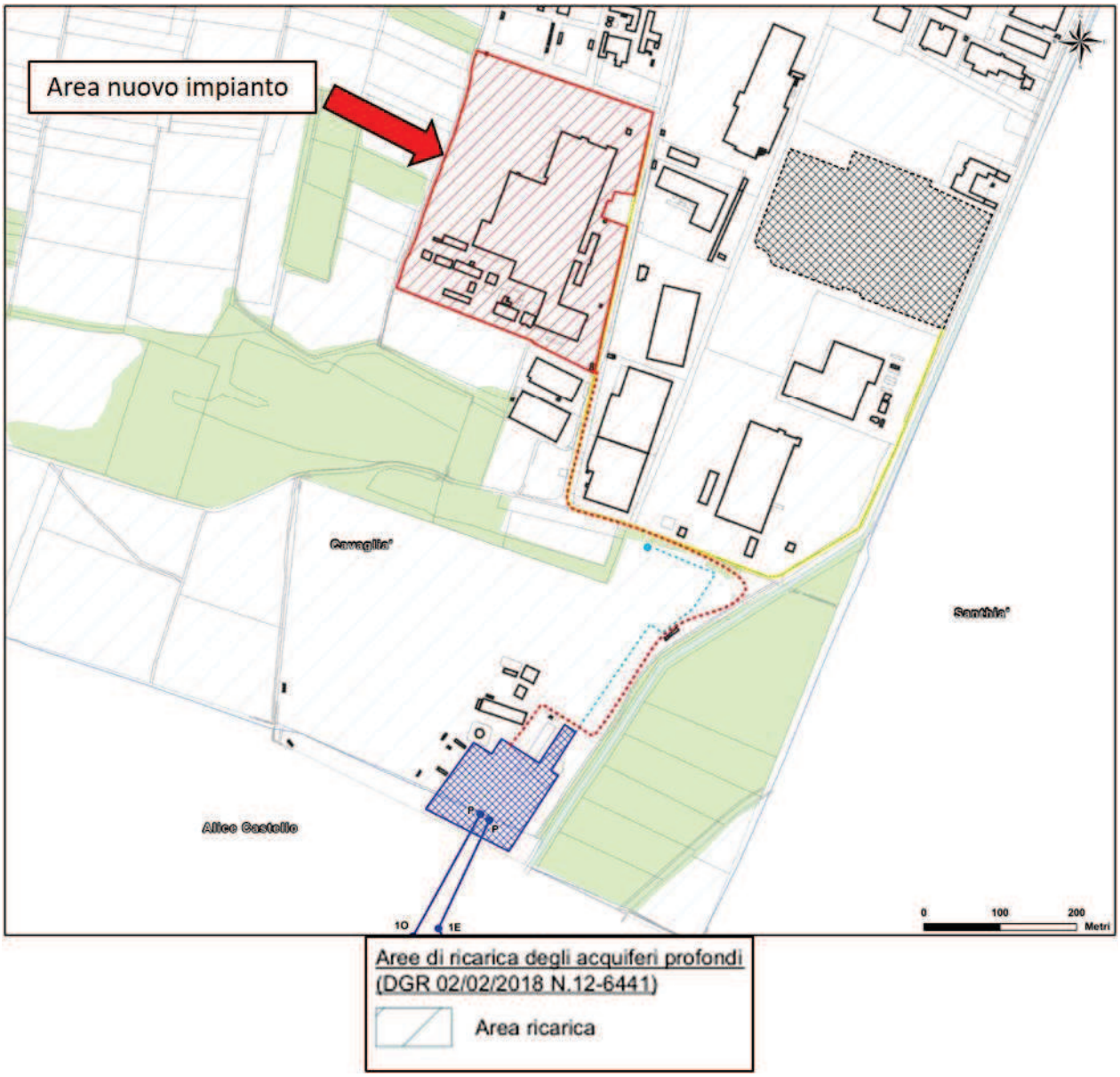

Figura 11 Inquadramento Aree Ricarica Acquifero – Area di impianto (Fonte: CAVP09O10000GAA0600401_SIA).

In particolare, il sito d'impianto rientra all'interno della regione Valledora, come si evince dall'immagine seguente.

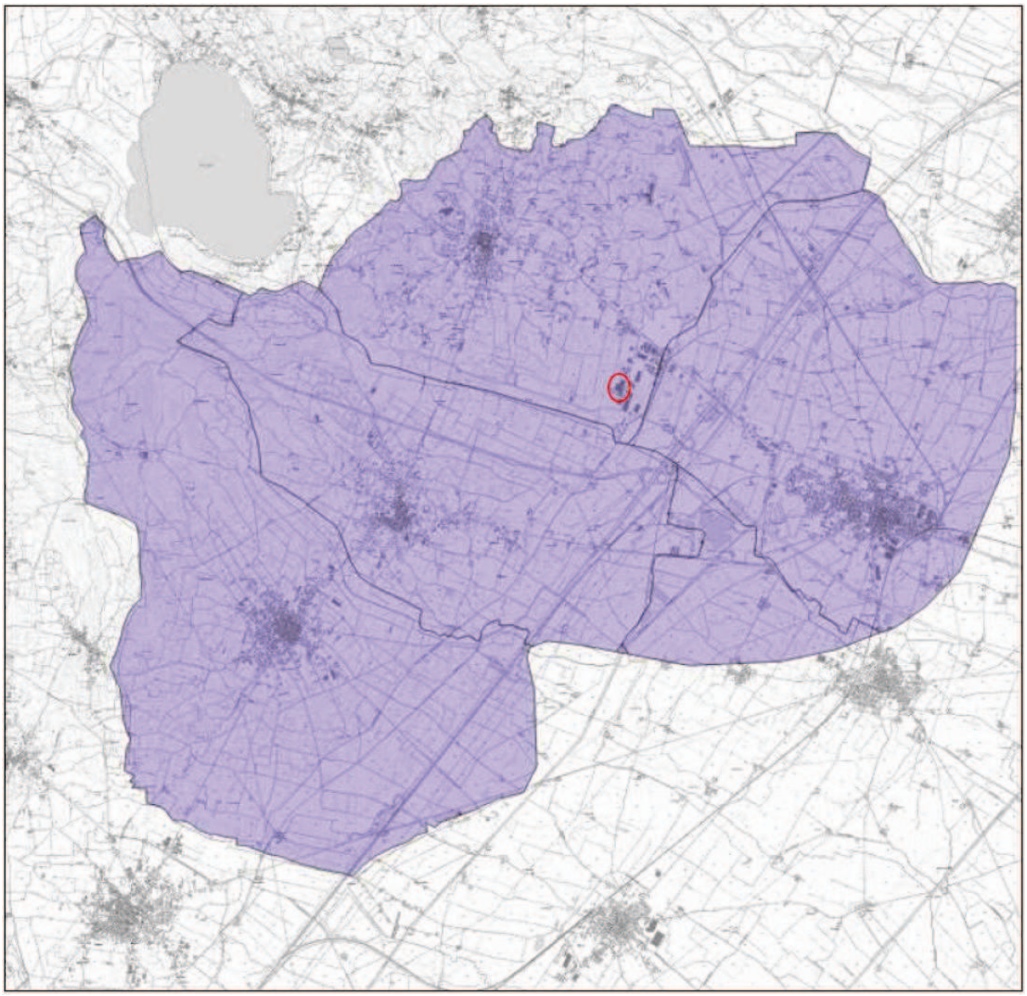

Figura 12 Regione Valledora. In rosso è individuata l'area di impianto (Fonte: DGR. 02/02/2018 n. 12-6441).

In questa regione si riconosce una fragilità idrogeologica particolarmente accentuata, a causa soprattutto di un uso pregresso incontrollato del territorio, a fini prevalentemente estrattivi e, successivamente di smaltimento rifiuti, come riportato nella DGR 02/02/2018 n. 12-6441, che si cita di seguito:

"La particolare situazione ambientale ha favorito lo sviluppo delle attività in zona con una doppia valenza, da un lato le attività estrattive e dall'altro le attività legate alla gestione dei rifiuti (discariche realizzate nelle cave esaurite).

L'area Valledora è stata oggetto, come sopra riportato, di numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, senza un'adeguata pianificazione del territorio nel suo insieme ed una conseguente programmazione degli interventi che avrebbe permesso una migliore gestione complessiva e più organica dell'area stessa.

Questo sviluppo non pianificato ha causato un proliferare di attività di smaltimento rifiuti e industriali in genere laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi molto vulnerabili".

A tal proposito, il Proponente sostiene che ci siano i criteri per poter escludere l'area di impianto dalla classificazione come area di ricarica della falda profonda. A supporto di tale assunzione, all'interno del SIA viene fatto riferimento ad uno studio svolto dal Prof. Francani nel 2018 dal titolo "*Valutazioni idrogeologiche riguardo l'ampliamento delle discariche A.S.R.A.B. e A2A Ambiente in Comune di Cavaglià* (BI)" situate in adiacenza all'area di intervento, in cui, sostiene il Proponente, si evidenzia che sulla base dei dati idrogeologici raccolti e le conseguenti elaborazioni, l'area delle discariche e degli ampliamenti, così come quella dell'impianto in progetto data la sua prossimità a quest'ultime aree, non debba rientrare, di fatto, nelle aree di

ricarica delle falde profonde, sulla base dei criteri di esclusione previsti nell'Allegato 1 alla D.D. del 21 luglio 2016, n. 268.

In particolare, i due criteri escludenti individuati nello studio sopra citato sarebbero i seguenti:

- la presenza di livelli fini continui e potenti che separino l'acquifero profondo dai livelli sovrastanti;
- il criterio della differenza di carico nullo o negativo, che porta alla presenza di componenti di flusso prevalentemente orizzontali o verticali ascendenti.

Si segnala tuttavia che in assenza dello studio succitato, che il Proponente cita solamente, risulta impossibile verificare la veridicità e l'attendibilità delle affermazioni escludenti il sito di impianto da area di ricarica dell'acquifero profondo. Oltre ed indipendentemente da quanto affermato dallo studio Francani, rimane il fatto che l'area è stata classificata come di ricarica della falda dalla DGR 02/02/2018 n. 12-6441 e da tale classificazione in alcun modo è possibile prescindere.

Inoltre, sempre sulla base di quanto riportato sopra in merito alla regione Valledora ai sensi della DGR 02/02/2018 n. 12-6441, risulta chiaro come il motivo principale dell'incremento della fragilità della zona sia una mancata visione d'insieme nel pregresso pianificatorio, a favore della realizzazione di interventi singoli a danno della condizione idrogeologica in un'area già di per sé fragile come quella in esame.

Si nota a tal proposito come il progetto qui esaminato consista nell'ennesimo impianto di smaltimento rifiuti proposto dal medesimo Proponente e insistente sulla stessa area, da autorizzarsi singolarmente, dimostrando un approccio che perpetua i comportamenti responsabili della fragilità in cui si trova oggi l'area Valledora.

Nell'immagine di seguito si illustra la situazione autorizzativa/esistente relativa agli impianti di smaltimento rifiuti di proprietà dello stesso proponente del progetto in esame, insistenti tutti nella località Gerbido.

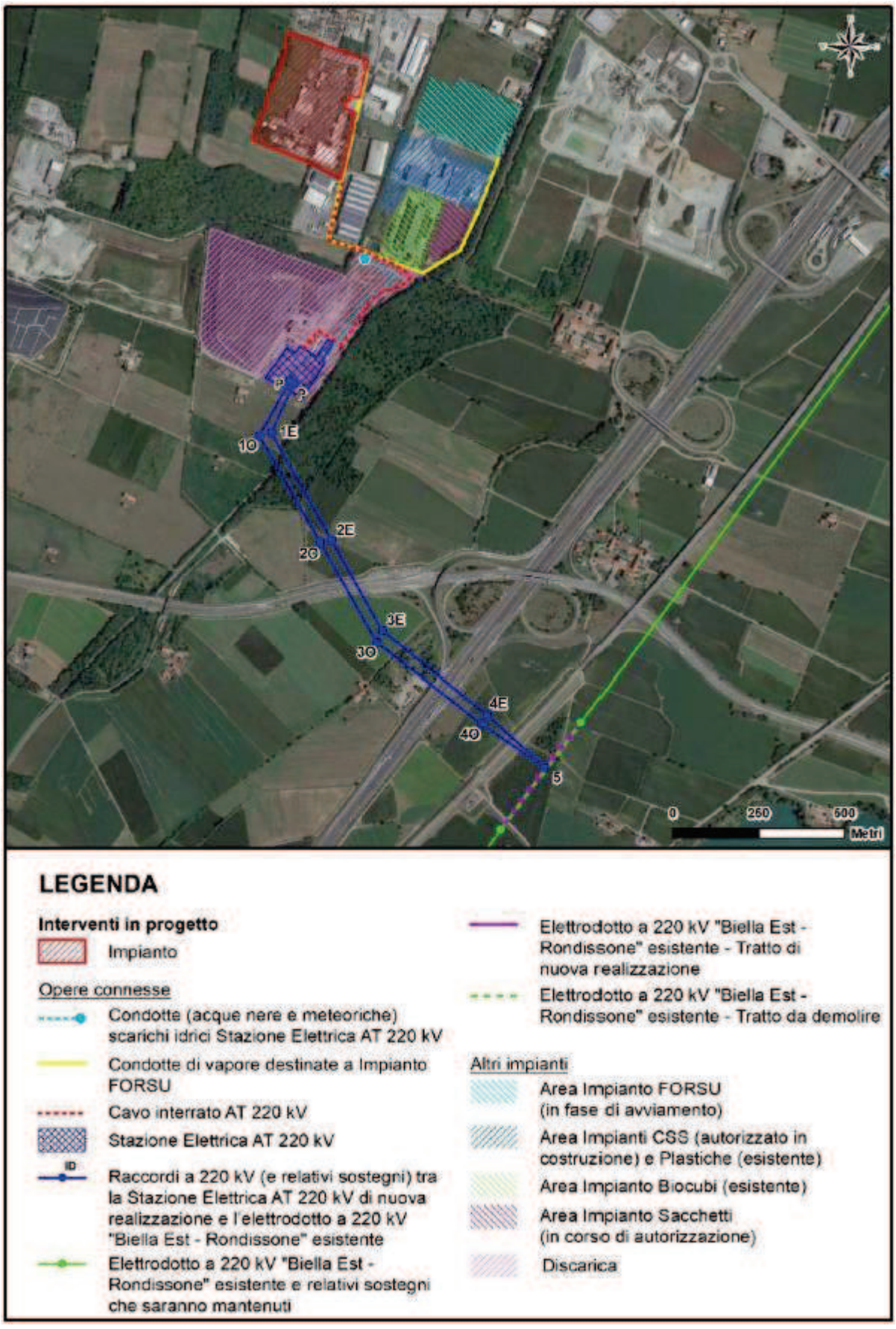

Figura 13 Inquadramento dell'area con la localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti esistenti/autorizzati nelle vicinanze del sito e dell'impianto oggetto della presente valutazione (Fonte: CAVP09O10000PET050010100 - Rel Tec Prog).

Alla luce di tutto quanto evidenziato, si ritiene indispensabile, per una corretta valutazione degli impatti sulla matrice idrogeologica, una valutazione d'insieme che tenga conto degli effetti cumulativi dei diversi impianti insistenti sulla località di Gerbido, di cui non vi è traccia nel SIA. Tale carenza è da ritenersi grave ed inficiante la validità dello studio effettuato.

L'esame del quadro di riferimento progettuale del SIA depositato dal Proponente permette di riscontrare la previsione di un prelievo idrico ad uso industriale pari a 150000 m^3/anno.

Il prelievo è previsto a mezzo di un pozzo di nuova realizzazione, dimensionato per una portata massima di 75 m^3/h; nella figura seguente viene riportato l'inquadramento della posizione del pozzo incluso nel SIA. Il pozzo di nuova realizzazione è indicato come P2 (cerchio rosso).

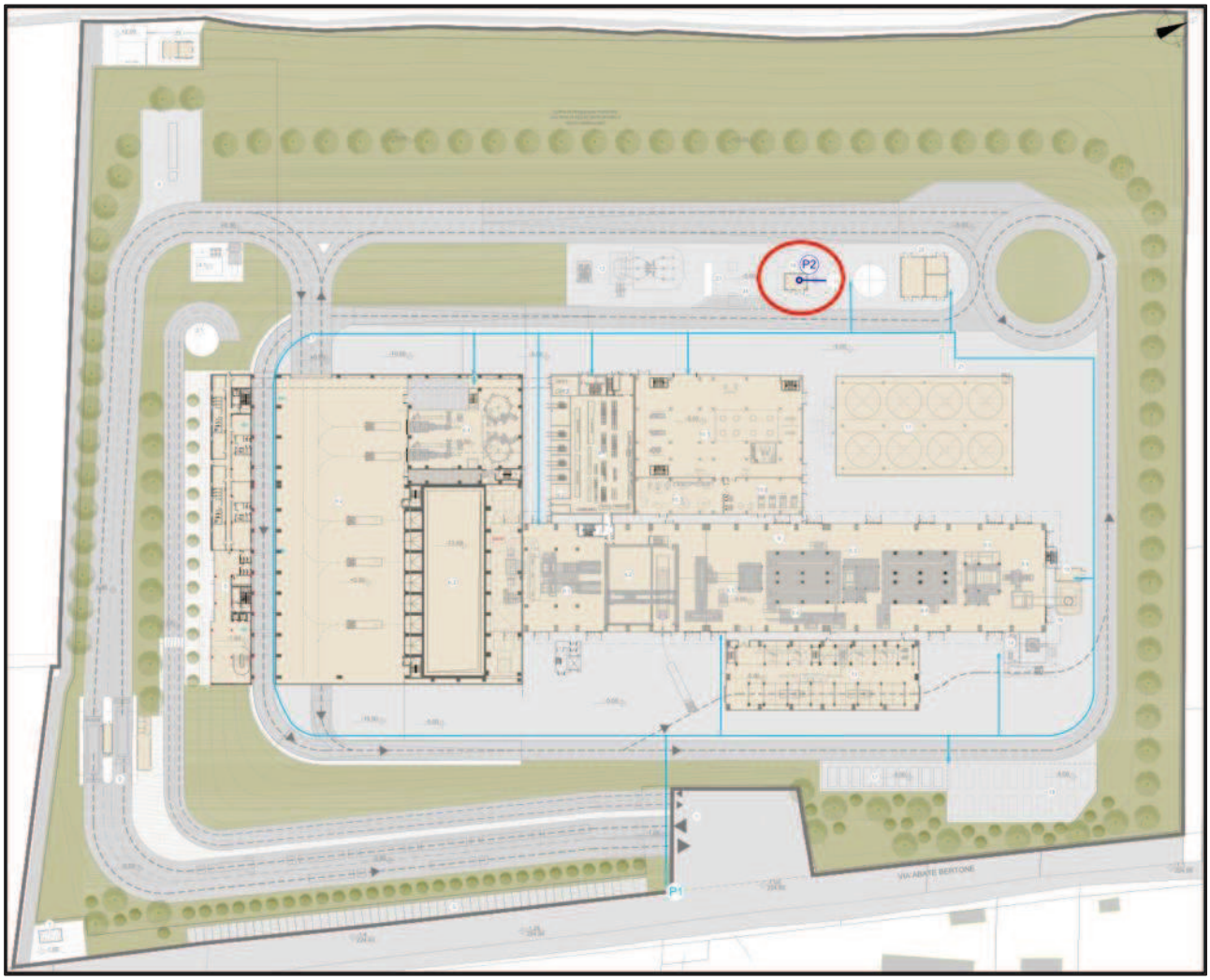

Figura 14 Planimetria con la rete di approvvigionamento idrico dell'impianto. Il pozzo di nuova realizzazione è quello indicato con la sigla P2 (Fonte: CAVP09O10000GAA0600401_SIA).

Relativamente alla realizzazione del pozzo P2, il Proponente sostiene nel SIA il seguente ragionamento:

"Si fa presente che sul sito di impianto sono presenti 3 pozzi in falda freatica autorizzati con concessione della Provincia di Biella rilasciata con Determinazione n. 1086 del 17/06/2013 alla Monteleone S.p.A. (che per effetto della fusione incorporata nella CEMENTUBI S.p.A.) alla derivazione di acqua per un massimo di 80 l/s (6,5 l/s medi) ed un volume annuo di 205.000 m3. La concessione ha validità 30 anni dal rilascio della concessione (scadenza 16/06/2043). Pertanto, dato che:

- *a valle della realizzazione del nuovo pozzo, i pozzi esistenti non saranno più utilizzati perché ormai in disuso e in interferenza con il nuovo progetto;*

- *il nuovo pozzo in progetto emungerà l'acqua dalla stessa falda freatica dei pozzi esistenti;*
- *i quantitativi di acqua necessari all'impianto in progetto, sia come consumo di picco (20,8 l/s) che come consumo medio annuo (massimo circa 150.000 m^3/anno), sono abbondantemente inferiori rispetto ai consumi autorizzati nella suddetta concessione,*

si ritiene che la realizzazione del nuovo pozzo non determinerà effetti significativi sull'ambiente idrico sotterraneo dell'area oltre a rispettare gli attuali limiti al prelievo in concessione".

Non è tuttavia chiaro su che base il Proponente sostenga l'avvenuta dismissione dei tre pozzi esistenti, di proprietà della vicina Cementubi SPA (sito produttivo in attività) e autorizzati, e quindi teoricamente e potenzialmente in attività fino al 2043. Trattasi pertanto di affermazione apodittica, in assenza di evidenze a suo supporto.

Anche in questo ambito, risulta infine totalmente assente una visione di insieme, che valuti gli impatti cumulativi delle derivazioni da acque sotterranee presenti nell'area.

Si fa comunque presente che la previsione di una derivazione dalla falda sottosuperficiale risulta incompatibile con la normativa del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, che all'articolo 19, comma 5 esclude la possibilità di realizzare nuove derivazioni per scopi differenti dal consumo umano, nei seguenti termini:

"5. La delimitazione a scala di maggior dettaglio delle zone di riserva di cui al comma 4, lettera b) costituisce vincolo di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee ricadenti in tali aree. Nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quello per il consumo umano. Le acque vincolate possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quello per il consumo umano, con durata limitata fino alla attivazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto e il rinnovo delle utenze può essere negato se risulta incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate".

Infine, si riscontra che, relativamente alla Relazione geologica citata nel SIA come documento di riferimento per l'analisi idrogeologica, i dati sulla profondità della falda sono vecchi di oltre 20 anni (considerate prove di emungimento degli anni 1991 e 1999); si ritiene che l'utilizzo di dati così datati non possa essere adeguato a progetti di prelievo della portata in esame e che infici ogni valutazione circa la trascurabilità dell'impatto atteso.

In particolar modo alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici e dell'impatto antropico sulla falda nell'area in esame, si rende quantomeno necessaria l'esecuzione di nuove prove di emungimento per valutare effettivamente la condizione dell'acquifero e gli effetti riconducibili al progetto.

Sulla base di tutti i riscontri di cui sopra si ritiene che il progetto in esame non risulti compatibile con l'effettiva tutela ambientale dei luoghi, già sottoposti a forte pressione antropica.

6.3. SALUTE UMANA

La situazione ambientale relativa all'inquinamento dell'aria dell'area di studio presenta un quadro non tranquillizzante, ben diverso da quanto è presentato del documento "*Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Cavaglià (BI) A2A Ambiente S.p.A. - Studio di Impatto Ambientale. Allegato A: Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute e delle deposizioni al suolo*; *21 novembre 2022*", a cura della Società TAUW s.r.l.

La relazione prende in considerazione dati relativi al periodo 2019-2021 di fonte ARPA Piemonte, riferiti ai rilevamenti effettuati da 7 stazioni di monitoraggio (SM), collocate a distanza da 11,6 km a 23,9 km dal sito di localizzazione dell'impianto proposto, con 4 differenti tipi di vocazione: 2 urbana-traffico, 2 urbana-background, 2 suburbana-background, 1 rurale-traffico (Tab. 3.2a e Fig. 3.2a, pag.98-99).

Da notare:

a) l'assenza di SM nelle vicinanze dell'impianto proposto che comporta una bassa rappresentatività della qualità dell'aria nell'area di studio;
b) che il particolato PM 2,5 è stato misurato solo da 4 delle 7 stazioni (Tab. 3.2b, pag.100) e non sono stati considerati dati di particolato ultrafine (UFP), evidentemente per assenza di misure anche da campagne ad hoc;
c) la brevità del periodo di misure considerate.

In riferimento al parametro biossido di azoto (NO2), i cui dati sono riportati in Tab.3.2c a pag.102, si osservano medie annuali da 13 a 30 µg/m3 che, confrontati col limite di legge (D.Lgs. 155/2010) pari a 40µg/m3, vengono correttamente dichiarati conformi, ma sono lontani da essere protettivi per la salute umana. Infatti, se confrontati col limite guida di qualità (AQG) proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021 (WHO-2021) [1] risultano in eccesso tra +30% e + 200%.

I valori del 98,8° percentile delle concentrazioni medie orarie mostrano alcuni elementi degni di attenzione alla luce del fatto che i confronti con i limiti di legge pari a 200 µg/m3 e 400 µg/m3 non possono essere considerati informativi ai fini della protezione della salute umana.

Si segnala inoltre che non sono presentati dati medi di concentrazione di NO2 nelle 24 ore che invece permetterebbero di verificare lo scostamento rispetto al limite WHO-2021 pari a 25 µg/m3.

A conclusione del paragrafo del citato documento, la frase riportata a pag. 103 "*la Tabella 3.2c mostra l'ampio rispetto del limite della media annua di NO2 presso tutte le stazioni considerate nel periodo preso in esame*" non è secondo gli scriventi cautelativa nei confronti della salute umana.

A proposito del particolato PM10 (Tab.3.2c, pag.104), nelle 7 stazioni nei 3 anni si osservano 5 superamenti dei valori medi nelle 24 ore rispetto al livello di legge di 50 µg/m3 e numerosi altri valori vicino alla soglia. Se il confronto viene effettuato con l'AQG WHO-2021 pari a 45 µg/m3, si aggiungono altri 5 superamenti.

I valori medi annuali di concentrazione risultano inferiori al limite stabilito dal D.Lgs 155/2010 pari a 40 µg/m3 ma molto superiori rispetto al limite WHO-2021 pari a 15 µg/m3: 15 su 21 superano il limite, così come anche gli altri 6 in centraline con meno del 90% dei dati.

[1] WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva: World Health Organization; 2021. https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329

Anche considerando il valore meno restrittivo raccomandato dal WHO nel 2005 (WHO-2005) [2] e preso a riferimento per le nuove linee guida della UE[3], pari a 20 µg/m3 si registrano 13 superamenti da parte delle stazioni con dati sufficienti oltre alle altre 8 con meno del 90% dei dati. Inoltre, non può essere trascurato il fatto che i superamenti sono di rilevante entità, tra il 10% e il 75% del valore guida.

Il quadro fattuale riferito all'inquinamento da PM10 risulta quindi tutt'altro che tranquillizzante, specie per le autorità pubbliche che portano responsabilità di protezione della salute, che già con i dati esistenti risulta tutt'altro che tutelata.

A proposito del particolato PM2,5 (Tab.3.2e, pag.105), i dati medi annuali nei 3 anni considerati, riferiti a solo 4 stazioni di monitoraggio, risultano tutti in forte eccesso rispetto all'AQG WHO-2021 pari a 5 µg/m3, con superamenti tra il doppio e 4 volte, e risultano in consistente eccesso anche nei confronti dell'AQG WHO-2005 pari a 10 µg/m3, con eccessi tra il 10% e il 100%.

Anche per il PM2,5, ed in maggior misura rispetto al PM10, il quadro corrente è caratterizzato da un forte impatto ambientale per la salute, che solo un confronto con dati non protettivi come quelli di legge può far considerare come non pericoloso.

Tra gli altri parametri misurati, per il benzo(a)pirene (BaP) si segnalano alcuni valori medi annuali di poco inferiori al valore limite di 1 ng/m3, da non trascurare per la pericolosità tossica e cancerogena dello stesso inquinante.

La situazione sanitaria presenta un quadro alterato, come si può ricavare dal documento "*Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Cavaglià (BI) A2A Ambiente S.p.A. - Studio di Impatto Ambientale -Allegato C: Valutazione d'impatto sulla salute pubblica; A2A Ambiente S.p.A.; 21 novembre 2022*", a cura della Società TAUW s.r.l.

La rassegna della letteratura scientifica su inceneritori e effetti sulla salute offerta dal documento in oggetto ed in particolare il contributo dell'Organismo Pubblico Collegiale (2022), pagg.29-31, rende evidente, come del resto dichiarato dagli stessi autori e da molti lavori citati, la debolezza di molti studi epidemiologici effettuati in passato e la delicatezza dello svolgere rassegne sistematiche e metanalisi di studi diversi, nelle quali le operazioni di comparazione e di cumulazione necessitano di molte assunzioni di metodo, e molte cautele sui limiti e sulle potenzialità.

In linea con questo ragionamento, nello stesso documento a pag.28 gli autori scrivono "*Da una parte le limitazioni metodologiche della letteratura disponibile non consentono di concludere fermamente per una totale assenza di effetti sulla salute degli impianti moderni, d'altra parte, non sono emersi segnali forti e coerenti nemmeno dalla letteratura disponibile riferita agli impianti più antichi*."

In altre parole, le molte differenze di impianti (difficoltà di classificazione in generazioni), di tecnologie, di condizioni operative, di tipologia merceologica dei rifiuti, del disegno di studio, di fattori confondenti considerati, di stima dell'esposizione, di potenza statistica, etc., rendono ardua l'espressione di un parere complessivo definitivo, per altro esposto ad essere tirato da una parte o dall'altra.

---

[2] WHO (2006) Air Quality Guidelines. Global update 2005. Copenhagen. World Health Organization Regional Office for Europe. 2006

[3] Nella recente proposta della CE di revisione dei limiti per la qualità dell'aria ambiente, c'è un orientamento ad adottare valori limite allineati a quelli proposti da WHO-2005: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast) {SEC(2022) 542 final} - {SWD(2022) 345 final} - {SWD(2022) 542 final} - {SWD(2022) 545 final}

Siccome l'evidenza scientifica non funziona come un interruttore in cui il giudizio è si/no, ma piuttosto come un potenziometro in cui i risultati contribuiscono a spostare a sinistra o a destra la lancetta, la debolezza o l'assenza di evidenze scientifiche non possono e non debbono essere interpretate come evidenza della debolezza o dell'assenza di prove, ma piuttosto che le prove fino ad oggi rese disponibili, anche per numero limitato di studi, non sono sufficienti a esprimere un parere definitivo.

Questo è particolarmente stringente in situazioni - come quella in oggetto - caratterizzate da valori in discussione, elementi incerti, interessi elevati in gioco e decisioni urgenti da prendere.

In questi contesti dovrebbe prevalere un approccio cautelativo nei confronti delle condizioni ambientali e della salute, soprattutto da parte degli enti pubblici, da preferire ad approcci che fanno affidamento sulle evoluzioni tecnologiche, basati sulle basse concentrazioni di inquinanti emessi senza tener conto dei volumi e soprattutto dei territori in cui si collocano. Un approccio precauzionale attento ai rischi comunicati dai numerosi studi scientifici pubblicati, senza attendere il responso di analisi metanalitiche in cui le incertezze sono state cumulate e non certo risolte.

Infine, non è da trascurare la scarsità di studi effettuati su effetti a lungo termine, inclusi quelli epigenetici, non affrontati neanche dagli studi più recenti, incluso lo studio SPoTT sull'inceneritore del Gerbido-Torino che non ha ancora avuto il tempo di svolgere osservazioni su tempi lunghi e su casistica numerosa. A questo proposito a pag. 38 del documento in oggetto è riportata la conclusione del Rapporto SPoTT "*Attualmente si può concludere che le analisi effettuate sostanzialmente non evidenziano effetti rilevanti a medio/lungo termine, né sui ricoveri ospedalieri per le cause analizzate, né sugli esiti avversi della gravidanza presi in considerazione, tranne una tendenza per un solo item – incremento dei bambini nati pretermine – sulla cui consistenza si potrà ulteriormente indagare nel periodo successivo di analisi in cui sarà disponibile una casistica più numerosa.*", che, al di là della puntualizzazione che non si dovrebbe parlare di effetti a lungo termine, pone il problema della necessità di ulteriori studi su casistiche più numerose.

Di seguito alcuni commenti e considerazioni sull'elaborato in oggetto (*Allegato C: Valutazione d'impatto sulla salute pubblica*).

Parag. 2. Definizione area di studio e caratterizzazione socio- demografica; 2.1 Individuazione dell'area geografica di potenziale impatto

I 25 comuni inclusi nell'area di studio sono molto diversi per dimensioni (da 191 abitanti di Villanova Biellese a 8.122 abitanti di Santhià) e densità abitativa (da 24,3 ab./km2 di Villanova Biellese a 152,9 ab./km2 di Santhià), come si evince dalla tab. 2.1a, pag.7-8 che riporta dati 2021.

La popolazione decresce leggermente dal 2011 al 2021 (Tab. 2.1b, pag.8).

I successivi dati descrittivi sono riferiti al censimento 2011.

Il tasso di alfabetizzazione è abbastanza omogeneo (Tab. 2.1b, pag.9), mentre la distribuzione delle categorie di istruzione mostrano alcune differenze tra comuni (Fig.2.1c, pag.10).

Il tasso di occupazione è più eterogeneo, tra 58,8% e 72,5% (Tab.2.1c, pag.11) [colonna erroneamente riportata come tasso di alfabetizzazione invece di occupazione].

L'attività economica è abbastanza disomogenea con prevalenza della categoria "totale industria" (fig. 2.1d, pag.12).

Il commento principale è che la ridotta popolazione residente nei comuni (18/25 < 1.000 abitanti, di cui 11 < 500 abitanti) conferisce una potenza statistica estremamente ridotta alle analisi di mortalità successive, in quanto, a meno di enormi differenze, non sono in grado di fare emergere scostamenti statisticamente significativi nei confronti dei dati medi della regione Piemonte e delle province di Vercelli e Biella.

Una seconda osservazione riguarda la numerosità non trascurabile di ricettori sensibili nell'area di studio (Tab.2.2b, pag.15-16).

A proposito delle emissioni in atmosfera dell'Impianto in progetto che potrebbero avere un impatto potenziale sull'ambiente (cap. 3 pag.17) è da rilevare che le stime sono state ricavate dalla modellistica basata sulle emissioni dall'impianto e dalle centraline esistenti che come detto non possono essere ritenute rappresentative del contesto territoriale in studio (si vedano in proposito le argomentazioni riportate al precedente parag. 6.1).

Parag. 5. Valutazione dello stato di salute ante operam della popolazione potenzialmente esposta.

Innanzitutto occorre stressare il fatto che l'analisi proposta riguarda la sola mortalità, mentre non vengono considerati di dati di ricovero in ospedale, sebbene essendo più numerosi conferirebbero una maggiore potenza statistica alle analisi, oltre a dare indicazioni più informative rispetto alla mortalità per quanto concerne lo stato di salute prevalente riferito a patologie a lunga latenza.

A proposito delle analisi sulla mortalità nei 25 comuni e sul loro totale relative al periodo 2015-2019, concentrandosi in prima istanza sui risultati ottenuti per tutte le cause, le cause naturale e le cause del sistema circolatorio in quanto le numericamente più rappresentate, rielaborando i risultati delle tabelle 5.5.1a, 5.5.1b, 5.5.1p (rispettivamente a pag. 49, 50, 64) in termini di scostamenti significativi osservati in eccesso e in difetto rispetto al riferimento, i valori degli eccessi (SMR) minimo e massimo nei comuni e sul loro totale, le concordanze degli scostamenti osservati tra maschi e femmine, si ottiene la tabella sinottica seguente, dalla quale si rileva:

- un numero di eccessi di rischio molto superiore rispetto ai pochi scostamenti in difetto,
- eccessi di mortalità (SMR) statisticamente significativi di entità rilevante nei singoli comuni e di rilievo nel complesso dei 25 comuni, sia per i maschi che per le femmine,
- un numero apprezzabile di scostamenti concordanti nei due sessi, molto superiore tra quelli in eccesso rispetto a quelli in difetto.

A proposito della concordanza di eccessi osservati a carico dei due sessi, una condizione importante per aumentare la credibilità di associazione tra inquinamento e salute ancorché non necessaria, è da sottolineare il fatto che molte discordanze osservate nelle tabelle presentate emergono per comuni di piccole dimensioni, per i quali le stime sono più instabili.

Anche su altre cause di morte meno rappresentate numericamente, per le quali è difficile che gli eccessi raggiungano la significatività statistica, si osservano numerosi eccessi di mortalità degni di nota e di approfondimento, tra i quali si segnalano quelli emersi per il totale dei 25 comuni:

- eccesso significativo per la causa "tumore della prostata" (+68%) (Tab. 5.5.1i, pag.58)
- eccesso significativo per la causa "malattie cerebrovascolari" per i maschi (+17%) (Tab. 5.5.1s, pag.67)
- "malattie dell'apparato urinario" per uomini (+41%) e donne (+31%) non significativo (Tab. 5.5.1y, pag.73)

Inoltre, eccessi che non raggiungono la significatività statistica per le cause:

- "tumori dei tessuti molli" per uomini (+73%) e donne (+44%)(Tab. 5.5.1i, pag.57)
- "malattie acute dell'apparato respiratorie" per uomini (+26%) e donne (+10%) (Tab. 5.5.1.u, pag.69)
- "malattie dell'apparato digerente" per uomini (+22%) (Tab. 5.5.1x, pag.72)

I risultati dei confronti con la mortalità delle province di Vercelli e Biella sono simili a quelli appena descritti, con numero e dimensioni di eccessi e più attenuati, salvo per alcune cause come quelle dell'apparato respiratorio.

Tabella sui risultati dell'analisi di mortalità, periodo 2015-2019, riferimento Regione Piemonte, per tutte le cause, cause naturali, malattie del sistema circolatorio.

Mortalità	Osservazioni in eccesso o in difetto su 25 comuni	M	F	MF
Tutte le cause	N° eccessi significativi	9	11	11
	N° difetti significativi	1	2	1
	Eccesso min	18%	20%	19%
	Eccesso max	43%	88%	62%
	Eccesso nell'area di 25 comuni	15%	7%	11%
	N° eccessi concordanti tra M e F	14		
	N° difetti concordanti tra M e F	3		
Cause naturali	N° eccessi significativi	8	10	11
	N° difetti significativi	1	2	0
	Eccesso min	18%	22%	18%
	Eccesso max	49%	78%	61%
	Eccesso nell'area di 25 comuni	14%	6%	10%
	N° eccessi concordanti tra M e F	13		
	N° difetti concordanti tra M e F	3		
Sistema circolatorio	N° eccessi	2	6	5
	N° difetti	1	4	2
	Eccesso min	53%	13%	3%
	Eccesso max	94%	58%	13%
	Eccesso 25 comuni	18%	1%	8%
	N° eccessi concordanti tra M e F	10		
	N° difetti concordanti tra M e F	3		

Sulla base di tutto quanto sopra, si dissente radicalmente su quanto dichiarato nel documento dal proponente a pag.103, se non l'accezione sulla bassa numerosità: "*Esaminando in dettaglio le tabelle di risultati si potranno osservare anche altri particolari, ma vuoi la piccola numerosità degli eventi che interessa molti comuni, vuoi la inconsistenza dei risultati che si registra tra uomini e donne (eccesso in un sesso e difetto nell'altro), non sembrano suggerire la necessità di ulteriori commenti. Complessivamente, con riferimento ai dati di mortalità del periodo 2015-2019, il territorio indagato non si segnala per uno stato di salute che si discosta in maniera importante (in meglio o in peggio) rispetto all'intero territorio della Regione Piemonte o a quello delle province di Vercelli e di Biella. Si osservano eccessi in comuni diversi per patologie diverse ed in diversi sessi, tutti elementi che non segnalano la presenza di specifiche criticità di salute*

per il territorio interessato dall'intervento. Allo stesso modo non si registrano criticità rispetto a quelle patologie che potrebbero riconoscere, tra altre, perché si tratta sempre di patologie multicausali, una origine anche ambientale.".

Per concludere, nell'area in studio lo stato ambientale e lo stato di salute ante operam risultano alterati in modo tale da raccomandare interventi significativi di mitigazione dell'inquinamento e di conseguente riduzione dell'esposizione della popolazione residente e non rivolti all'insediamento di nuovi impianti industriali emittenti inquinanti riconosciuti dannosi per la salute. Nel contesto territoriale in studio sarebbe necessaria una valutazione di impatto sanitario di area e non solo di impianto, oltre che una VAS visto il numero di impianti industriali separatamente valutati. [4]

In presenza di una mancata presa in carico della situazione ante operam, le successive valutazioni di impatto basate sugli incrementi di inquinamento ascrivibili all'impianto proposto, stimato con approccio epidemiologico e tossicologico, si presentano come una esercitazione tesa a dimostrare il basso contributo senza tener conto del basamento: un paradosso in cui il contributo proporzionale di inquinamento post operam è tanto più piccolo quanto più è alterata la situazione ante operam.

In conclusione, aree e popolazioni già sottoposte a pressioni ambientali e impatti significativi sulla salute, attuale e futura, si meritano misure preventive in grado di diminuire considerevolmente i livelli di inquinamento presente nella direzione indicata dalle evidenze scientifiche. Per tutelare la salute pubblica questo si configura come prerequisito essenziale all'insediamento di nuovi impianti, a meno di dimostrare che questi sono in grado di contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale e sanitario.

6.3.1. Localizzazione contraria al combinato disposto di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934

Come si è già avuto modo di dimostrare in narrativa, nell'area prescelta per la localizzazione dell'impianto sono presenti numerose abitazioni, due delle quali collocate a 10 metri di distanza dall'area di progetto, oltre ad una serie di servizi e attività artigianali, tra cui locali ricreativi, sala biliardo, palestre, bar, officina meccanica, alberghi, rivendite di prodotti per la casa, etc.

Il complesso di abitazioni, attività produttive, commerciali, turistiche e ricreative ora ricordato è tale da rendere, di per sé, la localizzazione dell'opera illegittima.

L'impianto rientra infatti tra le industrie insalubri di 1^ classe, per essere iscritto nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^ classe devono essere "*isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni*".

A questo proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sull'art. 216 *TULS (cfr.,* tra le tante, *Cons. Stato n. 983/2019,* per la quale si veda più diffusamente nel prosieguo), ha avuto modo di precisare che detta disposizione è ancora oggi pienamente vigente ed ha, quale primaria e fondamentale conseguenza, quella di impedire la localizzazione di un nuovo impianto in grado di mettere a rischio la salute pubblica qualora questo debba sorgere in prossimità di abitazioni e attività imprenditoriali preesistenti.

Altra giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che spetta alla proponente fornire la prova "di

[4] Bianchi F, Ancona C, Bisceglia L, Forastiere F, Ranzi A. Impatto sanitario: la valutazione del singolo impianto non è sufficiente, occorre anche una valutazione di area [Health impact: considering only a plant assessment is not enough, an area assessment is also needed]. Epidemiol Prev. 2021 Jan-Apr;45(1-2):117-121. Italian. doi: 10.19191/EP21.1-2.P117.046. PMID: 33884850.

resistenza" che attesti l'esercizio dell'opera proposta, per l'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele, essere in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (Cons. Stato, 2 settembre 2011 n. 4952).

Come è stato dimostrato nella presente relazione, nel caso di specie la proponente non solo non ha introdotto alcuna speciale cautela, ma ha addirittura previsto limiti di emissione superiori anche 4 volte rispetto alle linee guida dell'OMS.

Tutti gli immobili sopra passati in rassegna - ignorati dalla proponente - integrano peraltro perfettamente la definizione di "recettore sensibile" data dalla decisione di esecuzione UE 2019/2020 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti, a mente della quale deve ritenersi recettore sensibile ogni "*Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio: Zone residenziali;* ***Zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di cura)***".

7. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Nell'area immediatamente confinante con quella di impianto è presente lo stabilimento Polynt (ex "Chemial"), rientrante nel campo di applicazione del D. Lgs. 105/2015, e "notificato" come stabilimento a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. medesimo.

Nella relazione titolata "*Valutazione compatibilità nuovo insediamento A2A ambiente rispetto a presenza stabilimento adiacente Polynt soggetto a quanto previsto dal D. Lgs. 105/2015*" del novembre 2022, la proponente ha concluso nel senso della compatibilità del termovalorizzatore con lo stabilimento a rischio di incidente rilevante sulla sola base dei dati ricavati dal rapporto preliminare di sicurezza del settembre 2022 predisposto dalla Polynt e delle indicazioni del DM 9.5.2001 che, dalla lettura del predetto rapporto, sono state ricavate.

Sennonché, le conclusioni cui A2A è giunta nella predetta relazione sono manifestamente inattendibili proprio perché fondate unicamente sul rapporto preliminare di sicurezza depositato da Polynt, documento – peraltro di dubbia attendibilità, se soltanto si considera che alla pag. 13 si afferma lo stabilimento essere collocato "*in un'area industriale dove non sono presenti insediamenti civili*" quando, come si è visto sopra, sono presenti due abitazioni ad appena dieci metri dall'area di impianto e molte altre a brevissima distanza - che deve ancora essere sottoposto all'esame del Comitato tecnico regionale (CTR) ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. Lgs. 105/2015 (a quanto risulta, l'istruttoria è ancora in corso), esame dal quale potranno derivare una lunga serie di rilievi sui profili della sicurezza per effetto dei quali, tra l'altro, l'area di danno interessata dalle soglie di maggiori effetti potrà risultare ben maggiore rispetto a quella di appena 20 metri oggi indicata dalla proponente.

Per questo motivo, si chiede fin d'ora la sospensione del procedimento fino a che il CTR non avrà valutato il rapporto preliminare e il rapporto definitivo di sicurezza, e avrà, per l'effetto, rilasciato il nulla osta di fattibilità NOF e il parere definitivo così come previsto dall'art. 17 D.Lgs. 105/2015, in assenza dei quali è impossibile svolgere ogni e qualsiasi valutazione oggettiva sugli effettivi profili di rischio dati dalla collocazione di un termovalorizzatore letteralmente accanto ad uno stabilimento chimico a rischio di incidente rilevante.

Per tutto quanto possa occorrere, si contesta comunque fin d'ora l'affermazione della proponente (contenuta nel predetto documento di valutazione della compatibilità tra i due impianti, pag. 11, che si riporto di seguito in estratto) secondo cui in assenza di variante urbanistica comunale si applicherebbe la tabella 3b del DM 9.5.2001.

FIG. 6

Per la valutazione della compatibilità territoriale del nuovo impianto A2A relativamente a tali eventi incidentali si è fatto riferimento alla Tabella 3b del DM 9 maggio 2001, che identifica le categorie territoriali compatibili, in assenza di variante urbanistica Comunale.

Come la stessa proponente riconosce secondo il PRGC vigente, infatti, "*una porzione significativa dell'area si trovava nell'area di danno dei primi 250 metri, la restante parte in quella dei 500 metri" (cfr. relazione di compatibilità urbanistica del febbraio 2023, pagg. 32 e 33 che seguono).*

COMUNE DI CAVAGLIA' - Prot 0003295 del 19/05/2023 Tit 4 Cl 6 Fasc 6

- *Fascia di rispetto per impianti industriali a rischio elevato* (RIR): Centro di pericolo Chemical (oggi Polynt S.p.a.)

CREW GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE — a2a LIFE COMPANY

Figura 20 – Estratto tavola T02 del PRG: Infrastrutture e uso del suolo urbano attuale – Individuazione area di danno

Nel PRGc la società Chemical (oggi Polynt) sita in via Bertone 10 a Cavaglià è classificata come a Rischio di Incidente Rilevante (stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.M. 09/05/2001) come si conferma dalla consultazione dell'Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante. Una porzione significativa dell'area si trovava nell'area di danno dei primi 250 metri, la restante parte in quella dei 500 metri.
A livello progettuale è stato deciso di mantenere una fascia di inedificabilità di circa 20 mt dal confine con la società Polynt e di sviluppare l'impianto verso Sud, collocando nella fascia meridionale dell'area le aree con maggior permanenza di persone soprattutto il percorso dei visitatori.

Proprio perché vigente, la valutazione del PRGC è l'unica che avrebbe dunque dovuto essere presa in considerazione nelle valutazioni di A2A, rispettando dunque le aree di danno presenti nel PRGC, ciò che le avrebbe impedito di giungere all'apodittica conclusione secondo cui "*A livello progettuale è stato deciso di mantenere una fascia di inedificabilità di circa 20 mt dal confine con la società Polynt e di sviluppare l'impianto verso Sud, collocando nella fascia meridionale dell'area le aree con maggior permanenza di persone soprattutto il percorso dei visitatori*" (*ib.*).

Non si vede davvero come si possa pensare di risolvere ogni criticità connessa ai profili di rischio di uno stabilimento di incidente rilevante, per il quale nel PRGC sono previste aree di danno che coinvolgono l'intera area nella quale si vuole collocare il termovalorizzatore, semplicemente affermando di avere deciso di mantenere una fascia di inedificabilità di circa 20 metri dal confine.

Se poi si analizzano, nel documento "*valutazione di compatibilità*" del novembre 2022, i punti di irraggiamento grazie ai quali A2A è riuscita ad ottenere una fascia di soli 20 metri, si comprende che anche sotto questo profilo le previsioni del PRGC vigente sono state manifestamente disattese.

Come possibile vedere nell'immagine (ingrandita) che segue, estratta dalla tavola 02 del PRGC vigente, il "centro di pericolo" nel quale è stato individuato il punto di irraggiamento è stato posto dal PRGC, come è giusto che sia, nel perimetro dello stabilimento Polynt – ex Chemial (proprio nel punto posto a confine con l'area prescelta da A2A per la localizzazione del termovalorizzatore) e non, come è stato fatto nella "valutazione di compatibilità" di A2A, in zone lontane dal perimetro (ottenendo, così, una erronea rappresentazione delle effettive aree di danno, come dimostrato dalla figura n. 6 sopra riportata).

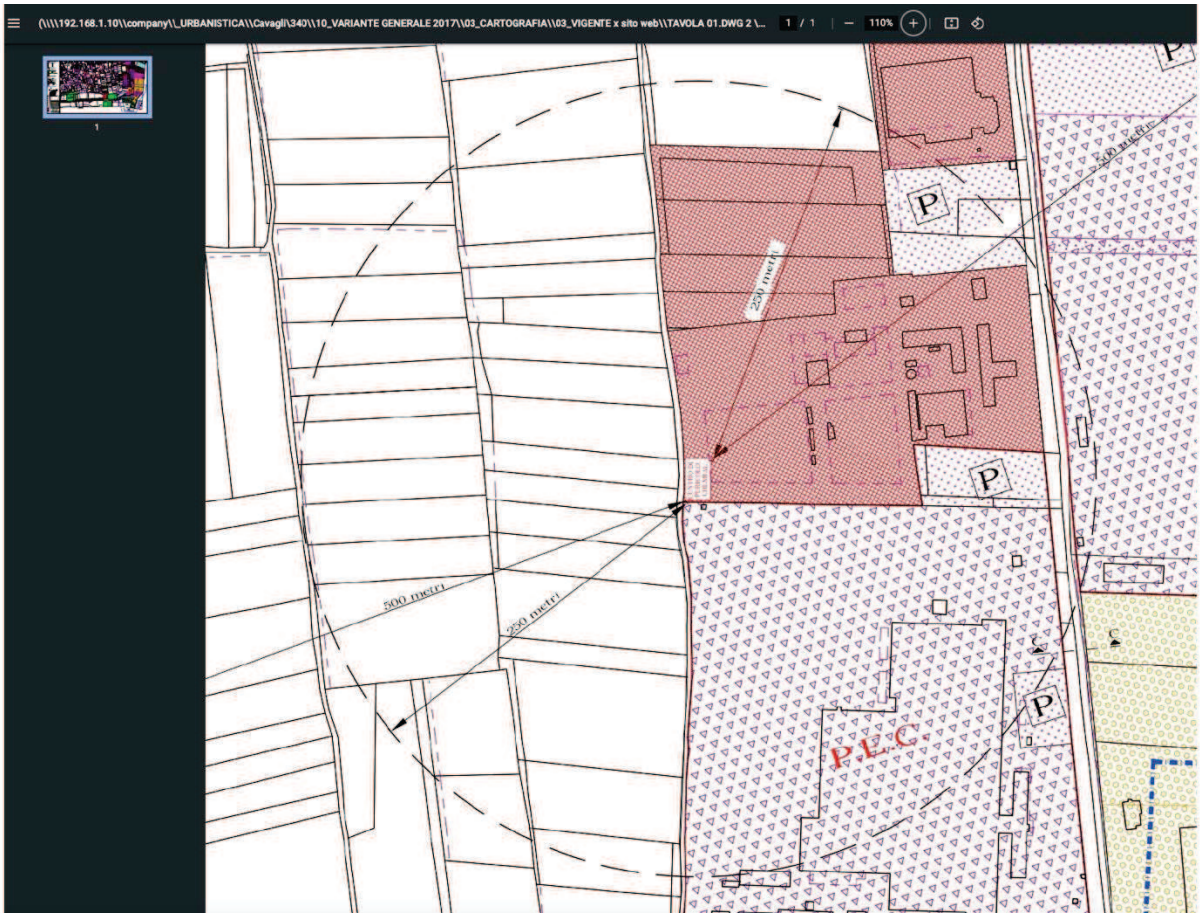

Anche perché, come emerge chiaramente dallo stesso rapporto preliminare di sicurezza e dalle tavole allegate, le sostanze e le attività per le quali la Polynt è stata notificata come a rischio di incidente rilevante, si svolgeranno non esclusivamente in singoli punti dello stabilimento, lontani dal perimetro, ma lo coinvolgeranno nella sua globalità.

8. RICHIESTA DI AUDIZIONE

Il Comune di Cavaglià chiede fin d'ora di essere sentito nella fase delle audizioni dell'inchiesta pubblica.